



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Maurizio CINQUE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
167	06/03/2026	207	01	03

Oggetto:

PN FEAMPA 2021 2027 Obiettivo Specifico 1.1 - Azione 2 Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC Intervento 111201 Azione 5 Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle attività di pesca Intervento 111501 - Approvazione bando

IL DIRIGENTE

PREMESSO, che:

- a. con Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, sono disposte le norme comuni applicabili al Fondo europeo, tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) per la programmazione 2021/2027;
- b. con Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce e disciplina in modo specifico il FEAMPA 2021/2027;
- c. con Decisione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022, 2021IT14MFPR001, è stato approvato il Programma Nazionale (PN) dell'intervento comunitario del FEAMPA 2021/2027 per l'Italia, la cui elaborazione è prevista dai citati regolamenti comunitari, per ciascuno Stato membro;
- d. il PN individua l'Autorità di Gestione (AdG) nell'attuale Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), e in particolare nella Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
- e. il PN nazionale, ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, individua Province Autonome e Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi Intermedi (OOII) per la gestione diretta di alcuni Interventi e di parte dei fondi assegnati al PN nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità reciproche, connesse alla delega;
- f. il MiPAAF e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, con repertorio 7/CSR del 2 febbraio 2022, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PN FEAMPA 2021/2027, approvato dal MASAF con Decreto protocollo interno 0233337 del 4 maggio 2023;
- g. ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'articolo 3 comma 1 dell'AM prevede che il meccanismo di delega di funzioni dell'AdG agli OOII si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità reciproche connesse alla gestione, necessarie a perfezionare in modo definitivo l'assetto del PN FEAMPA 2021/2027;
- h. inoltre, l'articolo 3 comma 1 lettera e) dell'AM prevede che ciascun OI, ai fini della delega di funzioni dell'AdG, individui, nella propria struttura, un Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale (RAdG), e un Referente regionale dell'Autorità Contabile (RAC), nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall'articolo 74 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- i. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione 45 del 31 gennaio 2023, ha preso atto dell'approvazione del PN FEAMPA 2021/2027, e del proprio ruolo di Organismo Intermedio, e demandato alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali i compiti relativi all'attuazione del Piano, e alla Direzione Generale Risorse finanziarie i compiti relativi alla funzione contabile;
- j. il RAdG e l'AdG, in data 17 ottobre 2023, hanno sottoscritto la Convenzione di delega delle funzioni dell'AdG nazionale del PN FEAMPA 2021/2027;
- k. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 454 del 26 luglio 2023, Documento strategico di programmazione regionale del "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA)" per il periodo 2021/2027, e designato il Dirigente pro tempore della UOS 207.01.03 Ufficio pesca, Acquacoltura, patrimonio faunistico ed attività venatorie quale RAdG, e il Dirigente del Settore 207.05.00 (Autorità di certificazione) quale RAC;

PREMESSO, ALTRESÌ, che:

- a. con nota del 10/10/2023 prot. n. 0559696, l'AdG del PN FEAMPA 2021/2027 ha comunicato la chiusura della consultazione scritta del Tavolo Istituzionale per l'approvazione dei Piani finanziari degli Organismi Intermedi con l'assegnazione alla Regione Campania di una dotazione finanziaria di € 70.188.680,00, articolata sui diversi Obiettivi Specifici e Tipologie di Intervento.
- b. con nota del 15/04/2024, prot. n. 0172286, l'AdG del PN FEAMPA 2021/2027 ha comunicato la chiusura della consultazione scritta del Tavolo Istituzionale per l'approvazione delle Disposizioni attuative relative alle Azioni indicate ricadenti nell'Obiettivo Specifico 1.1;
- c. con DDR n. 211 del 05/11/2025, è stato adottato il documento *Disposizioni Procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione* (così detto "Manuale delle Procedure e dei Controlli"), versione 02, che è stato pubblicato sul BURC 80 del 10/11/2025 ed è in vigore dal 06/11/2025 e

contiene l'Appendice 7 "Realizzazione dell'operazioni negli interventi a regia" che è parte integrante dal bando in approvazione con il presente decreto;

TENUTO CONTO che:

- sulla base del Piano Finanziario assegnato all'OI Regione Campania per la Priorità 1 - Obiettivo Specifico 1.1 – Azione 2 Codice intervento 111201 ed Azione 5 Codice intervento 111501, è possibile attribuire, per la realizzazione del bando di attuazione, di cui al presente provvedimento, la dotazione finanziaria complessiva di € 700.000,00;
- la dotazione finanziaria di € 700.000,00 è così suddivisa in quote:
 - € 350.000,00 quota UE (50%),
 - € 245.000,00 quota Stato (35%),
 - € 105.000,00 quota Regione (15%);

VISTI i documenti predisposti dal Referente di Intervento del competente Ufficio Pesca e Acquacoltura, patrimonio faunistico ed attività venatorie (UOS 207.01.03) della Direzione Generale per le politiche Agricole alimentari e Forestali, in attuazione di quanto previsto nelle Linee guida sulle spese ammissibili e nelle disposizioni attuative relative all'azione 2 Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne e all'azione 5 Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle attività di pesca del PN FEAMPA 2021/2027, nonché nelle Disposizioni Procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione, riguardanti:

- Bando di attuazione delle Azioni 2 e 5 della Priorità 1, Ob. Specifico 1.1, Codice intervento 111201 e Codice intervento 111501;
- Allegato 1: Istanza di sostegno;
- Allegato 2: Informazioni tecniche;
- Allegato A - Disposizioni attuative specifiche di intervento Codice 111201
- Allegato B - Disposizioni attuative specifiche di intervento Codice 111501
- APPENDICE 7 "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024;
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- ALLEGATO C: Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni;
- ALLEGATO D: Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo;

CONSIDERATO che, si rende necessario:

1. approvare il Bando di attuazione delle Azioni 2 e 5 della Priorità 1, Ob. Specifico 1.1, Codice Intervento 111201 e 111501 (art. 14 comma 1, lett. a del Reg. (UE) n. 2021/1139), completo di allegati 1, 2, A e B con una dotazione finanziaria di € 700.000,00, in termini di contributo pubblico totale;
2. stabilire, al fine di consentire ai candidati la presentazione dell'istanza di sostegno, che i seguenti allegati siano resi disponibili sul sito <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>:
 - Allegato 1: Istanza di sostegno;
 - Allegato 2: Informazioni tecniche;
 - allegato A - Disposizioni attuative specifiche di intervento Codice 111201
 - Allegato B - Disposizioni attuative specifiche di intervento Codice 111501
 - APPENDICE 7 "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024;
 - Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
 - ALLEGATO C: Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni;

- ALLEGATO D: Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo;
3. stabilire per la presentazione delle istanze di sostegno il termine ultimo alle ore 16:00 del giorno 5 giugno 2026;

RITENUTO di:

- a. approvare il Bando di attuazione delle Azioni 2 e 5 della Priorità 1, Ob. Specifico 1.1, Codice Intervento 111201 e Codice Intervento 111501, completo di allegati 1, 2, A e B con una dotazione finanziaria di € 700.000,00, in termini di contributo pubblico totale;
- b. rendere disponibili sul sito <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>, i seguenti allegati, per consentire ai candidati la presentazione dell'istanza di sostegno, come indicato nel paragrafo 4.2 del bando in oggetto:
 - Allegato 1: Istanza di sostegno;
 - Allegato 2: Informazioni tecniche;
 - Allegato A - Disposizioni attuative specifiche di intervento Codice 111201
 - Allegato B - Disposizioni attuative specifiche di intervento Codice 111501
 - APPENDICE 7 "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024;
 - Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
 - ALLEGATO C: Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni;
 - ALLEGATO D: Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo;
- c. stabilire per la presentazione delle istanze di sostegno il termine ultimo alle ore 16:00 del giorno 05 giugno 2026;
- d. dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale "Amministrazione Trasparente" del sito web ufficiale della Regione Campania, in osservanza del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, recante il riordino della disciplina in materia di accesso, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, il quale, all'articolo 26 comma 1, prevede la pubblicazione degli atti di approvazione di criteri e modalità alle quali l'Amministrazione si attiene per la concessione e attribuzione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere;
- e. dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 27 co. 6-bis lett. c. della L.R. n. 1/2009, come modificato dell'art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;
- f. dover pubblicare il bando di attuazione delle Azioni 2 e 5 della Priorità 1, Ob. Specifico 1.1, Codice Intervento 111201 e Codice Intervento 111501, completo di allegati 1, 2, A e B, approvato con il presente provvedimento, sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell'Assessorato regionale all'agricoltura, e dedicate alla realizzazione del PN FEAMPA 2021/2027, in osservanza degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 119 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTI:

- a. l'articolo 66 dello Statuto Regionale, approvato con Legge Regionale 6 del 28 maggio 2009, che, tra l'altro, attribuisce ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi;
- b. la Delibera della Giunta Regionale 612 del 29 ottobre 2011 di adozione del Regolamento 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania";
- c. la Delibera della Giunta Regionale 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla Delibera della Giunta Regionale 619 del 08 novembre 2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture ordinamentali della Giunta Regionale della Campania, e loro funzioni;
- d. la Delibera della Giunta Regionale 600 del 22 dicembre 2020, di approvazione delle variazioni alle strutture ordinarie della Giunta Regionale della Campania, e loro funzioni;

- e. la Delibera della Giunta Regionale 466 del 27 luglio 2023 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente della UOS 207.01.03 "Pesca, Acquacoltura, Patrimonio Faunistico ed Attività venatorie";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 207.01.03 mediante apposizione della sigla sul presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:

1. approvare il Bando di attuazione delle Azioni 2 e 5 della Priorità 1, Ob. Specifico 1.1, Codici Intervento 111201 e 111501 (art. 14, comma 1 lett. a del Reg. (UE) n. 2021/1139), completo di allegati 1, 2, A e B con una dotazione finanziaria di € 700.000,00, in termini di contributo pubblico totale;
2. rendere disponibili, sul sito <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>, i seguenti allegati, per consentire ai candidati la presentazione dell'istanza di sostegno, come indicato nel paragrafo 4.2 del bando in oggetto:
 - Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;
 - Allegato 2 – Azione codice 111201-111501 Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;
 - ALLEGATO A -111201;
 - ALLEGATO B -111501;
 - APPENDICE 7 "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024;
 - Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
 - ALLEGATO C: Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni;
 - ALLEGATO D: Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo;
3. stabilire per la presentazione delle istanze di sostegno il termine ultimo alle ore 16:00 del giorno 05 giugno 2026;
4. pubblicare il presente provvedimento, completo della documentazione allegata, sul portale "Amministrazione Trasparente" del sito web ufficiale della Regione Campania, in osservanza all'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013;
5. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 27 co. 6-bis lett. c. della L.R. n. 1/2009, come modificato dell'art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;
6. pubblicare il bando di attuazione delle Azioni 2 e 5 della Priorità 1, Ob. Specifico 1.1, Codici Intervento 111201 e 111501 (art. 14, comma 1 lett. a del Reg. (UE) n. 2021/1139), completo di allegati 1, 2, A e B, approvato con il presente provvedimento, sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, e dedicate alla realizzazione del PN FEAMPA 2021/2027, in osservanza degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 119 del Regolamento (UE) 2021/1060;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Assessore alla Pesca e Acquacoltura;
 - al Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria Statistica
 - alla Segreteria di Giunta Regionale – Redazione Bollettino Ufficiale della Regione Campania
 - alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente";
 - al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito web dell'Ente, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021/2027, rispondenti all'indirizzo: <https://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

Maurizio CINQUE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità 1

Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Obiettivo specifico 1.1

Azione 2

Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne

Codice Intervento 111201

Azione 5

Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale dell'attività pesca

Codice Intervento 111501

(Art. 14, comma 1, lett.a) del Reg. UE n. 2021/1139)

QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

CODICE DI INTERVENTO	111201
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	2 Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	1-Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 21, 22, 56
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Campania

CODICE DI INTERVENTO	111501
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1- Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	5- Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle attività di pesca
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	1- Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 21, 22, 56
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Campania

DEFINIZIONI

- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio e di stazza inferiore a 15 GT;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Impresa di pesca” - un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Armatore di un’imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l’equipaggio.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Operazione”- è il progetto d’investimenti presentato dal richiedente su una o più tipologia di intervento ed una o più tipologia di operazioni
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - L’Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- “Piani di Gestione Locali (PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l’art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- IAS - *Invasive alien species*: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).

- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.
- “Istanza generale”: l'istanza di sostegno presentata da un richiedente su più azioni/interventi ricompresi nel bando e composta da “istanze specifiche” su più azioni/interventi.

INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI

1 OBIETTIVO SPECIFICO

L'Obiettivo Specifico 1.1 del Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027 è finalizzato a promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, contribuendo al ripristino e alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche. In termini di sostenibilità, l'obiettivo mira in primo luogo a garantire che le attività di pesca siano esercitate nel rispetto dei limiti biologici degli stock ittici, favorendo il raggiungimento e il mantenimento del Massimo Rendimento Sostenibile (MSY), in coerenza con la Politica Comune della Pesca e con i piani di gestione pluriennali, in particolare nel bacino del Mediterraneo occidentale.

L'OS 1.1 sostiene l'adozione di misure volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, promuovendo l'uso di attrezzi più selettivi, la diminuzione delle catture indesiderate e la tutela degli habitat sensibili. In tale quadro, assumono rilievo anche le azioni di protezione spaziale, il rafforzamento delle aree marine protette e il coinvolgimento attivo dei pescatori nella salvaguardia della biodiversità e nel recupero dei rifiuti marini.

Parallelamente, l'obiettivo specifico contribuisce alla sostenibilità economica del settore, favorendo un migliore equilibrio tra capacità di pesca e risorse disponibili, la riduzione della sovraccapacità e l'adattamento dello sforzo di pesca alle reali possibilità biologiche. Attraverso un approccio integrato e partecipato alla gestione della pesca, l'OS 1.1 rafforza la resilienza delle comunità costiere, promuovendo una transizione verso modelli di sfruttamento delle risorse ittiche compatibili con la tutela dell'ambiente marino e con la continuità delle attività di pesca nel lungo periodo.

2 FINALITA' DEL BANDO ED OPERAZIONI ATTIVABILI DALLE AZIONI

Il Decreto Direttoriale del MASAF n. 582398 del 29 Ottobre 2025, e della successiva Circolare Esplicativa prot. n. 058500 del 30 Ottobre 2025, ha disposto che è fatto divieto, nel periodo dall'1 al 30 novembre 2025, di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di nasello anche con imbarcazioni da pesca munite di sistemi: **palangaro ed attrezzi da posta**.

L'obiettivo della emanata norma è stato quello di limitare la pesca dei riproduttori della specie *Merluccius merluccius* (di seguito Nasello) del 20% con qualsiasi tipologia di attrezzi da pesca. Il provvedimento, quindi, è stato finalizzato per la protezione dei riproduttori della specie nasello cercando di regolamentarne la pesca, attraverso il coinvolgimento di tutti i sistemi di pesca che catturano esclusivamente, prevalentemente ovvero accidentalmente tale specie.

In tale contesto il bando mediante l'attuazione

- dell'azione 2: *Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne;*
- dell'azione 5: *Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle attività di pesca*

dell'Obiettivo Specifico 1.1. mira ad individuare dei modelli di gestione sostenibile del nasello ed in particolare dei riproduttori di nasello, oggetto di cattura da parte di imbarcazioni rientranti nella

piccola pesca costiera e non praticata con attrezzi da posta (imbrocco ed incasellate) e palangari di fondo su tutto il territorio regionale, mediante l'attuazione delle operazioni:

- 21 studi e ricerche
- 22 condivisione della conoscenza
- 56 progetti pilota

L'amministrazione regionale intende individuare le misure tecniche ed in particolar modo le caratteristiche costruttive degli attrezzi utilizzati (dimensione delle maglie, armamento della rete, spessore del filo della rete, dimensione degli ami, armamento del palangaro etc) nella GSA 10 dalla flotta campana, in aggiunta alla possibile individuazione degli areali con presenza di riproduttori nonché dei periodi di maggiore vulnerabilità per la specie. **Non sono ammissibili a contributo operazioni che riguardano altri tipi di specie ovvero altri attrezzi da pesca.**

Le operazioni ammissibili dovranno necessariamente riguardare la gestione del Nasello e pertanto l'obiettivo delle iniziative dovranno essere finalizzate a rafforzare modelli di gestione della specie attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori del settore. La finalità principale è quella di migliorare la sostenibilità ambientale delle attività di pesca attraverso l'adozione di misure tecniche volte a ridurre l'impatto sul Nasello, favorendo la selettività degli attrezzi, la riduzione delle catture indesiderate e la protezione degli habitat sensibili ove la specie vive. L'azione promuove inoltre la responsabilizzazione delle imprese di piccola pesca costiera, incentivando processi di autogestione e di co-gestione basati su piani di gestione locali, elaborati in collaborazione con il mondo scientifico e le amministrazioni competenti. Le operazioni presentate dovranno essere finalizzate anche alla mitigazione degli impatti ambientali derivanti dall'attività di pesca, con particolare riferimento alle tecniche e agli attrezzi a maggiore pressione sugli ecosistemi marini. La sua finalità è anche quella di ridurre gli effetti negativi della pesca sugli habitat in cui vive la specie, attraverso interventi mirati di adeguamento tecnologico, innovazione e sperimentazione. L'azione sostiene l'introduzione di attrezzi più selettivi, e misure per la riduzione degli scarti e dei rigetti, contribuendo al raggiungimento del Massimo Rendimento Sostenibile. Parallelamente, si dovrà favorire la diffusione della conoscenza e delle buone pratiche tra pescatori, ricercatori e istituzioni, promuovendo un percorso di transizione per una pesca del nasello più sostenibile e un miglior equilibrio tra attività economiche e tutela dell'ambiente marino.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO

Nell'ambito del PN FEAMPA Campania 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione delle **Azioni 2 e 5 dell'Obiettivo specifico 1.1** ed in particolare gli interventi di codice **111201** e **111501**, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € 700.000,00. Eventuali economie derivanti dall'istruttoria, o da maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

Responsabile degli Interventi (RdI) è la dott.ssa Antonella Cammarano – Funzionario dell'UD Caccia Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Per l'attuazione del presente bando il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) si avvale della propria Unità Dirigenziale (UD del RAdG) e della collaborazione di altre Unità Dirigenziali (UD) della Direzione Generale (DG) di propria appartenenza provvedendo all'individuazione del Responsabile della Ricevibilità (RdR) delle istanze di sostegno e, per ciascuna istanza, del Responsabile del Procedimento (RdP), per l'ammissione e la valutazione, e del Responsabile del controllo (RdC), per l'erogazione del sostegno.

È fatta salva la facoltà del RAdG di disporre la revoca del presente Bando di sostegno, sia in corso di validità, che già scaduto, per effetto di atti imposti dall'AdG o per oggettive ragioni di opportunità. Alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle istanze di sostegno eventualmente pervenute anche prima della revoca.

3.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per gli interventi di cui all'articolo 2 del presente Bando sono

CODICE INTERVENTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
111201	Associazioni ed Organizzazioni di settore riconosciute dalla Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022 realizzate in partenariato con Organismi scientifici/tecnici pubblici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
111501	

Gli Organismi scientifici/tecnici pubblici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche devono dimostrare di aver maturato un'adequata esperienza nel settore per questo tipo di operazione.

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di sostegno. È fatto divieto ai soggetti proponenti di presentare istanza in più di un raggruppamento.

I soggetti raggruppati sono corresponsabili in solido nei confronti della Regione Campania e devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila, il quale presenterà il progetto in nome e per conto della pluralità dei beneficiari e assumerà la funzione di coordinamento generale. Tutti i requisiti richiesti nel presente bando devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al momento della presentazione della singola domanda di aiuto.

I partecipanti devono sottoscrivere un apposito accordo coerente con la struttura di gestione scelta, avente il fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti beneficiari, contenente gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto nella realizzazione del proprio progetto e degli obiettivi

comuni; esso si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti potenziali beneficiari, che individuano un soggetto capofila, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci. Deve essere altresì riportato le modalità di funzionamento dell'accordo. E' da evidenziare che in caso di presentazione di istanza di cofinanziamento da parte di raggruppamenti temporanei, benché, venga individuato un soggetto capofila per la presentazione dell'istanza ed il coordinamento dell'operazione, i beneficiari sono da intendersi tutti i partecipanti al raggruppamento. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità in sede istruttoria di richiedere modifiche ed integrazioni alla bozza di costituzione del raggruppamento presentata in sede di istanza e che dovrà essere formalizzata prima dell'emissione del decreto di concessione.

Il soggetto capofila rappresenta i partecipanti al progetto ed è l'interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Campania nell'ambito dell'attuazione delle finalità complessive del progetto, fermo restando la responsabilità dei singoli beneficiari per l'attuazione delle rispettive operazioni.

Il capofila provvede:

- a presentare la domanda collettiva;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del progetto multintervento, cui sono allegati i singoli progetti presentati dai potenziali beneficiari;
- alla definizione del raggruppamento e alla raccolta delle sottoscrizioni, dei progetti e degli impegni da parte dei partecipanti;
- alla individuazione dei partecipanti al raggruppamento funzionali agli scopi collettivi;
- al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con l'Amministrazione Regionale per le diverse fasi dell'iter istruttorio e dell'esecuzione;
- al coordinamento delle informazioni ai potenziali partecipanti;
- a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto multintervento e del raggruppamento;
- a modificare il progetto multintervento in fase di realizzazione, qualora se ne ravvisino le condizioni.

Un organismo scientifico di diritto pubblico può rivestire il ruolo di capofila in un solo progetto nell'ambito del presente Bando e può essere nel contempo beneficiario di una o più operazioni.

3.2 Attività ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico:

“Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale”.

In particolare il sostegno del FEAMPA 21-27 nell'ambito di queste azioni è rivolto ad investimenti per:

- la realizzazione di Piani di Gestione Locali (PLG) predisposti secondo le indicazioni di cui all'art.20 Reg. (UE) 1380/2013 con misure tecniche complementari ed aggiuntive alle misure di conservazione vigenti sulla risorsa nasello e coerenti con gli artt.7,9,10 Reg. (UE) n. 1380/2013;
- il miglioramento della selettività di attrezzi da pesca (reti da posta e palangari) con riferimento a taglia e specie di nasello finalizzato alla salvaguardia dei riproduttori di tale specie;
- l'eliminazione dei rigetti evitando o riducendo catture indesiderate di *stock* commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare;
- il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, la realizzazione di progetti pilota su sostenibilità dell'attività di pesca, anche incentivando misure di regolamentazione, strumenti normativi e gestionali quali ad esempio sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca, le iniziative collettive per sviluppo di piani di gestione complementari e aggiuntivi a misure tecniche vigenti per cattura della risorsa nasello.

3.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania, in base alla sede legale ovvero operativa dei partecipanti all'iniziativa.

3.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16:00 del 05/06/2026.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

3.5 Misura del contributo pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio.

In deroga a tale aliquota nella tabella seguente si riportano le aliquote applicabili all'intervento.

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui	100

	all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii)elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati ¹ .	100
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Poiché i beneficiari saranno individuati tra tutti i soggetti che presentano istanza e non dal solo capofila, per il riconoscimento della deroga di cui alla riga 14 della tabella di cui al presente articolo, occorre che il requisito di beneficiario collettivo sia soddisfatto per tutti i partecipanti al raggruppamento; mentre l'interesse collettivo e gli elementi innovativi ovvero l'accesso pubblico garantito ai risultati deve interessare l'intera iniziativa presentata. Per maggiori informazioni sul corretto significato delle caratteristiche dei parametri di cui alla riga 14 della tabella sopra riportata si veda "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027".

3.6 Spesa minima e massima ammissibile

La spesa massima ammissibile coincide con la dotazione finanziaria del presente bando e pertanto pari ad € **700.000,00**, mentre **non saranno ammesse, operazioni che presentano una spesa inferiore a 300.000 euro**

Nell'ambito di tale tetto di spesa l'operazione presentata dovrà rispettare i seguenti limiti percentuali per alcune categorie di beneficiari ovvero di tipologie di spesa come di seguito indicato in tabella

¹ Si chiarisce che l'espressione "pubblico accesso garantito ai risultati" si riferisce a rendere disponibili al pubblico i risultati e le informazioni generate dal progetto. Tale requisito è fondamentale per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'uso dei fondi pubblici, permettendo alla comunità di verificare l'impatto e il valore delle iniziative finanziate.

Il principio di "pubblico accesso garantito ai risultati" è particolarmente rilevante per quei progetti con una spiccata componente di innovazione e con un beneficio collettivo.

Il pubblico accesso garantito può significare ad esempio: diffondere i risultati attraverso piattaforme open data, realizzare rapporti e pubblicazioni divulgative, rendere accessibili i dati attraverso specifiche e mirate attività. Lo scopo è permettere ad altri attori del settore, e in generale al pubblico più ampio, di apprendere, riutilizzare, replicare e costruire sui risultati di progetto moltiplicando l'impatto del finanziamento (Reg. (UE) 2021/1060 che introduce il concetto di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti, richiedendo agli Stati membri di informare i cittadini sui progetti e i loro risultati; Regolamento (UE) 2021/1139: per contributi con intensità di aiuto fino al 100%, garanzia di pubblico accesso ai risultati a tutti gli operatori del settore e al pubblico più ampio).

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO O DI SPESA	PERCENTUALE SUL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERAZIONE PRESENTATA	
	MINIMA	MASSIMA
Organismi scientifici/tecnici pubblici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche	29%	35%
Associazioni ed Organizzazioni di settore riconosciute dalla Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), c), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022	15%	21%
Servizi di noleggio imbarcazioni da pesca autorizzate ed attività di monitoraggio on the job	47%	53%

ISTANZA DI SOSTEGNO

4 FORMALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

4.1 Titolare dell'istanza di sostegno

La domanda di sostegno collettiva deve essere presentata dal rappresentante legale dell'organismo capofila del raggruppamento. I soggetti abilitati a presentare istanza di finanziamento, in forma associata, sono esclusivamente quelli riportati all'articolo 3.1 del presente bando.

4.2 Redazione e recapito della istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1, e corredata dell'Allegato 2 debitamente compilato e della documentazione richiesta dal presente bando. La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

L'istanza di sostegno va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, alla UD Caccia, pesca e acquacoltura, all'indirizzo pescacampania@pec.regione.campania.it, e deve riportare in oggetto la dicitura: "FEAMPA Campania 2021/2027 – candidatura al Bando di Intervento multi azione(codice/i dell'intervento/i) – Decreto Dirigenziale n. ____ del ____ - Mittente – Sede dell'operazione – Titolo dell'operazione"

Qualora l'istanza di sostegno e la documentazione allegata, dovesse essere di elevata dimensione tale da dover essere inviata con più di una PEC, bisognerà indicare nell'oggetto della PEC oltre la sopracitata dicitura anche la seguente: "invio di n..... di ..."

L'istanza di sostegno deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del bando.

Il candidato deve valorizzare la tabella riportata nell'Allegato 2 al Bando dove sono indicate le azioni e le operazioni per le quali concorre. Deve inoltre riportare, a pena di esclusione, con riferimento al progetto, nella tabella relativa, gli indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 21-27 (Tab.7.1 Allegato 2) nonché quelli aggiuntivi per Infosys (Tab.7.2 Allegato 2) in quanto necessari all'espletamento delle attività proprie dell'Autorità di Gestione nazionale. A progetto ultimato, nella documentazione di saldo, dovranno essere evidenziati i valori effettivamente raggiunti per ciascun indicatore di risultato.

L'istanza di sostegno e la documentazione allegata va sottoscritta con firma digitale, oppure, se compilata in formato cartaceo e sottoscritta con firma autografa, va inviata la scansione dei citati documenti sottoscritti con firma autografa unitamente alla copia del documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del firmatario e del tecnico progettista (ove esplicitamente previsto). In quest'ultimo caso, si chiede di trasmettere anche una copia di cortesia della documentazione compilata in formato word.

4.3 Ricevibilità dell'istanza di sostegno

Non è ricevibile l'istanza di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando), o del documento "Sezione anagrafica / Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista" (Allegato 2 al bando), o assenza delle rispettive sottoscrizioni e/o delle dichiarazioni obbligatorie previste dal bando.
4. priva dei dati richiesti nella "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando);

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

L'acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva della PEC, la data di protocollazione e l'orario.

La presentazione dell'istanza a una UD diversa da quella tenuta a ricevere la domanda non costituisce causa di irricevibilità. La UD effettivamente ricevente trasferisce tutta la documentazione ricevuta alla UD competente dandone comunicazione al candidato.

Per ogni istanza pervenuta il RdR effettua la verifica delle condizioni di ricevibilità; redige e sottoscrive l'elenco dei documenti che formano l'istanza; redige la Check list di Ricevibilità predisposta dall'AdG e richiesta dal SIGEPA per la fase procedurale in questione, evidenziandone l'esito.

Il RdR informa il RdI e il RAdG dei risultati. Il RAdG provvede all'assegnazione delle operazioni le cui istanze sono risultate ricevibili al/ai Responsabile/i di Procedimento (RdP) per l'ammissibilità e la valutazione delle istanze di sostegno, secondo quanto indicato nelle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024. Le istanze che rientrano in uno dei casi di

irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità. Qualora l'istanza sia irricevibile, il RdR trasmette la relativa comunicazione al candidato.

Al di fuori dei casi sopra riportati l'istanza è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento di cui appresso.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

4.4 Caratterizzazione del richiedente

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il richiedente, alla data di presentazione dell'istanza di sostegno, deve possedere, inderogabilmente, tutti i requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi tra cui quelli necessari per il mantenimento delle condizioni anche dopo la presentazione dell'istanza di sostegno.

I singoli richiedenti che costituiscono l'ATS devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza di sostegno, tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nell'ambito di ciascun intervento/tipo di operazione attivata all'interno del Progetto per la quale si candidano.

Tali soggetti possono partecipare ad una sola ATS, a pena di esclusione.

Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini:

- a) degli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento pubblico con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'ATS;
- b) della rispondenza ai vincoli previsti in ciascun intervento/operazione del FEAMPA;
- c) della responsabilità di eventuali conseguenze legate alla non realizzazione di attività/interventi/operazioni di cui è titolare.

4.4.1 Requisiti generali di ammissibilità

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui il richiedente si avvalga di personale dipendente;
2. altri requisiti generali ulteriori:
 - a) di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
 - b) non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA;
 - c) non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- d) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno;
- e) non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- f) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

4.4.2 Requisiti soggettivi specifici per gli Interventi

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, specifici per accedere al finanziamento, in occasione del presente bando:

1. essere un'Associazione ovvero un'Organizzazione di settore riconosciuta dalla Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022 in partenariato con un Organismo Scientifico/Tecnico pubblico iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
2. avere sede legale, ovvero operativa in uno dei comuni della Regione Campania.

4.4.3 Requisiti specifici degli Interventi

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della istanza di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione concorra al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 2021/1139;
2. l'operazione rientri negli interventi ammissibili di cui al par. 3.2 del presente bando;
3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri Programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
4. l'operazione non deve essere già avviata, prima della presentazione dell'istanza di sostegno sul presente bando;
5. la progettazione, come definita dall'art. 41 del D.Lgs 36/2023, sia di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessario alla realizzazione dell'operazione;
6. il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione sia di durata non superiore ai 18 mesi;
7. alla data di pubblicazione del bando, il richiedente deve avere sede legale ovvero operativa in Campania;

Ai fini del presente bando non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute dal beneficiario prima della presentazione dell'istanza di cofinanziamento.

4.4.4 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046

L'istanza di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave²;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371³ e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁴;
 - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁵ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁶, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁷, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI⁸;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849⁹;

² In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;
- v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

³ Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

⁴ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁵ Già dettagliata alla prima nota del punto i).

⁶ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁷ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

⁸ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

⁹ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI¹⁰, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹¹;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹²;
- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

4.4.5 Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹³ o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

¹⁰ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹¹ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹² Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."

¹³ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁴, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 11¹⁵, e disciplinato nell'ambito del par. 4 dello stesso articolo.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 11, dopo la presentazione dell'istanza il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Si evidenzia infine che relativamente al FEAMPA, il rispetto dei requisiti elencati nel seguente paragrafo e in considerazione:

- della Nota Ares (2022)1556663 della Commissione che esplicita la conformità del fondo al rispetto del principio orizzontale DNSH «Do No Significant Harm - non arrecare un danno significativo»;
- del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, approvato unitamente PN-FEAMPA 21-27 con Decisione della Commissione 8023 del 3 novembre 2022, il quale ha definito che "nessuna delle Operazioni previste dal Programma FEAMPA 2021-2027 si presenta non conforme rispetto ai sei obiettivi fissati dal principio orizzontale DNSH."

Per le istanze risultanti ammissibili per il presente bando, si considera soddisfatto il principio del DNSH.

4.4.6 Requisiti di ammissibilità della spesa

Il cronoprogramma è uno schema che riporta, per tutta la durata dell'operazione, l'avanzamento previsto della realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.

Nel cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione oltre alla tempistica dell'avanzamento fisico deve essere riportata indicativamente anche la tempistica dell'avanzamento finanziario, relativa sia ai pagamenti effettuati dal Beneficiario sia alle richieste di erogazione presentate da questa all'Amministrazione.

Pertanto, in base al cronoprogramma comunicato dal beneficiario all'atto dell'accettazione del sostegno, il Rdl assume gli impegni di spesa sulla dovuta competenza contabile; il beneficiario, ogni qual volta registra uno slittamento del cronoprogramma, oltre che all'esito del procedimento di Verifica sugli atti di gara e all'esito del procedimento di Variante, comunica al Rdl l'aggiornamento

¹⁴ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹⁵ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 11, in esercizio del potere di cui all'art. 62 dello stesso regolamento.

dello stesso. Inoltre, il beneficiario conferma o comunica il cronoprogramma aggiornato al RdI, ogni anno, nel mese di settembre. Il RdI adotta i provvedimenti contabili di adeguamento e di allineamento del caso.

Il cronoprogramma consente anche il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Per confrontare lo stato di avanzamento effettivo con quello programmato, il RdI può chiedere al beneficiario, in qualsiasi momento, l'aggiornamento della documentazione giustificativa della spesa e della Scheda di riepilogo fatture. La stessa richiesta può essere avanzata ai fini della certificazione della spesa.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute dal beneficiario prima della presentazione dell'istanza di cofinanziamento. Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che l'istanza di sostegno a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario.

In particolare:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature e/o servizi l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura/servizio (la data è desumibile dal documento di trasporto o altro documento che attesti il termine della fornitura del servizio) ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono state fornite tutte le attrezzature ovvero è stata ultimata la fornitura del servizio ;

Maggiori informazioni sull'ammissibilità delle spese già sostenute sono riportate nell'appendice 7 del manuale di gestione del FEAMPA 21-27 approvato dalla Regione Campania.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Negli allegati:

- **ALLEGATO A – Codice intervento 111201**

- ALLEGATO B – Codice intervento 111501

si riportano indicazioni specifiche relative alle tipologie di operazioni attivabili, ai criteri di selezione ed alle spese ammesse.

5.1 Tipologia di operazioni attivabili per ciascun intervento

Per ciascun intervento di cui al sopra riportato articolo 2, nelle disposizioni specifiche di cui agli allegati A e B si riportano le indicazioni dettagliate sulle operazioni attivabili. Ciascun progetto di investimento potrà attivare una o più operazioni attivabili nell'ambito di ciascun intervento richiesto.

5.2 Criteri di selezione

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata in base ad una griglia di criteri specifici, per ciascun intervento, riportata nell'articolo 2, di cui agli allegati A e B al presente bando.

La metodologia del calcolo da applicare per la selezione al finanziamento è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023 e modificato nell'ambito della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 Luglio 2024.

Per ciascuna tipologia di intervento sarà predisposta una graduatoria provvisoria in cui saranno inserite solo le istanze specifiche di intervento che avranno raggiunto un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. Le istanze che NON avranno raggiunto il punteggio di 40, NON saranno ammissibili a contributo e ad esse si attribuirà convenzionalmente, un punteggio pari a 0.

Al termine delle istruttorie sarà predisposta una graduatoria unica generale, ove il punteggio assegnato a ciascuna istanza generale sarà data dalla somma dei punteggi raggiunti dalle istanze specifiche di intervento nelle singole graduatorie parziali.

Le operazioni ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria unica generale, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applicherà il criterio dell'età del rappresentante legale del capo fila.

5.3 Caratterizzazione della spesa

Nell'ambito delle operazioni attivabili di cui agli allegati A e B le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per il personale
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Spese generali.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, in tema di ammissibilità della spesa si rimanda alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 ed al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

6 VARIAZIONI, VERIFICHE, CONCESSIONI

6.1 Variazione dei dati esposti nell'istanza di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione dell'istanza di sostegno.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti ai criteri di selezione delle istanze. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti per l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che dovessero intervenire successivamente, ossia nel periodo compreso tra la presentazione dell'istanza e la formazione della graduatoria di ammissibilità finale, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente, mentre, al contrario, possono determinarne una diminuzione sia in termini di assegnazione di priorità assolute che di decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

6.2 Procedimento di ammissione al finanziamento e approvazione della graduatoria regionale

L'istruttoria delle istanze pervenute è avviata dopo la data di scadenza del presente Bando.

Al candidato, viene data comunicazione dell'avvio dell'istruttoria e del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità, con la relativa motivazione e termini per eventuale riesame o ricorso qualora non favorevole.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'istanza di sostegno il RdP può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990. Contemporaneamente all'istruttoria sono avviate le procedure di controllo delle dichiarazioni rese dai candidati per ciascuna istanza di sostegno ricevuta.

L'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza di sostegno, si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando. Al termine dell'istruttoria è predisposto l'elenco provvisorio delle istanze pervenute; In caso di inammissibilità ne è data comunicazione al candidato con indicazione delle motivazioni e termini e modalità per l'istanza di riesame.

Le istanze ritenute ammissibili andranno a popolare la graduatoria provvisoria, eventualmente anche con riserva relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e alle acquisizioni certificazioni

prodotte. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze di sostegno ammesse e di quelle non ammesse vale, ad ogni effetto di legge, come comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Le istanze di Riesame vanno inoltrate nel termine di 10 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione individuale di esito non favorevole della Ricevibilità, o di pubblicazione dell'esito del procedimento con la graduatoria provvisoria.; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per l'istanza di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

Al termine delle procedure di istruttoria, di riesame e/o di accertamento sulle dichiarazioni il RdP redige la proposta di graduatoria che prevede l'elenco delle istanze positivamente istruite nonché l'elenco delle istanze non ammesse e/o escluse a seguito di verifiche/accertamenti.

L'elenco delle istanze di sostegno ammissibili a cofinanziamento, riporterà almeno le seguenti informazioni:

1. data di registrazione/protocollo dell'istanza;
2. titolo dell'operazione;
3. estremi anagrafici del beneficiario al finanziamento;
4. punteggio attribuito in fase istruttoria per ciascuna azione;
5. l'importo totale della spesa ammessa;
6. l'importo del finanziamento;
7. l'importo a carico del beneficiario;
8. tempo di realizzazione dell'operazione (da crono programma);

La Graduatoria regionale di merito è adottata, su proposta del Responsabile di Intervento (RdI), con provvedimento dirigenziale della UOD 500719 Ufficio Caccia, Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; del provvedimento è data pubblicazione sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

6.3 Procedimento di concessione del finanziamento

Successivamente all'approvazione della graduatoria di merito regionale si procederà all'adozione dei decreti di concessione, provvedendo a darne comunicazione agli aventi diritto.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dal RAdG con decreto dell'Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali accettazione e notificato al Beneficiario.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione delle operazioni finanziate è così determinato:

- o 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- o 18 mesi per investimenti immateriali (es. studi, progetti, promozione, formazione, ecc.);

Detto tempo decorre dalla data di scadenza del termine per l'Accettazione del sostegno, previsto nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024 (si veda l'Appendice 7)

Il diritto del beneficiario al sostegno si perfeziona con l'accettazione della Concessione; il beneficiario decade dal diritto per Revoca, disposta dall'Amministrazione d'ufficio, per inosservanza del beneficiario degli obblighi a proprio carico (Decadenza sanzionatoria), o a richiesta del beneficiario, per Rinuncia volontaria (Recesso).

DISPOSIZIONI FINALI

7 DISPOSIZIONI

7.1 Disposizioni generali

Il presente bando è integrato con le disposizioni riportate nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024 (si veda l'Appendice 7)

Detto documento disciplina, in particolare, le procedure che il Beneficiario deve seguire a partire dalla concessione del finanziamento nella realizzazione dell'operazione per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e Saldo o pagamento in soluzione unica) e altre informazioni che l'Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando. Le disposizioni in esso contenute sono a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando.

Al fine di agevolare la gestione finanziaria delle operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del PN FEAMPA 2021–2027, l'Amministrazione coerentemente con quanto previsto dal citato Manuale in tema di erogazione di un SAL, ovvero di SALDO finale può disciplinare con le presenti disposizioni altre modalità di flusso finanziario in tema di erogazione del sostegno e della regolarità della spesa; pertanto in aggiunta alle modalità di erogazione già disciplinate nel manuale, il Beneficiario, può avvalersi della facoltà di stipulare una convenzione **trilaterale** con:

- la Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio/Ente concedente;
- un Istituto bancario prescelto dal Beneficiario;
- il Beneficiario medesimo.

La convenzione disciplina le modalità di gestione delle risorse pubbliche connesse all'operazione ammessa a contributo, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060, del Regolamento (UE) 2021/1139 (FEAMPA) e della normativa nazionale e regionale applicabile. Nell'ambito della suddetta modalità, il Beneficiario può presentare alla Regione Campania la



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



richiesta di erogazione a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL), ovvero di SALDO finale allegando:

- la documentazione tecnico-amministrativa comprovante l'esecuzione delle attività;
- i titoli giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti), anche qualora gli stessi **non risultino ancora quietanzati**.

La Regione Campania procede alla verifica amministrativa e contabile della documentazione prodotta, accertando:

- l'ammissibilità della spesa ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale applicabile;
- la coerenza con l'atto di concessione;
- la corretta imputazione delle voci di costo.

All'esito positivo dell'istruttoria, la Regione Campania determina:

- l'importo del contributo ammissibile a valere sul SAL o SALDO;
- l'elenco delle specifiche spese ammesse al pagamento.

Le risorse finanziarie spettanti sono accreditate dalla Regione Campania esclusivamente sul conto corrente dedicato e vincolato acceso presso l'Istituto bancario convenzionato. Contestualmente all'accreditamento, la Regione Campania comunica all'Istituto bancario e al Beneficiario:

- l'importo ammesso a contributo;
- l'elenco analitico delle spese autorizzate al pagamento, con indicazione dei relativi fornitori e importi.

L'Istituto bancario su richiesta del Beneficiario procede all'esecuzione dei pagamenti:

- esclusivamente nei confronti dei fornitori indicati;
- nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione Campania;
- a valere sulle somme accreditate sul conto dedicato.

Non sono consentite movimentazioni difformi da quanto autorizzato, salvo preventiva autorizzazione scritta della Regione Campania. Tutte le movimentazioni finanziarie effettuate nell'ambito della presente modalità sono soggette:

- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- alle verifiche e ai controlli previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di fondi strutturali e di investimento europei.

Il Beneficiario resta in ogni caso responsabile della regolarità delle spese e della corretta esecuzione dell'operazione.

7.2 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall'AdG nazionale, che formano parte integrante del presente Bando e si intendono conosciuti dai partecipanti con la presentazione dell'istanza di partecipazione.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

DOCUMENTAZIONE

8 DOCUMENTI

8.1 Documenti a corredo della domanda di finanziamento

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

Documentazione da allegare	
	Documento
1.	Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante.
2.	Allegato 2 al bando (sezione anagrafica, descrizione dell'intervento / dichiarazioni del progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).
3.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate, per ogni soggetto partecipante
4.	Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate.
5.	Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS
6.	Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.); relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta di dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso.
7.	Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, curricula vitae, preventivi, contratti, lettere di incarico, ecc.).

8.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9.	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
10.	<i>(in caso di operazione per la quali è richiesto un contributo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii)</i> Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; nonché, dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto ¹⁶ ove previsto.
11.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.
12.	Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato e cronoprogramma.
13.	Altri documenti da specificare

8.2 Modelli allegati al bando

Gli schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato .doc, o comunque in formato editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

- Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;
- Allegato 2 – azione codice 111201-111501 Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;
- ALLEGATO A-111201;
- ALLEGATO B-111501;
- APPENDICE 7 “Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia” di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024;
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- ALLEGATO C: Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni
- ALLEGATO D: Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo.

¹⁶ Si evidenzia che, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna, l'art. 1 co. 244 della L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 85 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 159/2011, riducendo la soglia di partecipazione rilevante dei soggetti su cui effettuare il controllo dal 10% al 5%. Uno schema della casistica e dei soggetti sottoposti al controllo antimafia, e i modelli di dichiarazione utilizzabili, possono essere reperiti sul portale degli Uffici Territoriali di Governo all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/Informazioni-46521.htm>, fine pagina, sezione “documenti scaricabili”.



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



ALLEGATO A

INTERVENTO CODICE 111201

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE DI INTERVENTO

1. OPERAZIONI ATTIVABILI ED ATTIVITA' AMMISSIBILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nel capitolo 2 del Bando.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili nell'ambito dell'intervento di codice 111201.

21- Studi e ricerca

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati:

- all'acquisizione di nuove conoscenze o approfondimenti e completamento di quelle già esistenti, finalizzate a rendere l'attività di pesca più sostenibile, anche attraverso lo studio di misure tecniche a supporto dei Piani di Gestione Locali;
- studi di fattibilità finalizzati alla possibilità di rendere il settore più sostenibile.

22- Condivisione delle conoscenze

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:

- al collegamento in rete e scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese della piccola pesca costiera o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne;
- ad aumentare la condivisione dei dati e a rafforzare i contatti tra gli *stakeholder* e la condivisione delle conoscenze, principalmente attraverso incontri, *workshop*, visite studio o piattaforme digitali.

56- Progetti pilota

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti innovativi finalizzati alla realizzazione di azioni pilota, cioè iniziative relative ad una implementazione iniziale su piccola scala per migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività della piccola pesca costiera, in particolare si sosterranno iniziative pilota quali la sperimentazione di misure tecniche sulla sostenibilità delle attività di pesca, quali ad esempio TAC, Aree di *nursery*, ovvero iniziative pilota per la riduzione degli scarti dando priorità a *follow up* di progetti già realizzati. L'operazione è attivata nell'ambito della sperimentazione di iniziative pilota per la realizzazione di Piani di Gestione Locale predisposti ai sensi dell'art.20 del Regolamento (UE) 2013/1380.

L'Organismo scientifico o tecnico deve convalidare i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato Membro.

2. SELEZIONE AL FINANZIAMENTO

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Criteri di selezione intervento codice 111201

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min	NA	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4 (ULA)=0 C=0 0<R4 (ULA)≤10 C=0,5 R4(ULA)>10 C=1	1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 1<R5≤4 C=0,5 4<R5 C=1	5	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	5	
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	0,5	

SR8	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R8)	R8=SI C=1 R8=NO C=0	0,5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1= media C=0,75 Q1=bassa C=0,5	40	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1	1	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1	
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1	NA	
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	8	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1	
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	1	
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,5 O1=3 C=1	4	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la realizzazione di Piani di Gestione Locali ¹ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	10	

¹ Rif alle misure di cui all'art.20, Reg.1380/2013.

SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la selettività per taglia e/o specie degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci della piccola pesca costiera (O3)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	NA	
SO4	L'iniziativa riguarda la gestione e l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	NA	
SO5	L'iniziativa riguarda investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando o riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art.15 del Regolamento (UE) n.1380/2013 ovvero le catture indesiderate di specie sensibili in accordo al Reg. (UE) 2019/1241 (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	NA	
SO6	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati ad attrezzature che riducono gli impatti causati dall'attività di pesca sugli ecosistemi acquatici e gli habitat marini (O6)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	NA	
SO7	L'iniziativa prevede lo scambio di informazioni tra pescatori e mondo della ricerca e/o la sperimentazione di misure tecniche (aree <i>nursery</i> , TAC) e/o azioni volte alla riduzione delle catture indesiderate e dei rigetti (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	5	
SO8	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico (O8)	O8=NO C=0 O8=SI C=1	1	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare l'acquisizione dei dati anche per alimentare la rete EMODnet (O9)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	1	
TOTALE			100	

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Amministrazione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

Di seguito si riporta una declaratoria per la valutazione dei criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile

T2	Minore età del rappresentante legale	Minore età del legale rappresentante,
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	Non applicabile
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari al valore massimo.
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso la distribuzione a gradini
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc.	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di altri soggetti quali ad esempio istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, ovvero associazioni di categoria, o altre associazioni; pertanto, si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto da più soggetti qualificati, tra quelli ammessi a partecipare
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR8	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della

		piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Non applicabile
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia

	ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento.
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la realizzazione di Piani di Gestione Locali	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per la predisposizione di un Piano Locale di Gestione predisposto sulla base di misure tecniche ai sensi dell'art.20 del Regolamento (UE) 2013/1380
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la selettività per taglia e/o specie degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci della piccola pesca costiera	Non applicabile
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143	Non applicabile
SO5	L'iniziativa riguarda investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rifiuti evitando o riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art.15 del Regolamento (UE) n.1380/2013 ovvero le catture indesiderate di specie sensibili in accordo al Reg. (UE) 2019/1241	Non applicabile
SO6	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati ad attrezzature che riducono gli impatti causati dall'attività di pesca sugli ecosistemi acquatici e gli habitat marini	Non applicabile
SO7	L'iniziativa prevede lo scambio di informazioni tra pescatori e	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere almeno una delle azioni

	mondo della ricerca e/o la sperimentazione di misure tecniche (aree <i>nursery</i> , TAC) e/o azioni volte alla riduzione delle catture indesiderate e dei rigetti	indicate. In caso contrario, il valore del coefficiente C è pari a 0.
SO8	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 10 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche uguali ovvero complementari nell'ambito di un PLG a tal fine predisposto o nell'ambito dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno deve prevedere investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 10 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche uguali ovvero complementari nell'ambito di un PLG a tal fine predisposto o nell'ambito dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO9	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare l'acquisizione dei dati anche per alimentare la rete EMODnet	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente ad investimenti finalizzati all'acquisizione di dati meteo marini e biologici anche per alimentare la rete europea EMODnet sul totale dell'investimento del progetto

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA SPESA

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle operazioni attivabili dall'intervento di codice 111201, le principali categorie di cui al capitolo 5.3 riguardano:

a) Spese per il personale

Relativamente al costo del personale impegnato in attività di ricerca e sviluppo la quantificazione delle spese dovrà essere fatta utilizzando l'Opzione di Costo Standard (OCS) "*Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo*" vigente all'atto di presentazione della domanda di aiuto ed allegato con la lettera D al presente bando. Per i profili di personale non presenti nell'OCS si dovrà far riferimento ai regolamenti interni dell'Ente ovvero ai contratti collettivi vigenti

b) Spese per beni e servizi

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richieda una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

E' ammessa la spesa per noleggio di imbarcazioni da pesca armate dalle imprese aderenti alle Associazioni ed Organizzazioni di settore riconosciute dallo Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), c), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022. In questo caso il richiedente dovrà necessariamente utilizzare le Opzioni di Costo Standard "*Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni*" relative al noleggio imbarcazioni da pesca vigenti al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento, per la quantificazione del servizio di noleggio imbarcazioni da pesca e

seguirne le piste di controllo per le fasi di rendicontazione e riportate nell'allegato C al presente Bando. La scelta delle caratteristiche in termini di lunghezza e di attrezzi utilizzati, nonché del numero e l'ubicazione delle uscite per la realizzazione dell'iniziativa è in capo all'organismo scientifico.

Nel corso dell'attività di ricerca le entrate nette generate dalla vendita del prodotto catturato sono detratte dalla spesa ammissibile inerente all'intervento conformemente all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per entrate nette s'intendono i redditi dei pescatori dalla prima vendita del pesce catturato. Nel caso di specie, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario è tenuto alla presentazione della documentazione attestante l'eventuale prima vendita di prodotti ittici catturati (DDT, Fatture, Scontrini fiscali etc) nelle stesse ore di attività di ricerca. In alternativa dovrà dimostrare che tutto il prodotto pescato è stato devoluto in beneficenza.

c) Spese generali

Per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario il richiedente potrà richiedere un importo forfettario pari al 7 % dei costi diretti ammissibili.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;

- le spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, non è prevista la verifica sulla congruità di tali costi essendo tale spesa imputata in modo forfettario come previsto dall'art.54 primo comma lett.a) del Reg. (UE) 2021/1060.

3.2 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di

ripopolamento sperimentale;

- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg.(UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg.(UE) 2021/1139.

ALLEGATO B

INTERVENTO CODICE 111501

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE DI INTERVENTO

1. OPERAZIONI ATTIVABILI ED ATTIVITA' AMMISSIBILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nel capitolo 2 del Bando.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili nell'ambito dell'intervento di codice 111501.

21- Studi e ricerca

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati:

- all'acquisizione di nuove conoscenze o approfondimenti e completamento di quelle già esistenti, finalizzata a rendere l'attività di pesca più sostenibile, anche attraverso lo studio di misure tecniche a supporto dei piani di gestione a carattere nazionale ovvero europei; in tale contesto si sosterranno investimenti finalizzati alla studio e le ricerche finalizzate alla valutazione dell'assegnazione delle possibilità di pesca per stock e sistemi di pesca soggette a contingentamento (quote di cattura ovvero di giornate di pesca);
- studi di fattibilità finalizzati alla possibilità di rendere il settore più sostenibile.

22- Condivisione delle conoscenze

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:

- al collegamento in rete e scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese della pesca o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne;
- ad aumentare la condivisione dei dati, anche in relazione alla rete europea EMODnet e a rafforzare i contatti tra gli stakeholder e la condivisione delle conoscenze, principalmente attraverso incontri, *workshop*, visite studio o piattaforme digitali.

56- Progetti pilota

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti innovativi finalizzati alla realizzazione di azioni pilota, cioè iniziative relative ad una implementazione iniziale su piccola scala, sia per migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività di pesca, che per potenziare la competitività delle imprese. In tale contesto potranno essere realizzate iniziative pilota finalizzate a sperimentare la possibilità dell'assegnazione delle possibilità di pesca per stock e segmenti di pesca soggette a contingentamento.

2. SELEZIONE AL FINANZIAMENTO

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Criteri di selezione intervento codice 111501

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min	NA	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4 (ULA)=0 C=0 0<R4 (ULA)≤10 C=0,5 R4(ULA)>10 C=1	1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 1<R5≤4 C=0,5 4<R5 C=1	5	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	5	
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	0,5	

SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 (R8)	R8=180 C=0 R8=730 C=1	NA	
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R8)	R8=SI C=1 R8=NO C=0	0,5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1= media C=0,75 Q1=bassa C=0,5	40	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1	1	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1	
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1	NA	
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	8	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1	
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	1	
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				

SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,5 O1=3 C=1	6	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la realizzazione di Piani di Gestione Locali ¹ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	10	
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la selettività per taglia e/o specie degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci (O3)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	NA	
SO4	L'iniziativa riguarda la gestione e l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	NA	
SO5	L'iniziativa riguarda investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando o riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art.15 del Regolamento (UE) n.1380/2013 ovvero le catture indesiderate di specie sensibili in accordo al Reg. (UE) 2019/1241 (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	NA	
SO6	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati ad attrezzature che riducono gli impatti causati dall'attività di pesca sugli ecosistemi acquatici e gli habitat marini (O6)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	NA	
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare l'acquisizione dei dati anche per alimentare la rete EMODnet (O7)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
TOTALE			100	

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Amministrazione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

Di seguito si riporta una declaratoria per la valutazione dei criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile
T2	Minore età del rappresentante legale	Minore età del legale rappresentante,
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		

¹ Rif alle misure di cui all'art.20, Reg.1380/2013.

SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	Non applicabile
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari al valore massimo.
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso la distribuzione a gradini
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc.	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di altri soggetti quali ad esempio istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, ovvero associazioni di categoria, o altre associazioni; pertanto, si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto da più soggetti qualificati, tra quelli ammessi a partecipare
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art. 20 del Reg. (UE) 2021/1139	Non applicabile
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale

		adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Non applicabile
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri

	dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento.
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la realizzazione di Piani di Gestione Locali	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per la predisposizione di un Piano Locale di Gestione predisposto sulla base di misure tecniche ai sensi dell'art.20 del Regolamento (UE) 2013/1380
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la selettività per taglia e/o specie degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci della piccola pesca costiera	Non applicabile
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143	Non applicabile
SO5	L'iniziativa riguarda investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando o riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art.15 del Regolamento (UE) n.1380/2013 ovvero le catture indesiderate di specie sensibili in accordo al Reg. (UE) 2019/1241	Non applicabile
SO6	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati ad attrezzature che riducono gli	Non applicabile

	impatti causati dall'attività di pesca sugli ecosistemi acquatici e gli habitat marini	
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare l'acquisizione dei dati anche per alimentare la rete EMODnet	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente ad investimenti finalizzati all'acquisizione di dati meteo marini e biologici anche per alimentare la rete europea EMODnet sul totale dell'investimento del progetto

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA SPESA

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle operazioni attivabili dall'intervento di codice 111501, le principali categorie di cui al capitolo 5.3 riguardano:

a) Spese per il personale

Relativamente al costo del personale impegnato in attività di ricerca e sviluppo la quantificazione delle spese dovrà essere fatta utilizzando l'Opzione di Costo Standard (OCS) *“Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo”* vigente all'atto di presentazione della domanda di aiuto ed allegato con la lettera D al presente bando. Per i profili di personale non presenti nell'OCS si dovrà far riferimento ai regolamenti interni dell'Ente ovvero ai contratti collettivi vigenti

b) Spese per beni e servizi

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pigni fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;

- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

E' ammessa la spesa per noleggio di imbarcazioni da pesca armate dalle imprese aderenti alle Associazioni ed Organizzazioni di settore riconosciute dallo Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), c), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022. In questo caso il richiedente dovrà necessariamente utilizzare le Opzioni di Costo Standard "*Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni*" relative al noleggio imbarcazioni da pesca vigenti al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento, per la quantificazione del servizio di noleggio imbarcazioni da pesca e seguirne le piste di controllo per le fasi di rendicontazione e riportate nell'allegato C al presente Bando. La scelta delle caratteristiche in termini di lunghezza e di attrezzi utilizzati, nonché del numero e l'ubicazione delle uscite per la realizzazione dell'iniziativa è in capo all'organismo scientifico.

Nel corso dell'attività di ricerca le entrate nette generate dalla vendita del prodotto catturato sono detratte dalla spesa ammissibile inerente all'intervento conformemente all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per entrate nette s'intendono i redditi dei pescatori dalla prima vendita del pesce catturato. Nel caso di specie, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario è tenuto alla presentazione della documentazione attestante l'eventuale prima vendita di prodotti ittici catturati (DDT, Fatture, Scontrini fiscali etc) nelle stesse ore di attività di ricerca. In alternativa dovrà dimostrare che tutto il prodotto pescato è stato devoluto in beneficenza.

c) Spese generali

Per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario il richiedente potrà richiedere un importo forfettario pari al 7 % dei costi diretti ammissibili.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- le spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, non è prevista la verifica sulla congruità di tali costi essendo tale spesa imputata in modo forfettario come previsto dall'art.54 primo comma lett.a) del Reg. (UE) 2021/1060.

3.2 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contrattati dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg.(UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg.(UE) 2021/1139.

APPENDICE 7 – REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA

SOMMARIO DELL'APPENDICE

DIRITTO AL SOSTEGNO	182
1. Accettazione della Concessione	182
2. Revoca del sostegno per Decadenza sanzionatoria	183
3. Revoca del sostegno per Recesso (Rinuncia)	184
OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO	185
4. Obblighi vari a carico del beneficiario	185
5. Obblighi in materia di Tracciabilità Finanziaria	185
6. Cronoprogramma fisico e finanziario e Monitoraggio	186
7. Obblighi di mantenimento dei requisiti di ammissibilità e valutazione	187
8. Obblighi in materia di pubblicità dell'operazione	187
9. Obblighi in materia di conservazione della documentazione	187
STABILITÀ DELL'OPERAZIONE	188
10. Obblighi a garanzia della Stabilità dell'operazione	188
11. Controlli successivi alla realizzazione dell'operazione	189
RIMODULAZIONE DELLA CONCESSIONE	189
12. Gara e aggiudicazione	189
13. Varianti e variazioni in corso d'opera	190
14. Proroga	192
EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E REGOLARITÀ DELLA SPESA	193
15. Modalità di erogazione del sostegno	193
16. Erogazione dell'Anticipazione	194
17. Erogazione dell'Acconto e del Saldo	194
18. Riconoscimento della spesa per costi reali	195
19. Riconoscimento della spesa per costi reali, già sostenuta	198
20. Riconoscimento della spesa per costi semplificati (OCS)	200
DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO	200
21. Trattamento dei dati personali. Rinvio	200
22. Ambito di applicazione del presente documento	200

DIRITTO AL SOSTEGNO

1. Accettazione della Concessione

Il diritto del beneficiario al sostegno si perfeziona con l'accettazione della Concessione; il beneficiario decade dal diritto per Revoca, disposta dall'Amministrazione d'ufficio, per inosservanza del beneficiario degli obblighi a proprio carico (Decadenza sanzionatoria), o a richiesta del beneficiario, per Rinuncia volontaria (Recesso).

Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno, il beneficiario è tenuto ad avviare la realizzazione dell'operazione e a darne comunicazione al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. La comunicazione è resa a mezzo Posta Elettronica Certificata¹, ed è corredata dalle seguenti informazioni e documenti:

- 1) accettazione espressa e incondizionata del sostegno concesso, che riporti gli estremi della Concessione;
- 2) indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'operazione, per lo scambio di informazioni e documenti (la stessa con cui è resa la comunicazione in questione);
- 3) dichiarazione di accollo della totalità degli oneri di spesa eccedenti l'importo di finanziamento pubblico concesso, indicati nella Concessione, necessari alla realizzazione e funzionalizzazione dell'operazione;

¹ Come stabilito dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, con il quale è stata data attuazione all'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 82 del 7 marzo 2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, che prevede che a partire dal 2013 lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici certificati.

- 4) comunicazione di avvio dell'operazione;
- 5) comunicazione di avvio delle procedure di gara, comunicazione dei CIG, e data prevista per l'ultimazione delle procedure di aggiudicazione (in caso di beneficiario stazione appaltante);
- 6) comunicazione di inizio lavori, con la relativa documentazione del caso (SCIA, DIA, Consegna lavori, ecc.);
- 7) coordinate del conto corrente dedicato all'operazione e le generalità e codice fiscale delle persone abilitate ad operarvi, oppure coordinate del conto corrente tenuto presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia (in caso di beneficiario ente pubblico)²;
- 8) generalità, codice fiscale, recapiti del RUP, e copia conforme dei documenti di conferimento dell'incarico (in caso di beneficiario stazione appaltante);
- 9) generalità, codice fiscale, recapiti del Direttore dei Lavori nominato, e copia conforme dei documenti di conferimento dell'incarico (in caso di beneficiario stazione appaltante);
- 10) copia conforme dei documenti di conferimento di altri incarichi pertinenti all'operazione, o di cui al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- 11) indirizzo del responsabile per il beneficiario, presso cui è conservata tutta la documentazione amministrativa, progettuale, tecnica e contabile, relativa all'operazione;
- 12) dichiarazione che, per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti e non ha richieste di finanziamento in corso a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
- 13) dichiarazione di impegno a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare l'andamento dell'operazione, e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale, richieste dall'Amministrazione o previste dalla disciplina dell'operazione;
- 14) dichiarazione di impegno a garantire l'accesso agli immobili, e ai luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzature, interessati dall'operazione, e consentire presso di essi i legittimi controlli, nonché a garantire l'accesso alla documentazione, direttamente o indirettamente afferente all'operazione che l'Amministrazione intenderà visionare o acquisire, assicurando collaborazione e supporto nelle operazioni di verifica, controllo, e sopralluogo;
- 15) copia conforme dei contratti e delle conferme d'ordine, come descritti nel presente documento [\(si veda il punto 18\)](#);
- 16) cronoprogramma fisico e finanziario dettagliato;
- 17) eventuale altra documentazione prevista nello specifico Bando di sostegno.

La mancata accettazione espressa e incondizionata da parte del beneficiario non consente di perfezionare giuridicamente il vincolo per la Regione Campania e, pertanto, comporta la revoca del Decreto di concessione del sostegno.

2. Revoca del sostegno per Decadenza sanzionatoria

La decadenza dal sostegno è configurata dalla normativa come totale o parziale a seconda della violazione. La decadenza è parziale in relazione alla inosservanza riferibile a parte soltanto dell'operazione, alla parziale realizzazione dell'operazione, o alla minore spesa riconosciuta a consuntivo, e sempre che non ne risulti pregiudicata la regolarità, la funzionalità e la finalità dell'intera operazione. Sono sempre salve le ipotesi di più gravi violazioni e sanzioni.

La revoca è disposta per iniziativa dell'Amministrazione, che può rilevarne le cause, o riceverne notizia da altri Organi di controllo, in qualunque momento, e in qualunque fase di verifica e controllo, in corso di realizzazione o nel successivo periodo di stabilità dell'operazione.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241 del 7 agosto 1990, assegnando un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di decadenza e revoca l'importo della spesa ammissibile e del sostegno concesso sono corrispondentemente ridotti (in caso di revoca è parziale), o azzerati (in caso di revoca totale).

² I pagamenti delle provvidenze finanziarie dell'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (ai sensi dell'articolo 1 comma 1052 della Legge 296 del 27 dicembre 2006) e che in caso mancata o errata dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) il sostegno non potrà essere erogato, e l'Amministrazione non potrà esserne ritenuta responsabile.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile il recupero è disposto anche a mezzo decurtazione di pari importo di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul medesimo fondo.

Al ricevimento del provvedimento di revoca o di rimodulazione, con contestuale recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. La richiesta di restituzione non è subordinata all'escussione dell'eventuale polizza fidejussoria che assiste l'operazione. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia la fase di esecuzione forzata.

Al fine di accertare la sussistenza di irregolarità, o nel caso di irregolarità accertate, possono essere effettuati, o promossi presso altre Amministrazioni o Autorità, ulteriori controlli rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Ai sensi degli articoli 71 e 75 del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo effettuato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ne emerga la non veridicità, il dichiarante decade dai benefici conseguenti. Per lo stesso caso, l'articolo 76 del medesimo decreto dispone anche sanzioni penali, e il Bando di sostegno, o altre disposizioni di legge o adottate dall'AdG, possono disporre l'esclusione da nuove procedure di sostegno a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, e successivi programmi.

Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

La revoca per decadenza sanzionatoria può essere disposta dall'Amministrazione anche dopo la conclusione dell'operazione, per inosservanza degli obblighi a carico del beneficiario nel periodo di Stabilità dell'operazione, come illustrati nel presente documento ([si veda il punto 7](#) e [si veda il punto 8](#) e [si veda il punto 10](#) e [si veda il punto 11](#)).

In ogni caso, ogni incoerenza, irregolarità o anomalia, nella documentazione, nella realizzazione dell'operazione, o nel suo mantenimento, può essere rilevata in qualsiasi momento, nel corso della realizzazione come nel periodo di Stabilità dell'operazione, anche se già rilevabile in precedenza.

3. Revoca del sostegno per Recesso (Rinuncia)

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) è possibile sia prima che dopo la concessione, oltre che nel periodo di stabilità dell'operazione.

La rinuncia può essere anche parziale, ovvero riferita a parte dell'operazione; resta fermo che il beneficiario deve garantire il mantenimento della funzionalità dell'operazione stessa.

In ogni caso, sono cause ostative alla rinuncia:

- a) l'avvenuto avvio di un procedimento di revoca per decadenza;
- b) l'avvenuta comunicazione al beneficiario dell'avvio di un Controllo in loco;
- c) l'avvenuta comunicazione al beneficiario, della presenza di irregolarità, con riferimento a una domanda presentata;
- d) l'avvenuta comunicazione al beneficiario dell'esito negativo di controlli, dovuto a cause che sono ostative alla concessione del sostegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

La rinuncia deve essere richiesta al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. La richiesta deve essere debitamente giustificata e documentata. Sulla documentazione è eseguita una verifica di regolarità e veridicità, e di mancanza di cause ostative.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla richiesta. Il provvedimento è notificato al beneficiario.

La Rinuncia può essere presentata all'Amministrazione anche dopo la conclusione dell'operazione, per recedere dal vincolo degli obblighi a carico del beneficiario nel periodo di Stabilità dell'operazione. Oltre alle disposizioni del presente paragrafo si applicano le altre pertinenti disposizioni del presente documento ([si veda il punto 7](#) e [si veda il punto 10](#)).

OBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

4. Obblighi vari a carico del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a:

- a) utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato; è tenuto, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi di progetto, e a non sottrarre quanto finanziato alle finalità dell'operazione stessa;
- b) realizzare l'intera operazione, nel rispetto della tempistica concessa, in conformità al progetto originario o di variante approvato, e a presentare la domanda di erogazione del saldo del sostegno concesso entro il termine fissato nel presente documento ([si veda il punto 17](#)). L'eventuale realizzazione parzialmente conforme, o minore spesa ammessa a consuntivo, non può essere inferiore al 51% del costo totale, fermo il rispetto della funzionalità e delle finalità originarie dell'operazione;
- c) utilizzare un sistema di contabilità separato o una codifica contabile adeguata, a norma dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, vale a dire eseguire tutte le transazioni in entrata e in uscita pertinenti all'operazione: per i beneficiari soggetti privati, su un unico conto corrente appositamente aperto per l'operazione e ad essa dedicato; per i beneficiari soggetti pubblici, sul conto corrente tenuto presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia, osservando i principi di corretta registrazione delle operazioni nelle scritture contabili, per assicurarne l'evidenza e l'univocità;
- d) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, su richiesta dell'Amministrazione, per consentirle di monitorare l'andamento dell'operazione, e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- e) garantire l'accesso agli immobili, imbarcazioni, e luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzature, interessati dall'operazione, dove potranno essere effettuati i legittimi controlli previsti dalla normativa applicabile al finanziamento;
- f) garantire l'accesso alla documentazione, direttamente o indirettamente afferente all'operazione, che l'Amministrazione intenderà visionare o acquisire;
- g) assicurare collaborazione e supporto nelle operazioni di verifica, controllo, e sopralluogo, e in generale in tutte le fasi del procedimento di finanziamento;
- h) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di sostegno che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- i) astenersi dal richiedere o percepire, per l'operazione o per singole spese dell'operazione, altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- j) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché le disposizioni del Bando di sostegno di riferimento, durante tutta la realizzazione e fino al termine di garanzia della Stabilità dell'operazione;
- k) garantire, il più possibile, in ogni fase della procedura di sostegno, l'uso della Posta Elettronica Certificata per ogni comunicazione e trasmissione di documenti, e il ricorso a documentazione informatica, in formato immutabile e aperto ("open data"), preferibilmente in estensione .pdf/A o equivalente, firmata in modalità digitale (o elettronica, secondo le indicazioni dei responsabili del procedimento)³.

Ulteriori obblighi a carico del beneficiario possono essere riportati nel provvedimento di concessione del finanziamento.

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi posti a proprio carico potrà incorrere nella non ammissione al sostegno di parte della spesa sostenuta, o nella più grave revoca del sostegno per decadenza sanzionatoria, di cui al presente documento ([si veda il punto 2](#)).

5. Obblighi in materia di Tracciabilità Finanziaria

Ai fini della correttezza delle operazioni di spesa, il beneficiario è tenuto a operare tutti i movimenti finanziari esclusivamente su un conto corrente bancario appositamente aperto (anche presso Poste Italiane spa) e dedicato all'operazione. Il beneficiario è tenuto a comunicare gli estremi del conto e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, con la comunicazione di accettazione del sostegno, di cui al presente documento ([si veda il punto 1](#)), oltre che a comunicare ogni modifica degli stessi dati. Fanno eccezione i beneficiari soggetti pubblici, obbligati al conto corrente tenuto presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia.

Ai fini della corretta esecuzione della spesa il beneficiario è tenuto a effettuare ogni pagamento con bonifico bancario, spiccato dal conto corrente dedicato (o quello proprio di Tesoreria Unica). La mancata osservanza di questo obbligo è

³ Il beneficiario deve attenersi il più possibile alle disposizioni del Decreto Legislativo 82 del 7 marzo 2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e in particolare degli articoli 20 e 65.

causa di inammissibilità della spesa eseguita in violazione. Ogni movimento deve risultare nel conto corrente dedicato, il cui estratto, fornito di volta in volta all'Amministrazione concedente, deve coprire tutta la sua durata, dall'apertura alla chiusura.

Il beneficiario è tenuto a riportare, e a far riportare ai propri fornitori, sugli atti e documenti pertinenti l'operazione, i dati, e in particolare CUP e CIG (quest'ultimo laddove pertinente), secondo le disposizioni in tema di rendicontazione rese dal Bando di sostegno, dal provvedimento di Concessione, e nel presente documento ([si veda il punto 5](#) e [si veda il punto 18](#)).

In particolare, ogni fattura pertinente all'operazione, deve obbligatoriamente riportare il CUP e il CIG (quest'ultimo laddove pertinente). La mancata indicazione del CUP e del CIG in fattura è causa di inammissibilità della spesa che essa rappresenta⁴.

In particolare, ancora, ogni bonifico bancario pertinente all'operazione, deve obbligatoriamente riportare il CUP e il CIG (quest'ultimo laddove pertinente), in tutti i casi in cui il sostegno sia interessato, a qualsiasi titolo, a lavori, servizi e forniture pubblici⁵. In tali casi, la mancata indicazione del CUP e del CIG nel bonifico bancario è causa di inammissibilità della spesa che esso rappresenta.

Circa l'obbligo di indicazione del CUP in fattura, si precisa che ne sono esentate le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, e quelle emesse prima dell'attribuzione del CUP (laddove il Bando di sostegno le ammetta). In tali casi, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, è garantita mediante l'emissione di nota di credito volta ad annullare la fattura non indicante il CUP e successiva emissione di nuova fattura completa di CUP, il tutto entro l'anno dall'emissione della fattura priva di CUP; oppure mediante integrazione elettronica della fattura, da conservare unitamente ad essa, se decorso un anno dalla sua emissione⁶; o ancora, per le fatture di fornitore estero, mediante apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, con scrittura indelebile, anche a timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)⁷. Si precisa che le integrazioni appena descritte non hanno alcun risvolto sugli adempimenti fiscali da farsi o compiuti.

6. Cronoprogramma fisico e finanziario e Monitoraggio

Il Cronoprogramma è uno schema che riporta il grado di realizzazione dell'operazione, previsto di norma su base mensile, fino alla sua ultimazione, sia con riferimento alla realizzazione fisica che all'esborso della spesa da parte del beneficiario; nel cronoprogramma sono indicate anche le scadenze alle quali il beneficiario prevede di richiedere ogni singola erogazione del sostegno all'Amministrazione concedente.

Il Cronoprogramma è inoltrato, al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno, la prima volta in occasione dell'accettazione del sostegno.

Il beneficiario, nel caso rilevi l'impossibilità di rispettare le previsioni di spesa, e soprattutto le scadenze previste per le domande di erogazione, comunica allo stesso responsabile l'aggiornamento del Cronoprogramma; l'aggiornamento è comunicato anche concluso il procedimento di verifica sugli atti di gara, illustrato nel presente documento ([si veda il punto 12](#)), e quello di variante, illustrato nel presente documento ([si veda il punto 13](#)).

Nel mese di settembre di ogni anno il beneficiario inoltra allo stesso Responsabile la conferma o l'aggiornamento del Cronoprogramma ultimo trasmesso.

In qualsiasi momento, nel corso della realizzazione dell'operazione, a richiesta dell'Amministrazione, il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione di spesa e la Scheda di riepilogo fatture aggiornati; questo al fine del costante svolgimento del monitoraggio fisico e finanziario sull'operazione, o della certificazione della spesa.

⁴ Ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Decreto Legge 13 del 24 febbraio 2023.

⁵ Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 136 del 13 agosto 2010.

⁶ L'integrazione va unita all'originale, utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto "TD20", secondo le modalità indicate dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate 13/E del 2 luglio 2018 e soprattutto 14/E del 17 giugno 2019, a cui si rinvia.

⁷ Comunicazione da farsi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, come stabilito dall'articolo 1 comma 3-bis lettera b) del Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015, salvi i casi di comunicazione non dovuta ai sensi dello stesso comma.

7. Obblighi di mantenimento dei requisiti di ammissibilità e valutazione

Ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, per il periodo che corre dalla presentazione della domanda di sostegno fino a 5 anni dopo l'esecuzione del pagamento finale il beneficiario deve rispettare tutte le condizioni previste dallo stesso articolo 11, a pena della restituzione del sostegno percepito, in conformità dell'articolo 44 dello stesso Regolamento e dell'articolo 103 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Per lo stesso periodo, il beneficiario deve rispettare tutte le condizioni previste dall'articolo 136 del Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018.

Sempre per lo stesso periodo, il beneficiario deve mantenere tutti i requisiti posti dal Bando di sostegno come condizione di ammissibilità al sostegno. La variazione degli elementi posti dal Bando di sostegno a base della valutazione per l'attribuzione del punteggio non può comportare una modifica del punteggio attribuibile, tale da far perdere all'operazione stessa la priorità e la posizione utile in graduatoria per l'accesso al sostegno.

Per pagamento finale si intende lo stesso momento indicato per la decorrenza del periodo di Stabilità dell'operazione, come disciplinata o nel presente documento ([si veda il punto 10](#)).

8. Obblighi in materia di pubblicità dell'operazione

Gli oneri di pubblicità dell'operazione, a carico del beneficiario, sono previsti all'articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021; il quale dispone che i beneficiari sono tenuti a:

- fornire, sul proprio sito web, ove esista, e sui propri siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando l'entità del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre in modo visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che evidenzia il sostegno dell'Unione;
- (qualora l'operazione abbia un costo complessivo superiore a € 100.000,00, e comporti investimenti materiali o installazione di attrezzature acquistate) esporre in modo chiaramente visibili al pubblico, targhe o cartelloni permanenti in cui compare l'emblema dell'Unione, che siano conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX dello stesso Regolamento⁸, a partire già dall'avvio materiale dell'operazione;
- (qualora l'operazione non rientri in quelle di cui alla lettera c) esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3, o un display elettronico equivalente, che rechi informazioni sull'operazione, e evidenzia il sostegno dell'Unione; (in caso di beneficiario persona fisica) garantire, per quanto possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno dell'Unione, in un luogo visibile al pubblico o mediante display elettronico;
- (qualora trattasi di operazione di importanza strategica o il cui costo totale sia superiore a € 10.000.000,00), organizzare un evento o un'attività di comunicazione, secondo opportunità, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'AdG.

L'articolo 47 dello stesso Regolamento rimarca che i beneficiari sono tenuti, nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione, a utilizzare l'emblema dell'Unione⁹ in conformità alle disposizioni del già citato Allegato IX al medesimo Regolamento.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui ai citati articoli 47 e 50, e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, il RAdG è tenuto all'applicazione di misure di soppressione del sostegno, fino al 3% dell'importo spettante all'operazione interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità.

9. Obblighi in materia di conservazione della documentazione

Tutti i documenti pertinenti all'operazione, giustificativi di quanto realizzato e delle spese sostenute, devono essere conservati dal beneficiario per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui gli è stato effettuato il pagamento finale.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

⁸ Confronta <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060&qid=1724158279772>.

⁹ Confronta https://commission.europa.eu/resources-partners/european-commission-visual-identity_en?preflang=it.

I documenti dovranno essere conservati in originale cartaceo o elettronico, o in forma di copia autenticata. Gli eventuali supporti elettronici devono essere quelli comunemente accettati, in linea con gli standard di sicurezza e i requisiti giuridici nazionali.

Per pagamento finale si intende lo stesso momento indicato per la decorrenza del periodo di Stabilità dell'operazione, come disciplinata o nel presente documento [\(si veda il punto 10\)](#).

STABILITÀ DELL'OPERAZIONE

10. Obblighi a garanzia della Stabilità dell'operazione

A garanzia della stabilità dell'operazione sono imposti al beneficiario vincoli di non alienabilità, vincoli di destinazione, e impegni ex post, previsti all'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e di seguito riportati.

Nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il sostegno erogato è restituito dal beneficiario all'Amministrazione, laddove entro 5 anni dal pagamento finale, si verifichi:

- a) una cessazione o una ri-localizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- b) un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

L'importo è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore"¹⁰.

L'AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI¹¹.

Il sostegno erogato per investimenti in infrastrutture è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro 10 anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI¹², (nel qual caso è comunque dovuta la comunicazione all'Amministrazione che ha concesso il sostegno). Qualora il contributo del Programma assuma la forma di Aiuto di Stato, il periodo di 10 anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di Aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di 5 anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini di pertinenza dell'Amministrazione che ha erogato il sostegno.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di 5 anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nello specifico:

- o ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, un peschereccio dell'Unione cui è stato erogato un sostegno in virtù del FEAMPA non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno 5 anni dal pagamento finale per l'operazione che ha goduto del sostegno;
- o la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di 5 anni;
- o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5 anni.

¹⁰ Per la cui definizione, e casistica esemplificativa, si rimanda al documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA 2021/2027, oltre che alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17 dicembre 1970), consultabile all'indirizzo web <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61970CJ0011&from=IT>

¹¹ Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese sono state definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, GUUE L 124 del 20 maggio 2003, pagina 36.

¹² Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese sono state definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, GUUE L 124 del 20 maggio 2003, pagina 36.

È salvo il particolare caso di sostituzione, prima della scadenza del termine dei 5 anni, del bene acquistato, con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti; in tal caso, il beneficiario deve presentare preventiva richiesta di autorizzazione al RAdG, il quale rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, appunto, dimostra che il nuovo bene da acquisire abbia medesime o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata, o adeguata, per la realizzazione di un progetto (ad esempio: imbarcazione al servizio di impianti acquicoli o al servizio di attività di pesca – V e VI categoria; o imbarcazione per attività di charter nautico o trasporto passeggeri), la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale, nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione¹³.

Il beneficiario, inoltre, è obbligato, per tutto il periodo vincolativo:

- al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e valutazione, come illustrato nel presente documento [\(si veda il punto 7\)](#);
- al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento;
- alla conservazione dei documenti giustificativi di spesa, opportunamente organizzati, e all'esibizione in caso di legittimi controlli svolti dall'Amministrazione e dalle Autorità competenti.

In caso di inosservanza di detti obblighi, l'Amministrazione concedente il sostegno avvia il procedimento di Decadenza sanzionatoria e Revoca della Concessione del sostegno, come illustrata nel presente documento [\(si veda il punto 2\)](#).

Si precisa che i termini sopra riportati decorrono dal pagamento finale, intendendosi per esso la data della quietanza del Mandato di pagamento, in favore del beneficiario, a titolo di Saldo del sostegno.

Su beni immobili, e sui beni mobili registrati, il vincolo di destinazione è costituito per atto unilaterale registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, o presso il Pubblico Registro Automobilistico. Sui pescherecci, il vincolo è annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, e registrato nel sistema informatico dell'AdG, sezione Flotta da Pesca.

11. Controlli successivi alla realizzazione dell'operazione

Dal momento della chiusura l'operazione è soggetta ai così detti Controlli ex post, finalizzati a verificare il funzionamento dell'operazione e l'osservanza degli obblighi in capo al beneficiario, successivi alla realizzazione dell'operazione illustrati nel presente documento [\(si veda il punto 11\)](#), agli obblighi di Pubblicità dell'operazione illustrati nel presente documento [\(si veda il punto 8\)](#), agli obblighi di Mantenimento dei requisiti illustrati nel presente documento [\(si veda il punto 7\)](#), e agli obblighi di Stabilità dell'operazione illustrati nel presente documento [\(si veda il punto 10\)](#).

Inoltre, anche dopo la sua conclusione, l'operazione è soggetta alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

In tutti i casi, il beneficiario è tenuto a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie a richiesta dell'Amministrazione, garantire l'accesso a luoghi, beni e documenti pertinenti all'operazione, nonché assicurare collaborazione e supporto, a richiesta dell'Amministrazione, per l'espletamento di dette verifiche.

RIMODULAZIONE DELLA CONCESSIONE

12. Gara e aggiudicazione

Il beneficiario soggetto pubblico: se stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, è tenuto all'osservanza delle norme in materia di contratti ed evidenza pubblica di cui al medesimo Decreto; se Amministrazione Pubblica ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, è tenuto all'osservanza delle vigenti norme in materia di conferimenti degli incarichi al proprio interno e all'esterno¹⁴.

¹³ Così come disposto nel documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" adottato dall'AdG, al paragrafo 10.

¹⁴ In proposito si richiamano, a titolo meramente indicativo, il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, il Decreto Presidente della Repubblica 195 del 5 ottobre 2010, il Decreto Legislativo 39 del 8 aprile 2013, e lo stesso Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.

Il beneficiario soggetto privato è tenuto all'osservanza dello stesso codice nei casi in cui è tenuto all'osservanza della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 13 della stessa Direttiva.

In questi casi il beneficiario, espletata la procedura di gara e relativo affidamento, è tenuto a presentare, al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno, la seguente documentazione, sempre salvo quanto disposto dal Bando di sostegno e dall'atto di Concessione, e quanto richiesto di volta in volta dal Rdl:

- 1) copia degli atti di gara o preliminari alla gara (atti della progettazione non inoltrati o successivi alla domanda di sostegno, nomina del verificatore, atti della verifica, nomina del RUP, determinazione a contrarre, bando, capitolato, pubblicazioni, commissioni, verbale di gara, aggiudicazione, verbale di consegna, contratto di appalto dei lavori registrato, ecc.);
- 2) dichiarazione, resa dal suddetto Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, circa l'accertata regolarità delle norme di sicurezza sul lavoro allestite nel cantiere ovvero adottate in conformità delle disposizioni vigenti e del "piano della sicurezza";
- 3) copia degli atti di conferimento degli incarichi interni, e a consulenti esterni, (ricerca delle professionalità interna all'Ente, selezione interna o esterna, contratto, ecc.);
- 4) copia degli altri atti di aggiornamento del progetto finanziato (approvazione nuovo quadro economico, adeguamento del cronoprogramma dei lavori, ecc.);
- 5) altra documentazione eventualmente indicata nello specifico Bando di sostegno.

Sulla documentazione è eseguita una verifica di regolarità della procedura, del nuovo quadro economico, e della coerenza con l'operazione; a seguito della verifica, se del caso, è aggiornato l'importo della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla richiesta; detto termine è sospeso nei casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata al Responsabile del procedimento (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento). Il provvedimento è notificato al beneficiario.

Ricevuta il provvedimento conclusivo il beneficiario inoltra al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno l'aggiornamento del Cronoprogramma dettagliato, come descritto nel presente documento [\(si veda il punto 6\)](#).

Salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, ai beneficiari soggetti pubblici può essere erogata la sola Anticipazione anche prima della verifica sulla documentazione di gara; ai beneficiari soggetti privati che siano anche stazioni appaltanti, invece, non possono essere erogate somme ad alcun titolo, prima dell'esito favorevole della stessa verifica.

13. Varianti e variazioni in corso d'opera

Il beneficiario è tenuto alla realizzazione dell'operazione esattamente come configurata all'atto del provvedimento di Concessione. Ai fini dell'ammissibilità al PN FEAMPA 2021/2027, le varianti in corso d'opera e le variazioni vanno contenute nei termini e nei limiti di cui appresso.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- a) cambio del beneficiario e trasferimento soggettivo degli impegni;
- b) cambio della localizzazione dell'investimento;
- c) modifiche del quadro economico originario;
- d) modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti sono ammissibili a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Salve diverse disposizioni previste nello specifico Bando di sostegno, non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa¹⁵ del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura dei beni.

¹⁵ Investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, Acquisto di immobili, Spese per attività di formazione/consulenza, Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca, Premi ed indennità.

Non sono ammissibili varianti il cui importo sia maggiore del 40%, riferito al costo totale dell'operazione (eventualmente rimodulato a seguito di gara), al netto delle spese generali. Si precisa che, la soglia del 40% potrà essere derogata solo per cause o eventi eccezionali, imprevisi o imprevedibili, e comunque non imputabili al beneficiario, e debitamente documentati.

Qualora il sostegno all'operazione sia stato accordato in base a una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al sostegno.

Non possono essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti all'operazione, derivanti da modifiche o da diverse modalità di realizzazione della stessa, non costituiscono economie.

Le varianti non consentono deroghe ai limiti e ai vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura o anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, descritti nel presente documento [\(si veda il punto 10\)](#).

Non sono ammesse varianti che comportino l'aumento del costo totale dell'operazione per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

È facoltà del beneficiario realizzare i lavori, le forniture, e gli acquisti previsti in variante, dopo l'inoltro della richiesta e prima dell'eventuale formale autorizzazione. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione concedente il sostegno, e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata autorizzazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che, nel caso in cui l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità, le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di Concessione del sostegno, non interessate dal progetto di variante, possono essere riconosciute; in caso contrario si procederà alla revoca del sostegno concesso.

Il beneficiario è sempre tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione alle varianti. La richiesta deve essere inoltrata al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno.

La richiesta deve essere debitamente giustificata e documentata, e corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, della documentazione integrale del progetto di variante e di un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante, incluso il Computo Metrico di raffronto. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata. La richiesta dovrà essere corredata delle approvazioni, pareri e autorizzazioni integrative eventualmente necessarie.

Sulla documentazione è eseguita una verifica di regolarità e veridicità della richiesta, e di sussistenza dei requisiti per autorizzare la variante.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 60 giorni dalla richiesta; detto termine è sospeso in casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata al Responsabile del Procedimento (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento). Il provvedimento è notificato al beneficiario.

Ricevuta il provvedimento conclusivo il beneficiario inoltra al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno l'aggiornamento del Cronoprogramma dettagliato, come descritto nel presente documento [\(si veda il punto 6\)](#).

Sono variazioni, ma non sono considerate varianti, gli adeguamenti tecnici del progetto: ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico, tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non possono comportare un aumento del costo totale dell'investimento, e in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Il cambio di fornitore, della marca, e del modello dell'attrezzatura, sono considerati adeguamenti tecnici.

È variazione, ma non è considerata variante, l'aumento dei prezzi di mercato dell'attrezzatura, nel caso in cui interessi una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione.

Nei casi di variazioni non considerate varianti, il Direttore dei Lavori, ove presente, d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche, che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale dell'Amministrazione concedente il sostegno. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il beneficiario è sempre tenuto a comunicare preventivamente l'adozione di variazioni non varianti, con tutta la documentazione illustrativa, al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. Sulla documentazione è effettuata verificata di regolarità, ed è accertato che le modifiche comunicate non integrino gli estremi della variante.

In caso di variante in corso d'opera, come anche di variazione, a seguito della verifica, se del caso, è aggiornato l'importo della spesa ammissibile e del sostegno concesso. In ogni caso entrambe non possono comportare un aumento del valore del sostegno concesso (eventualmente rimodulato per esito di gara); tuttavia, possono comportare un aumento dei tempi di realizzazione, nei limiti di quanto stabilito in materia di proroga di cui al presente documento [\(si veda il punto 14\)](#).

Per quanto attiene ai lavori pubblici, i beneficiari che sono anche stazioni appaltanti, devono attenersi alla normativa vigente in materia di varianti in corso d'opera, di cui al Decreto Legislativo 36 del 30 marzo 2023; le varianti saranno autorizzate dall'amministrazione concedente il sostegno entro nei limiti di detta normativa.

14. Proroga

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intera operazione nel termine indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento; da tale termine decorre il termine previsto per la presentazione dell'istanza di erogazione del saldo.

Il beneficiario può ottenere una proroga sempre che dimostri l'impossibilità a ultimare l'operazione per motivi indipendenti dalla propria volontà, e a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Salvo diversa espressa disposizione del Bando di sostegno, può essere concessa una sola proroga, ivi inclusa quella collegata a una variante, e per un periodo non superiore al 50% della durata dell'operazione indicata nel provvedimento di Concessione del sostegno.

Ulteriori proroghe, o deroghe al periodo massimo di proroga, sono consentite solo per cause o eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, e comunque non imputabili al beneficiario, e debitamente documentati.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dell'operazione, al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. La domanda deve essere debitamente giustificata e documentata, corredata del nuovo cronogramma fisico e finanziario e di una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'operazione.

Sulla documentazione è eseguita una verifica di regolarità e veridicità della richiesta, e di sussistenza dei requisiti per concederla.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla richiesta; detto termine è sospeso in casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata al Responsabile del Procedimento (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento). Il provvedimento è notificato al beneficiario.

EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E REGOLARITÀ DELLA SPESA

15. Modalità di erogazione del sostegno

La modalità di erogazione del sostegno è scelta del beneficiario tra le alternative indicate di seguito, sempre che esse siano coerenti con le Disposizioni attuative di Intervento adottate dall'Autorità di Gestione.

1) Erogazione con Anticipazione, la quale prevede le seguenti fasi:

- Anticipazione (obbligatoria): il beneficiario può ottenere l'Anticipazione in numero massimo di una e per importo non superiore al 40% del sostegno concesso¹⁶. La domanda è assistita da garanzia di importo pari all'Anticipazione chiesta e di durata pari a tutto il periodo di realizzazione dell'operazione fino all'erogazione del Saldo.
- Acconto (facoltativa): una volta ottenuta l'Anticipazione, il beneficiario può ottenere l'erogazione di Acconti per Stati di avanzamento in numero massimo di due, ridotto a uno nel caso di operazione di spesa complessiva inferiore o pari a € 100.000,00, dietro presentazione della documentazione probante le spese sostenute, e sempre che l'avanzamento finanziario complessivo dell'operazione, realizzato e rendicontato al primo acconto, sia superiore al 50% della spesa ammissibile. In tale modalità, l'importo dell'Acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione, al netto dell'anticipo erogato. La somma dell'anticipazione e degli acconti erogati non può superare il 90% del sostegno totale concesso.
- Saldo (obbligatoria): a realizzazione ultimata, il Beneficiario chiede l'erogazione del Saldo del sostegno, dietro presentazione (o completamento) di tutta la documentazione dell'operazione, anche senza aver prima chiesto, o ottenuto, anticipazione o acconti.

2) Erogazione senza Anticipazione, la quale prevede le seguenti fasi:

- Acconto (facoltativa): il beneficiario, che non ha chiesto, oppure non ha ottenuto, l'Anticipazione, può ottenere l'erogazione di Acconti per Stati di avanzamento in numero massimo di due, ridotto a uno nel caso di operazione di spesa complessiva inferiore o pari a € 100.000,00, dietro presentazione della documentazione probante le spese sostenute, sempre che l'avanzamento finanziario complessivo dell'operazione, realizzato e rendicontato al primo acconto, sia almeno pari al 30% della spesa ammissibile. In tale modalità non è prevista Anticipazione e non è richiesta prestazione di garanzia; l'importo dell'Acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione. La somma degli acconti erogati non può superare il 90% del sostegno totale concesso.
- Saldo (obbligatoria): a realizzazione ultimata, il beneficiario chiede l'erogazione del Saldo del sostegno, dietro presentazione (o completamento) di tutta la documentazione dell'operazione, anche senza aver prima chiesto, o ottenuto, acconti.

A quanto sopra disposto costituisce deroga quanto di seguito riportato:

- la garanzia prestata dai beneficiari Enti Pubblici per l'ottenimento dell'Anticipazione è pari all'intero importo del sostegno pubblico concesso;
- l'erogazione dell'acconto ai beneficiari Enti pubblici è liquidata senza decurtazione dell'importo dell'Anticipazione già erogata;
- sono sempre salve specifiche disposizioni per taluni interventi, eventualmente previste nelle Disposizioni Attuative di Intervento adottate dall'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021/2027;
- sono sempre salve specifiche disposizioni del Bando di sostegno;
- nell'ambito degli Interventi a valere sulla Priorità 3 del PN FEAMPA 2021/2027, le modalità di erogazione illustrate nel presente punto si applicano alle Azioni realizzate da terzi selezionati dal GAL; le modalità di erogazione relative alle altre tipologie di azione sono trattate nel documento "Realizzazione delle Strategie di Sviluppo Locale" di cui al presente Manuale [\(si veda l'appendice 8\)](#)

Per spesa ammissibile si intende la spesa ritenuta ammissibile in sede di concessione del sostegno, (quella sulla quale è stata calcolata la quota di sostegno pubblico). In ogni caso, per spesa ammissibile, e per sostegno concesso, si intende l'importo rideterminato, se del caso, a seguito di aggiudicazione definitiva di gara, e a seguito di variante;

Le disposizioni che riguardano la domanda di erogazione, l'eventuale garanzia, la documentazione necessaria, e la relativa erogazione, sono illustrati nei punti che seguono.

¹⁶ Il limite del 40% è imposto dall'articolo 91 paragrafo 5 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

16. Erogazione dell'Anticipazione

Il beneficiario che abbia accettato la concessione del sostegno, e che sia in regola con gli adempimenti a proprio carico successivi alla concessione, come descritto nel presente documento ([si veda il punto 1](#)), può presentare la domanda di erogazione dell'Anticipazione.

La domanda è facoltativa, e deve essere espressa. La domanda va inoltrata al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno. L'Anticipazione non può essere chiesta se il beneficiario ha ottenuto un Acconto, o ha una domanda di Acconto in corso di istruttoria.

Nel caso di beneficiario soggetto privato che sia anche stazione appaltante la domanda potrà essere inoltrata solo successivamente all'aggiudicazione della gara e relativa rimodulazione del sostegno, secondo quanto descritto nel presente documento ([si veda il punto 12](#)). L'anticipazione al beneficiario soggetto pubblico, invece, è corrisposta a prescindere dal fatto che questo abbia inoltrato la richiesta di verifica sugli atti di gara, o la verifica sia ultimata; l'eventuale ribasso d'asta è assorbito dal primo acconto¹⁷.

Il beneficiario soggetto privato è tenuto a presentare la garanzia in forma di polizza fideiussoria. Il beneficiario soggetto pubblico è tenuto a presentare un valido strumento di garanzia, inclusa la lettera di impegno a garanzia dell'Ente Pubblico. La garanzia deve essere sempre presentata in originale, e in ogni caso deve coprire l'intera durata dell'operazione, fino al saldo.

Le disposizioni relative alle garanzie fideiussorie sono riportate nel vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli, adottato dalla Regione Campania ([si veda il Manuale al paragrafo 11.2](#)).

L'importo dell'Anticipazione è coperto dalle spese sostenute, giustificate, e ammissibili, portate a rendiconto nelle successive domande di erogazione, entro i termini stabiliti per la loro presentazione. Sono sempre salvi i limiti, di numero e importo, posti all'erogazione degli acconti.

In sede istruttoria è verificata la regolarità della documentazione presentata, e la coerenza con quella già presente al fascicolo, lo stato degli adempimenti e l'osservanza degli obblighi posti a carico del beneficiario, e la sussistenza di tutte le condizioni previste per l'accoglimento della domanda.

Il Responsabile del Controllo ha facoltà di chiedere al beneficiario ogni documento ritenuto necessario per comprovare la regolarità della documentazione e l'effettività e la correttezza della spesa.

Il provvedimento conclusivo, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla domanda; detto termine è sospeso in casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata allo stesso Responsabile del Controllo (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento).

Il provvedimento è notificato al beneficiario.

17. Erogazione dell'Acconto e del Saldo

Il beneficiario, che abbia o meno chiesto, o ottenuto, l'Anticipazione, può chiedere Acconti in base a Stati di avanzamento delle opere e attività realizzate. La domanda è facoltativa, e deve essere espressa. La domanda va inoltrata al Responsabile dell'Intervento indicato nel Bando di sostegno.

Ai beneficiari, sia soggetti pubblici che privati, che siano anche stazioni appaltanti, non può essere erogato l'Acconto prima della verifica sulla documentazione di gara e relativa rimodulazione del sostegno, secondo quanto descritto nel presente documento ([si veda il punto 12](#)).

Con la domanda di Acconto il beneficiario chiede anche l'erogazione del sostegno riferito alle spese già sostenute, se ammesse al sostegno, senza presentare nuovamente la documentazione già presentata in sede di domanda di ammissione al sostegno.

Il beneficiario, che abbia o meno chiesto, o ottenuto, l'Anticipazione, o uno o più Acconti, conclusa la realizzazione dell'operazione, presenta la domanda di erogazione del Saldo del sostegno. La domanda è obbligatoria, e deve essere espressa.

La domanda di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'operazione.

¹⁷ Vale a dire che l'importo del primo acconto è erogato decurtato della differenza tra il quadro economico finanziario dell'operazione prima della gara, e quello dopo l'approvazione degli atti di gara.

Qualora la domanda di erogazione del Saldo sia presentata con ritardo, ma comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione, sarà applicata una sanzione pari al 3% del sostegno dovuto. Qualora la domanda sia presentata con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza per la sua presentazione, si avvierà la procedura di decadenza dal sostegno, fatti salvi i casi di ritardo per causa di forza maggiore e per causa non imputabile alla volontà del beneficiario.

In sede istruttoria è verificata la regolarità della documentazione presentata, e la coerenza con quella già presente al fascicolo, lo stato degli adempimenti e l'osservanza degli obblighi posti a carico del beneficiario, lo stato dell'operazione, la conformità alla normativa vigente di quanto realizzato, la sussistenza di tutte le condizioni previste per l'accoglimento della domanda. In particolare, in sede istruttoria della domanda di erogazione del Saldo, è effettuata una verifica finale e complessiva sull'intera documentazione presentata nel corso dell'operazione, sull'intera operazione realizzata e spesa sostenuta.

Il Responsabile del Controllo ha facoltà di chiedere al beneficiario ogni documento ritenuto necessario per comprovare la regolarità della documentazione e l'effettività e la correttezza della spesa.

Il Responsabile del Controllo, se non già fatto, è comunicato al beneficiario. Il provvedimento conclusivo, di norma, e salvo diversa disposizione del Bando di sostegno, è emanato entro 30 giorni dalla domanda; detto termine è sospeso in casi di richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa è inviata allo stesso Responsabile del Controllo (e per conoscenza al Responsabile dell'Intervento).

Il provvedimento è notificato al beneficiario.

La spesa non riconosciuta in tutto o in parte comporta la rimodulazione del quadro economico finanziario dell'operazione, inclusa la rimodulazione delle spese generali ammesse in rapporto a quelle.

Qualora dalla rimodulazione del quadro economico finanziario dell'operazione risulti un saldo negativo, tra il sostegno riferito alle spese complessivamente riconosciute e le erogazioni già effettuate, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

18. Riconoscimento della spesa per costi reali

Salve diverse e specifiche disposizioni del Bando di sostegno, la rendicontazione della spesa sostenuta è formata e confezionata nel modo di seguito illustrato.

La documentazione, per la cui redazione sia prevista la prestazione di un professionista, deve essere redatta e sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi albi professionali.

All'atto dell'accettazione del sostegno, o al più tardi con la domanda di erogazione in cui la pertinente spesa è portata a rendiconto, è trasmessa la seguente documentazione:

- 1) Documentazione relativa alle procedure di selezione delle ditte esecutrici, delle ditte fornitrici, e degli affidatari incaricati, incluso ogni relativo curriculum vitae;
- 2) Contratti di lavori, servizi e forniture stipulati, contratti o lettere di incarico relativi agli incarichi affidati, conferme d'ordine rese, pertinenti alla realizzazione dell'operazione. I contratti o i preventivi oggetto di conferme d'ordine, afferenti a forniture di beni o servizi, devono espressamente regolamentare le modalità e la tempistica della fornitura e dei pagamenti, se questi sono previsti per acconti e saldo;
- 3) Contratti e documentazione relativa all'acquisto di immobili, completa di dati catastali, titolo giuridico di acquisto, prezzo, eventuali diritti di credito, vincoli, diritti reali, e ipoteche sussistenti sugli stessi, costi contrattuali, regime IVA, quietanzate di versamento delle imposte, ecc. L'elencazione è semplificativa; a discrezione del Responsabile del procedimento istruttorio è richiesta tutta la documentazione necessaria;
- 4) Contratti e documentazione relativa all'acquisto di imbarcazioni, completa di verbale di consegna, liberazione dal vincolo di riservato dominio, trascrizioni della vendita presso l'Autorità marittima, estratto matricolare o del registro Navi Minori e Galleggianti, elenco dei macchinari e delle attrezzature installati sull'imbarcazione, loro fornitori e numeri di matricola, licenza di navigazione, attestazione di un Ente Tecnico riconosciuto riportante la stazza non altrimenti desumibile, il Rapporto Prova di Stabilità e approvazione delle Istruzioni al Comandante e delle Annotazioni di Sicurezza rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della Legge 616 del 5 giugno 1962, documentazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 26 luglio 1995 del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, o di Nulla Osta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 29 settembre 1995 del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, o di riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 531 del 30 dicembre 1992, ecc. L'elencazione è semplificativa; a discrezione del Responsabile del procedimento istruttorio è richiesta tutta la documentazione necessaria;

- 5) Contratti e documentazione relativa all'acquisto di veicoli o altri beni mobili registrati, completa di Libretto di circolazione (o altro equivalente per legge), Certificato di proprietà, Estratto del pubblico registro in cui è iscritto il bene, Certificati di assicurazione obbligatori per legge, ecc. L'elencazione è semplificativa; a discrezione del Responsabile del procedimento istruttorio è richiesta tutta la documentazione necessaria.

La domanda di erogazione dell'Acconto è corredata dalla seguente documentazione:

- 6) Dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività e Relazione descrittiva degli interventi realizzati, rese in originale;
- 7) Computo metrico aggiornato, Certificati di pagamento e, documenti degli Stati di avanzamento dei lavori (Giornale dei lavori, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato avanzamento lavori, Conto finale con allegata relazione, Relazione finale riservata del RUP, ecc.), resi in originale, sottoscritti dal Direttore dei lavori e dall'esecutore;
- 8) Scheda di riepilogo delle fatture portate a rendiconto, aggiornata dall'avvio dell'operazione all'attualità (rinvenibile sul SiGePa);
- 9) Fatture, ricevute, e ogni altro documento equivalente per legge, rappresentativo delle spese effettivamente sostenute. Tutti i documenti di spesa devono essere completi e corretti e rispondere ai requisiti di legge, devono pertanto riportare gli estremi dell'emittente e del destinatario, gli estremi del conto corrente dell'emittente, il numero e la data di emissione, gli importi imponibili, le aliquote IVA, le diciture IVA, le diciture e gli importi relativi all'imposta di bollo e altre diciture fiscali, l'importo totale, le ritenute d'acconto, l'importo netto, ecc.). Tutti i documenti di spesa devono riportare la dicitura "Operazione finanziata a valere sul PN FEAMPA 2021/2027", il Codice dell'Intervento, il titolo del progetto, il CUP¹⁸, il CIG (se dovuto), e gli estremi del Decreto di Concessione; devono, inoltre, riportare la descrizione del lavoro, fornitura o servizio, e/o richiamare il preventivo o il contratto a cui si riferiscono, e/o il documento di trasporto; devono riportare il numero di matricola di fabbricazione del bene, o, nell'impossibilità, una numerazione progressiva, devono essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo nei casi di spesa esente o fuori campo di applicazione IVA;
- 10) Dichiarazione di pertinenza all'operazione finanziata, relativa a ogni documento diverso da fattura, rappresentativo di spesa portata a rendiconto, in cui sono riportati gli estremi del documento stesso, l'indicazione che la spesa è finanziata con il PN FEAMPA 2021/2021, indicazione che il documento non viene portato a rendiconto a valere su altre forme di sostegno, il Codice dell'Intervento, il CUP, CIG (se dovuto) e gli estremi del Decreto di Concessione. La dichiarazione può essere resa anche in forma di documento unico per tutti i documenti ivi elencate. Ogni dichiarazione va resa in originale;
- 11) Documenti di trasporto, relativi beni oggetto di fornitura, qualora previsti per legge, la cui pertinenza alle fatture portate a rendiconto si evinca oggettivamente dagli Documenti di trasporto o dalle stesse fatture;
- 12) Documentazione attestante le attività effettivamente svolte dai professionisti e collaboratori esterni, proprie relazioni sulle attività svolte, timesheet, e documentazione prodotta, e attestazione della loro conformità al progetto, resa in originale;
- 13) Modelli F24 quietanzati con i quali è stato effettuato il versamento delle ritenute di acconto (e degli oneri previdenziali e assistenziali, qualora dovuti) pertinenti al pagamento delle fatture dei professionisti e collaboratori esterni, portate a rendiconto;
- 14) Dichiarazione di pertinenza relativa all'importo e alla fattura precisamente individuata, a cui si riferisce ogni Modello F24. Ogni dichiarazione va resa in originale;
- 15) *(per i beneficiari soggetti privati)* Dichiarazioni di quietanza liberatoria relative alle fatture, ricevute, e documenti di spesa, portate a rendiconto. Le dichiarazioni liberatorie devono riportare il numero, la data e l'importo delle fatture di riferimento, i numeri di matricola dei beni forniti con esse, nonché gli estremi, il CRO o altro identificativo unico dell'operazione bancaria, la data e l'importo dei bonifici con i quali le fatture sono state pagate. Ogni dichiarazione va resa in originale, e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che ha emesso la relativa fattura, e accompagnata dal suo documento di identità in corso di validità;
- 16) *(per i beneficiari soggetti privati)* Bonifici bancari (o postali) SCT (bonifico SEPA) e SDD (ex RID), e Ricevute Bancarie (RIBA), anche disposti tramite home banking, relativi all'accredito effettuato a titolo di pagamento delle fatture portate a rendiconto. La contabile bancaria, la ricevuta bancaria, o la stampata da home banking dell'operazione eseguita, deve riportare l'emittente intestatario del conto corrente, l'importo, il beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (CRO o TRN o l'identificativo unico della RIBA), la descrizione

¹⁸ Nel caso di fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera d) del Decreto Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato è garantita dal beneficiario nei modi descritti nel presente documento ([si veda il punto 5](#)).

della causale dell'operazione con il riferimento chiaro e univoco al titolo di spesa pagato, oppure, ai CUP e CIG, obbligatoriamente nel caso di sostegno a qualsiasi titolo interessato a lavori, servizi e forniture pubblici¹⁹, (il CIG è richiesto ove pertinente);

- 17) *(per i beneficiari soggetti privati)* Estratti del conto corrente dedicato all'operazione dall'apertura del conto, o aggiornamento all'attualità;
- 18) *(per i beneficiari soggetti pubblici, o privati stazioni appaltanti)* Provvedimenti amministrativi di approvazione degli Sal e dello Stato finale dei lavori, del Quadro economico consuntivo, del Certificato di collaudo;
- 19) *(per i beneficiari soggetti pubblici, o privati stazioni appaltanti)* Certificato di collaudo, Certificato di verifica di conformità, Verbali e Certificato di regolare esecuzione, ed eventualmente altra documentazione prevista dal Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, e comunque dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- 20) *(per i beneficiari soggetti pubblici)* Provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione, pertinenti alla spesa portata a rendiconto;
- 21) *(per i beneficiari soggetti pubblici)* Mandati di pagamento debitamente quietanzati, pertinenti alle spese portate a rendiconto, completi di indicazione dei CUP e CIG, obbligatoriamente nel caso di sostegno a qualsiasi titolo interessato a lavori, servizi e forniture pubblici²⁰, (il CIG è richiesto ove pertinente);
- 22) *(laddove la spesa sia ammissibile)* Provvedimenti, atti e giustificativi completi, pertinenti alle spese di personale dipendente impegnato nella realizzazione dell'operazione.

La domanda di erogazione del Saldo è corredata dalla stessa documentazione indicata per l'Acconto, e, se non già trasmessa, e se pertinente all'operazione, dalla seguente documentazione:

- 23) Relazione illustrativa dei risultati raggiunti, corredata dei relativi indicatori di progetto di cui al Bando di sostegno e realizzati a consuntivo, resa in originale;
- 24) Dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori, Relazione illustrativa, e Perizia asseverata del tecnico incaricato, rese in originale;
- 25) Computo metrico consuntivo e schema di raffronto con quello di progetto (o eventualmente di variante), resi in copia conforme all'originale, sottoscritta dal Direttore dei lavori;
- 26) *(per i beneficiari soggetti pubblici, o privati stazioni appaltanti)* Conto finale dei lavori, ed eventualmente altra documentazione prevista dal Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, e comunque dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, resi in copia conforme all'originale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori o da altro soggetto competente ai sensi del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.
- 27) Documentazione a norma di legge relativa all'agibilità;
- 28) Documentazione relativa alla funzionalità, qualità, e sicurezza dell'opera eseguita;
- 29) Dichiarazioni di conformità alla legge dei vari impianti, e Certificati di conformità CE relative ai beni forniti;
- 30) Autorizzazioni, pareri, concessioni, ecc., previste per legge, (ad esempio: Autorizzazioni sismiche, Comunicazioni al Comune di inizio e fine lavori, Variazioni catastali, Collaudo statico, Certificazioni dei Vigili del Fuoco, Permessi di allaccio in pubblica fognatura, Autorizzazioni allo scarico di fumi e acque, Trasmissione all'INAIL, Contratti di smaltimento, Contratti e Analisi delle acque di rete del suolo, top-soil e acque sotterranee, Relazioni scientifiche di assistenza archeologica, Concessioni Demaniali, ecc.);
- 31) Registrazioni sanitarie regionali o dell'A.S.L., ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari, e del Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, con versamenti allegati;
- 32) Attestazione di un organismo tecnico riconosciuto (RINA o altro registro di classificazione riconosciuto), ai sensi delle normative vigenti in materia, circa la sussistenza dei requisiti di sicurezza dell'imbarcazione, e che con l'intervento non ne siano variati i dati tecnici;
- 33) Costituzione del Vincolo di Destinazione, per atto unilaterale corredata di Nota di trascrizione emessa dall'Agenzia delle Entrate;
- 34) Annotazione sul pertinente Registro del vincolo di destinazione sull'imbarcazione e sue pertinenze, e sui veicoli e altri beni mobili registrati, a cura degli uffici competenti, (l'annotazione può essere richiesta anche d'ufficio, acquisendo poi copia dell'estratto o dichiarazione di avvenuta annotazione);
- 35) Elenco dei numeri di matricola, o dei numeri attribuiti, afferenti ai beni forniti;
- 36) Eventuale altra documentazione o ulteriore atto e adempimento espressamente previsto dal Bando di sostegno o dal Decreto di concessione, o necessario in ragione delle specificità dell'operazione finanziata.

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 136 del 13 agosto 2010 [\(in proposito si veda il punto 5\)](#).

²⁰ Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 136 del 13 agosto 2010 [\(in proposito si veda il punto 5\)](#).

A discrezione del Responsabile del procedimento istruttorio, può essere richiesta ulteriore documentazione, tra cui, indicativamente:

- 37) Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA dimostrativa del carattere non detraibile di questa, anche mediante dichiarazione (soggetta a verifica) rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge, o l'operazione di spesa in questione, non è soggetta al regime di recupero IVA;
- 38) Registro dei beni ammortizzabili dell'azienda su cui è trascritto il bene acquistato, ovvero altro documento equipollente previsto dalla vigente normativa.

Laddove non diversamente indicato, tutta la documentazione va resa in copia conforme all'originale, a norma del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000. Per i beneficiari soggetti privati la documentazione è sottoscritta dal beneficiario stesso, o dal suo legale rappresentante. Per i beneficiari soggetti pubblici la documentazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato nominato per l'operazione, o dal RUP, o da altro soggetto competente ai sensi del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.

Ai fini dell'erogazione dell'Acconto, la spesa per la fornitura di beni ed eventuale posa in opera dilazionata in diverse tranche, sempre che sia effettivamente sostenuta, anche se parziale, è riconosciuta a condizione che il contratto riporti le modalità di dilazione della fornitura e del pagamento, e ne sia effettivamente verificata l'avvenuta fornitura anche parziale; in caso contrario, il riconoscimento della specifica spesa è differito all'Acconto successivo, o al Saldo, sempre che ne sia effettivamente verificata l'avvenuta fornitura.

Per i beneficiari soggetti pubblici, i Mandati di pagamento quietanzati pertinenti alle spese portate a rendiconto, e ammesse, con una domanda di erogazione, possono essere trasmessi, al più tardi, con la domanda di erogazione successiva. Ogni domanda di erogazione, però, deve sempre portare Mandati di pagamento quietanzati per una spesa di importo pari almeno all'importo complessivamente già erogato; i Mandati di pagamento quietanzati pertinenti alle spese portate a rendiconto, e ammesse, con il Saldo, possono essere trasmessi anche dopo l'erogazione del Saldo stesso, ma al più presto, dopo aver eseguito i pagamenti pertinenti a detti mandati.

Il beneficiario può concordare, con l'Amministrazione concedente, una ponderata dilazione del termine per la trasmissione della relazione sui risultati raggiunti e report degli indicatori di progetto realizzati a consuntivo.

Non sono riconosciute le operazioni di spesa sostenuta in violazione delle disposizioni in materia di Tracciabilità Finanziaria, riportate nel presente documento ([si veda il punto 5](#)).

Non sono riconosciute le operazioni di spesa affette da irregolarità fiscali (incluso il mancato versamento della ritenuta di acconto, o la sua mancata giustificazione al rendiconto). Fanno eccezione le spese affette da violazione in materia di imposta di bollo, le quali sono ammissibili, ma oggetto di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, a norma dell'articolo 19 del Decreto Presidente della Repubblica 642 del 26 ottobre 1972.

19. Riconoscimento della spesa per costi reali, già sostenuta

Per spese già sostenute si intendono le spese documentate nel periodo di eleggibilità; il singolo Bando di sostegno precisa il momento iniziale, dal quale la spesa deve essere stata sostenuta per essere ammissibile, e quello finale (adozione del Bando, presentazione della domanda, ecc.).

La spesa già sostenute sono ammissibili se previste dal Bando di sostegno, e nei limiti posti da questo. Il Bando di sostegno prevede anche il momento in cui esse vanno rendicontate.

La domanda di ammissione della spesa già sostenuta è corredata dalla seguente documentazione (se pertinente all'operazione):

- 1) Computo metrico aggiornato, Certificati di pagamento e, documenti degli Stati di avanzamento dei lavori (Giornale dei lavori, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato avanzamento lavori, ecc.), allo stato di avanzamento attuale, resi in copia conforme all'originale, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dall'esecutore;
- 2) Scheda di riepilogo delle fatture portate a rendiconto, aggiornata dall'avvio dell'operazione allo stato di avanzamento (rinvenibile sul SiGePa);
- 3) Tre preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato.
- 4) Fatture, ricevute, e ogni altro documento equivalente per legge, rappresentativo delle spese effettivamente sostenute. Tutti i documenti di spesa devono essere completi e corretti e rispondere ai requisiti di legge, devono pertanto riportare gli estremi dell'emittente e del destinatario, il numero e la data di emissione, gli importi imponibili, le aliquote IVA, le diciture IVA, le diciture e gli importi relativi all'imposta di bollo e altre diciture fiscali, l'importo totale, le ritenute d'acconto, l'importo netto, ecc.). Tutti i documenti di spesa devono riportare l'esatto

riferimento ai lavori effettuati, o l'esatta indicazione dei beni e dei servizi forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura), ed essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo nei casi di spesa esente o fuori campo di applicazione IVA²¹;

- 5) *(per gli acquisti di immobili, beni mobili registrati, e beni usati, e per altri acquisti eventualmente indicati espressamente dal Bando di sostegno)* Dichiarazione di assenza di vincoli di parentela o di affinità fino al IV grado, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'articolo 2359 e seguenti del Codice Civile, tra gli amministratori e legali rappresentanti del richiedente e quelli della ditta fornitrice o esecutrice, per i lavori e per ciascun bene o servizio fornito²²;
- 6) Documenti di trasporto, relativi beni oggetto di fornitura, qualora previsti per legge, la cui pertinenza alle fatture portate a rendiconto si evinca oggettivamente dagli Documenti di trasporto o dalle stesse fatture;
- 7) Modelli F24 quietanzati con i quali è stato effettuato il versamento delle ritenute di acconto pertinenti al pagamento delle fatture dei professionisti, portate a rendiconto;
- 8) Dichiarazione di pertinenza relativa all'importo e alla fattura precisamente individuata, a cui si riferisce ogni Modello F24. Ogni dichiarazione va resa in originale;
- 9) (per i beneficiari soggetti privati) Dichiarazioni di quietanza liberatoria relative alle fatture, ricevute, e documenti di spesa, portate a rendiconto. Le dichiarazioni liberatorie devono riportare il numero, la data e l'importo delle fatture di riferimento, i numeri di matricola dei beni forniti con esse, nonché gli estremi del pertinente pagamento secondo quanto descritto al punto successivo. Ogni dichiarazione va resa in originale, e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che ha emesso la relativa fattura, e accompagnata dal suo documento di identità in corso di validità;
- 10) Documentazione dimostrativa dei pagamenti effettuati:
 - a) per pagamenti con bonifico bancario o postale, o con ricevuta bancaria anche disposti tramite home banking:
 - o contabile bancaria, ricevuta bancaria, o stampata da home banking dell'operazione eseguita, che riporti 'emittente, l'importo, il destinatario, l'identificativo dell'operazione, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato;
 - o estratto del conto corrente bancario, o postale, intestato al richiedente il sostegno, che attesti detto pagamento e l'effettiva uscita finanziaria, o, in alternativa, documento rilasciato dalla Banca (o da Poste Italiane) attestante l'esecuzione della transazione, con indicazione dell'identificativo unico di riferimento dell'operazione di pagamento;
 - b) per pagamenti con utilizzo di carta di credito o debito (anche prepagata) aziendale o bancomat:
 - o copia della ricevuta di pagamento;
 - o estratto del conto bancario o postale, intestato al richiedente il sostegno, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita;
 - c) per pagamenti con assegno circolare non trasferibile:
 - o fotocopia dell'assegno circolare contenente l'indicazione del numero dell'assegno e del prestatore;
 - o estratto del conto bancario o postale, intestato al richiedente il sostegno, che attesti l'effettiva emissione dell'assegno;
 - d) per pagamenti con assegno bancario (o così detto "postale") non trasferibile²³:
 - o fotocopia dell'assegno bancario/postale contenente l'indicazione del numero dell'assegno, del prestatore, della clausola di non trasferibilità;
 - o estratto del conto bancario o postale, intestato al richiedente il sostegno, che attesti l'effettiva emissione dell'assegno.
- 11) Dichiarazioni di conformità alla legge dei vari impianti, e Certificati di conformità CE relative ai beni forniti, qualora la realizzazione e la fornitura siano concluse;

²¹ La dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato è garantita dal beneficiario nei modi descritti nel presente documento ([si veda il punto 5](#)).

²² Il requisito è previsto nel documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027", adottato dall'AdG, ai paragrafi 7.12, 7.13 e 7.14.

²³ La spesa a mezzo assegno bancario (o così detto "postale") è ammissibile nei soli casi previsti dall'articolo 3 comma 2 della Legge 136 del 13 agosto 2010, vale a dire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche.

- 12) Certificazione di un tecnico contabile abilitato relativa al carattere non detraibile dell'IVA di cui, eventualmente, si chiede il riconoscimento, resa in originale e accompagnata dal suo documento di identità in corso di validità;
- 13) Certificazione relativa ai beni forniti, attestante che si tratta di beni di nuova fabbricazione, (salvo l'ammissibilità dell'acquisto di beni usati). Ogni dichiarazione va resa in originale, e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice, e accompagnata dal suo documento di identità in corso di validità;
- 14) Ogni altra documentazione prevista dal Bando di sostegno, o richiesta dal responsabile del procedimento o del controllo istruttori.

Laddove non diversamente indicato, tutta la documentazione va resa in copia conforme all'originale, a norma del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000. Per i beneficiari soggetti privati la documentazione è sottoscritta dal beneficiario stesso, o dal suo legale rappresentante. Per i beneficiari soggetti pubblici la documentazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato nominato per l'operazione, o dal RUP, o da altro soggetto competente ai sensi del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023.

Il successivo completamento dell'operazione, della spesa, e della documentazione di rendiconto, segue le disposizioni del presente documento.

20. Riconoscimento della spesa per costi semplificati (OCS)

Le opzioni di costo semplificato (OCS) sono ammissibili solo qualora il Bando di sostegno ne prevede espressamente il riconoscimento, in applicazione dell'articolo 53 del Regolamento 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

I costi ammissibili riferiti alle OCS sono quantificati in base a metodi di calcolo predefiniti, rispetto allo stesso Bando di sostegno, in documenti dedicati. Il Bando di sostegno prevede casi e limiti di ammissibilità, e individua precisamente i documenti metodologici di riferimento.

Quanto alla modalità di erogazione, si applicano le stesse disposizioni previste per il sostegno erogato in base al riconoscimento della spesa per costi reali. Si applicano, inoltre, le stesse disposizioni relative all'anticipazione, alle garanzie, agli acconti e al saldo.

Quanto alla modalità di rendicontazione, invece, non si applicano le disposizioni relative ai documenti rappresentativi di spesa. Il grado di avanzamento dell'operazione, infatti, è determinato con riferimento all'avanzamento fisico comprovato dalla documentazione rappresentativa dell'effettività e della regolarità di quanto realizzato.

Le modalità di erogazione, e la documentazione da produrre, sono definite nel Bando di sostegno anche con riferimento ai pertinenti documenti metodologici per specifica OCS. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a produrre, secondo le indicazioni contenute nel Bando di sostegno, la relazione sullo stato di avanzamento fisico (e, a saldo, relazione finale) di realizzazione dell'operazione, esplicitativa della attività o delle opere realizzate, dei beni e dei servizi acquisiti, delle professionalità e delle collaborazioni di cui ci si è avvalsi, delle attività svolte, delle tempistiche di lavoro e di realizzazione, oltre ad ogni ulteriore informazione e documentazione necessarie alla loro puntuale identificazione.

La documentazione rappresentativa della spesa non prevista nei documenti metodologici di riferimento, ed eventualmente nel Bando di sostegno, può essere chiesta al beneficiario in caso di motivata necessità.

DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

21. Trattamento dei dati personali. Rinvio

Tutta la procedura di sostegno è svolta nell'osservanza dei diritti propri del beneficiario relativi al trattamento dei dati personali, come disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. L'informativa prevista dall'articolo 13 del medesimo regolamento è resa nei modi e con i riferimenti previsti dal Bando di sostegno, al quale il presente documento è allegato o dal quale è espressamente richiamato.

22. Ambito di applicazione del presente documento

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del Bando di sostegno che lo porta in allegato o lo richiama espressamente.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

PN **FEAMPA**
ITALIA 2021/2027

**LINEE GUIDA
PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

Versione approvata dal Tavolo Istituzionale con procedura scritta
conclusa il 06/03/2024 (prot. MASAF n. 110432 del 06/03/2024)

INDICE

Acronimi	4
Definizioni	4
Quadro normativo di riferimento.....	6
Premessa	8
1. Principi generali: l'ammissibilità della spesa	8
2. Periodo di eleggibilità della spesa	10
3. Ammissibilità delle spese nel caso di Partenariato Pubblico Privato (PPP)	11
4. Ammissibilità delle spese nel caso di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 della Legge n. 241/90.....	12
5. Forme di aiuto.....	13
6. Sovvenzioni e modalità di calcolo	13
6.1. Costi diretti del personale	14
6.2. Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale	15
6.3. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti.....	15
6.4. Sovvenzioni soggette a condizioni	15
7. Altre norme specifiche di ammissibilità per le sovvenzioni	16
7.1. Contributi in natura.....	16
7.2. Ammortamento	16
7.3. Spese connesse al credito d'imposta	16
7.4. Spese connesse all'esonero contributivo	17
7.5. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse	17
7.6. Spese connesse all'operazione.....	18
7.7. Spese per lavori	18
7.8. Spese per beni e servizi.....	18
7.9. Spese generali	19
7.10. Acquisto di beni materiali nuovi	20
7.11. Investimenti immateriali.....	20
7.12. Acquisto di materiale usato	20
7.13. Acquisto di terreni	21
7.14. Acquisto di edifici	21
7.15. Locazione finanziaria.....	22
7.16. Affitto 23	

7.17. Altre tipologie di spesa	24
7.18. Spese connesse ad operazioni dichiarate già avviate alla presentazione della domanda di finanziamento	24
7.19. Documenti giustificativi di spesa	25
7.20. Opzioni di Costi Semplificati e relativa rendicontazione	27
7.21. Spese non ammissibili	29
8. Strumenti finanziari	30
9. Premi	32
10. Stabilità delle operazioni	32
11. Operazioni soggette a esecuzione scaglionata	34
12. Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici	35
13. Aiuti di Stato	35
14. Tracciabilità dei pagamenti	35
15. Intensità dell'aiuto pubblico	37
16. Conservazioni dei documenti	38

Acronimi

AdG	Autorità di Gestione
AdP	Accordo di partenariato
CdS	Comitato di sorveglianza
FEAMPA	Fondo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura/ Reg. (UE) 2021/1139
CLLD	Community Led Local Development
GAL	Gruppi di Azione Locale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MASE	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
OCS	Opzioni di Costi Semplificati
OO.II.	Organismi intermedi
OP	Organizzazione di produttori
PCP	Politica comune della pesca
PN	Programma Nazionale
PPP	Partenariato pubblico-privati
UE	Unione Europea
CPR	Reg. (UE) 2021/1060 e s.m.i.
PA	Pubblica Amministrazione
CU	Costi Unitari

Definizioni

Operazione - si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060:

- un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
- nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

Tipologie di operazioni – si intendono quelle previste nella tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79

Destinatario finale - si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 2021/1060, la persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario.

Organismo di diritto pubblico - il punto 9 dell'art. 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio intende per “organismo di diritto pubblico” qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. L'Allegato III della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, contiene un elenco non limitativo degli Organismi di diritto pubblico. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

La Commissione Europea, con nota Ares (2016) 2838882 del 17 giugno 2016, ha chiarito che per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;

- b) dotato di personalità giuridica;
- c) sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti regionali o locali, o altri organismi di diritto pubblico;
- d) soggetta al controllo di gestione di questi ultimi;
- e) il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza, abbia più della metà dei membri nominati dalle autorità statali, regionali o locali, o da altri organismi di diritto pubblico.

Beneficiario collettivo - gli organismi plurisoggettivi previsti nel nostro ordinamento con struttura associativa che perseguono finalità che travalicano l'interesse economico dell'ente collettivo, essendo preordinati alla soddisfazione di interessi dei membri che compongono l'ente collettivo o di tutta la collettività.

Nella definizione di "Beneficiario collettivo", possono rientrare:

1. Enti associativi di natura non imprenditoriale, quali:
 - Le **associazioni**, che sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una **finalità non economica**; possono essere dotate di personalità giuridica (*associazioni riconosciute*) oppure no (*associazioni non riconosciute*).
 - Le **fondazioni** sono organizzazioni che si avvalgono di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico; sono dotate di personalità giuridica.
 - I **comitati** sono organizzazioni di più persone che, attraverso una raccolta pubblica di fondi, costituiscono un patrimonio con cui realizzare finalità altruistiche.
2. Enti associativi di **collaborazione interaziendale**, quali:
 - Le società cooperative, che sono aggregazioni di persone fisiche o di imprese che hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci lavoro, beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
 - I consorzi contrattuali, quelli in forma societaria e i consorzi di cooperative che sono aggregazioni volontarie, legalmente riconosciute, tra imprese operanti nello stesso settore di attività o in settori connessi, che hanno come obiettivo non la produzione di guadagni da distribuire ai propri membri (c.d. causa di lucro che invece caratterizza le società di persone o di capitali) ma quello di mettere in comune singole fasi delle attività di ciascuna impresa consorziata (consorzi di servizi) oppure di realizzare un coordinamento delle attività delle singole imprese (consorzi di coordinamento). La prevalenza della mutualità consortile nei consorzi li rende idonei a rivestire la qualifica di beneficiari collettivi;
 - Le reti di impresa, di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, sia quelle costituite come rete-contratto che quelle costituite come rete-soggetto.
 - Le O.P. riconosciute ai sensi del Reg.(UE) 2013/1379 sono considerati beneficiari collettivi qualora sono costituite in una delle forme di cui ai punti precedenti

Interesse collettivo - il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'operazione in quanto gli investimenti devono essere intrapresi nell'interesse collettivo di una categoria o di un'organizzazione e quindi avere una portata più ampia di singoli interessi individuali, ossia corrispondere ad un'operazione compiuta nell'interesse di tutti. A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per conto dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'operazione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'impresa di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido che ha lo scopo di fornire servizi ad una comunità di pescatori in una determinata area si configura come interesse collettivo (in questo esempio la macchina per la produzione di ghiaccio liquido acquistata dall'impresa aumenterebbe il valore delle catture per la collettività dei pescatori e la qualità del pesce per i consumatori). Quello che rileva, quindi, è la finalità nell'utilizzo collettivo del bene/servizio creato e non la tipologia di soggetto che realizza l'operazione.

Elementi innovativi - per la valutazione degli elementi innovativi di un progetto, l'AdG utilizza come riferimento i manuali OCSE di Frascati 15 e Oslo 2018, che rappresentano principali orientamenti internazionali per le definizioni e le metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione, nonché la norma ISO 56002, prima linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione. Sono in ogni caso esclusi dal poter essere considerati quali elementi innovativi i meri cambiamenti di tecniche, metodi o processi già in uso sul territorio o i miglioramenti minori, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali o servizi, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici.

Beneficiario - ai sensi dell'articolo 2, punto 9 del CPR, il beneficiario può essere:

- a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- d) nel contesto degli aiuti «*de minimis*» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione e ss.mm. e ii., lo Stato membro può decidere che il beneficiario è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

Quadro normativo di riferimento

- Reg. (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Reg. (UE) 2012/360 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

- Reg. (UE) 2013/1407 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Reg. (UE) 2013/1408 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- Reg. (UE) 2014/717 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg. (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg.(UE) 2023/2391 della Commissione relativo che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «*de minimis*» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti
- Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787 del 5 luglio 2022;
- PN FEAMPA 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022;
- Decreto Ministro n. 0667224 del 30/12/2022 con cui nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 sono state designate, in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione, ad oggetto “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo per una transizione giusta, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo Sicurezza interna e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021/2027”.

Premessa

L'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), recante disposizioni comuni sui Fondi Europei, prevede che *“L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi”*.

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente documento stabilisce una serie di disposizioni comuni sull'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatta salva la possibilità di applicazioni più restrittive.

1. Principi generali: l'ammissibilità della spesa

Il presente documento si pone come guida per l'ammissibilità della spesa e ha l'obiettivo di definire gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità della spesa delle operazioni finanziate con risorse FEAMPA, nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel regolamento finanziario n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- delle disposizioni normative nazionali e comunitarie relative agli aiuti di stato, agli appalti pubblici e all'obbligo di pubblicità;
- dei regolamenti e degli altri atti di esecuzione/delegati relativi ai Fondi UE che riguardano anche il FEAMPA;
- dei regolamenti e degli altri atti di esecuzione/delegati relativi al FEAMPA;
- del PN FEAMPA 2021-2027 e dei relativi Allegati;
- dei documenti attuativi e manuali del PN FEAMPA 2021-2027;
- dei principi di contabilità pubblica e del Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione sull'ammissibilità della spesa.

In considerazione della corrispondenza del Beneficiario con l'AdG (o con gli OO.II.) ovvero con altri organismi pubblici o privati terzi si distingue tra operazioni a titolarità e operazioni a regia. Nello specifico, un'operazione si definisce

- **a titolarità** quando il Beneficiario è l'AdG del PN FEAMPA 2021-2027, ovvero gli Organismi Intermedi, che possono in tal senso assumere la funzione di stazione appaltante, ovvero di committente dell'opera;
- **a regia**, quando il Beneficiario è diverso dall'AdG, ovvero dagli OO.II., e viene da questi selezionato. In particolare, il Beneficiario dopo essere stato selezionato, assume la funzione di stazione appaltante/committente dell'operazione, ovvero di soggetto deputato all'individuazione del soggetto attuatore e/o realizzatore dell'opera, ovvero del fornitore del bene o del servizio oggetto dell'operazione.

In via generale, ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/1139, sono ammissibili al sostegno le

operazioni che:

- rientrano nell'ambito delle priorità e degli obiettivi specifici del PN FEAMPA, e siano ammissibili e coerenti con i relativi obiettivi;
- non rientrano tra le categorie di spese inammissibili riportate nel successivo par. 7.16;
- siano conformi al diritto dell'Unione applicabile;
- rispettino i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina;
- il periodo temporale in cui le spese sono state generate e sostenute;
- la natura del costo ed il suo importo;
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce;
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Per il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, per i contributi in natura e ammortamenti e per i costi diretti di finanziamenti a tasso forfettario, se a costi reali, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) deve essere pertinente, vale a dire che le spese sostenute devono risultare direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento, imputabile ad un'operazione selezionata dall'AdG e OO.II. o sotto la loro responsabilità, conformemente alla normativa applicabile, e riconducibile ad una delle categorie di spese ritenute ammissibili;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; fatte salve specifiche disposizioni sulla documentazione e le modalità di rendicontazione nel caso di ricorso alle Opzioni di costi unitari e somme forfettarie adottate dall'AdG.
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come specificato nel paragrafo che segue;
- d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi stabiliti dall'AdG o dagli OO.II. e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'AdG.

Per i costi da rimborsare relativi a costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario e finanziamenti non collegati ai costi, purché quest'ultima tipologia di sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95 del CPR, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) l'operazione è selezionata dall'AdG e dagli OO.II. o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) le azioni che costituiscono la base per il rimborso dei costi sono attuate nel periodo di ammissibilità, come specificato nel paragrafo che segue;
- c) è assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060.

2. Periodo di eleggibilità della spesa

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CPR, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Analogamente, nel caso di costi rimborsati secondo costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti non collegati ai costi, le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono essere attuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa.;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso dell'operazione 6 "Primo acquisto di un peschereccio", attivata dall'azione 6 – Intervento 02 – Obiettivo Specifico 1.1., si specifica che tale operazione si intende perfezionata, ovvero materialmente completata o pienamente attuata, con la stipula dell'atto di compravendita e l'effettiva utilizzabilità dell'imbarcazione, ovvero, nel caso di attivazione contemporanea di più operazioni, al momento della conclusione di tutte le operazioni previste nell'atto di concessione.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Fermo restando quanto previsto dalla citata normativa, con riferimento alla singola operazione, il

periodo di eleggibilità della spesa è stabilito dall'AdG e, per la parte di competenza, da ciascun O.I. negli avvisi pubblici, ovvero negli atti di concessione della sovvenzione, e può variare a seconda dell'operazione che si intende realizzare. Ad esempio, le spese si possono ritenere ammissibili dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

3. Ammissibilità delle spese nel caso di Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Ai sensi dell'art. 2, p. 15, del CPR, un'operazione PPP rappresenta una "operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe".

Nel contesto dei PPP il "beneficiario" è l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla; in base all'art. 63 CPR la spesa è ammissibile se sostenuta da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP.

Ai sensi dell'art. 74 del CPR, l'AdG e l'O.I. esegue i pagamenti a un "conto di garanzia" istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo PPP. Il conto di garanzia è un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra l'organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'AdG o da un O.I. utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità.

Qualora il beneficiario sia una pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 sottoposta a regime di tesoreria unica, non è possibile disporre l'apertura di conti correnti di garanzia presso i tesorieri. Pertanto, in sostituzione del siffatto conto di garanzia, la norma regolamentare è rispettata qualora ricorra quanto segue:

- iscrizione a bilancio da parte del soggetto pubblico delle somme relative al progetto, in capitoli vincolati sia in entrata, che in uscita;
- pagamento del canone all'operatore economico e trasmissione all'AdG e OO.II. di copia dei relativi mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere;
- attestazione annuale da parte del soggetto pubblico sull'attuazione dell'intervento, controfirmata e convalidata dall'operatore privato, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in accompagnamento al rendiconto annuale sui contributi ricevuti, da protrarsi per tutta la durata del progetto.

In sede di rendicontazione, il beneficiario dovrà rendicontare le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione. Pertanto:

- 1) se il beneficiario è un organismo pubblico responsabile dell'avvio dell'operazione, si possono configurare le seguenti ipotesi:
 - potrà rendicontare la spesa pagata da lui al partner;
 - potrà rendicontare la spesa pagata dal partner privato per l'esecuzione dell'operazione.
- 2) se il beneficiario è il partner privato, questi potrà rendicontare le spese da lui sostenute per

l'attuazione dell'operazione.

La selezione del partner privato dovrà avvenire in conformità del codice dei contratti pubblici, prima della presentazione della domanda di finanziamento

4. Ammissibilità delle spese nel caso di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 della Legge n. 241/90

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge. Detti accordi devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

L'elemento che caratterizza tale tipologia di accordi risiede nell'esercizio di un'attività di interesse comune. Tali atti, pertanto, sono espressione del principio di coordinamento di attività finalizzate ad uno scopo comune a due o più soggetti pubblici, per il cui raggiungimento le funzioni e le competenze facenti capo alle singole Amministrazioni sono raccordate secondo le modalità stabilite nell'accordo stesso. La norma ha una valenza generale e, conseguentemente, un ambito di applicazione estremamente eterogeneo, sia relativamente ai possibili contenuti dell'accordo che in relazione al grado di definizione degli impegni assunti. All'interno dell'ampia categoria di atti si possono individuare diverse tipologie, riconducibili sul piano sostanziale alle seguenti fattispecie:

- Protocolli di intesa
- Accordi di collaborazione o Convenzioni;
- Accordi stipulati ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora ricorrano le condizioni ivi previste e cioè quando l'accordo:
 - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti (come definite nell'Allegato I.1, par. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023) o enti concedenti (come definiti nell'Allegato I.1, par. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023), anche con competenze diverse;
 - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, non limitandosi a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

In considerazione della natura di tali accordi che prevede l'esercizio congiunto di un'attività di interesse comune, tutte le Amministrazioni pubbliche, stazioni appaltanti e/o enti concedenti che sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 sono beneficiarie del sostegno previsto dal PN FEAMPA 2021/2027 in quanto parimenti responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi cofinanziati dal fondo, sulla base di quanto disposto nell'accordo medesimo. Nel caso di un accordo di collaborazione stipulato tra l'AdG ovvero da un O.I. ed una Pubblica Amministrazione, una stazione appaltante o un ente concedente per la realizzazione di un'attività di interesse comune, il

soggetto Beneficiario sarà costituito da tutti i soggetti firmatari dell'accordo di collaborazione e pertanto le spese sostenute da ciascuno di essi sono rendicontabili e certificabili, indipendentemente dall'avvenuto eventuale rimborso effettuato dall'AdG e/o dall'O.I.

5. Forme di aiuto

Ai sensi dell'articolo 52 del CPR, il sostegno erogato dal FEAMPA può assumere una delle seguenti forme: sovvenzioni, strumenti finanziari, premi o una combinazione di tali modalità.

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi, o di uno o più Programmi nazionali o altri strumenti dell'Unione Europea, a condizione che in nessun caso si finanzino due volte i medesimi costi.

6. Sovvenzioni e modalità di calcolo

Ai sensi dell'articolo 53 del CPR, le sovvenzioni nell'ambito del fondo FEAMPA possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per tipologie di operazione diverse facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95 del CPR.

Gli importi delle sovvenzioni relativi a costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i. su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi i 200.000,00 euro;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060 o dal Regolamento specifico FEAMPA o stabiliti sulla base degli stessi.

Per tali tipologie di sovvenzioni le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati sulla base di una delle suindicate modalità. Tali importi possono essere definiti anche sulla

base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche di precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni. Altresì, le opzioni di semplificazione dei costi applicate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie analoghe di operazione finanziate a valere sul FEAMPA.

Per le forme di sovvenzioni relative a costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti non collegati ai costi, l'Autorità di Gestione e OO.II. può prevedere, negli avvisi pubblici, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

6.1. Costi diretti del personale

I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

6.2. Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale

Per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione può essere utilizzato un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza la necessità di dover eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

6.3. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti

Per applicare un tasso forfettario ai costi indiretti di un'operazione, è possibile basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su una delle tre metodologie descritte nel precedente paragrafo 6.

Inoltre, se è già stato calcolato un tasso forfettario in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.

6.4. Sovvenzioni soggette a condizioni

Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall'AdG, dall'O.I. e dal beneficiario.

Le risorse restituite dal beneficiario dovranno essere reimpiegate allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un'altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati.

Le risorse dell'Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030, sono restituite al bilancio dell'Unione.

7. Altre norme specifiche di ammissibilità per le sovvenzioni

Si riportano alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria e nazionale di riferimento prevede regole specifiche di ammissibilità o specifiche procedure.

7.1. Contributi in natura

I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui alla lettera d) deve essere certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite del 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata (15% per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici) come dettagliato nel successivo paragrafo sui costi non ammissibili. Per gli strumenti finanziari tali percentuali si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante. Per le operazioni relative alla conservazione dell'ambiente non si applicano le suddette percentuali.

7.2. Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, quando rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del CPR;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

7.3. Spese connesse al credito d'imposta

In caso di sostegno FEAMPA concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al

credito d'imposta riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

7.4. Spese connesse all'esonero contributivo

In caso di sostegno FEAMPA concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

7.5. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del CPR, che in particolare disciplina i seguenti casi in cui l'IVA è ammissibile:

- per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000EUR (IVA inclusa);
- per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni come disciplinato nel paragrafo sugli strumenti finanziari, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5.000.000EUR (IVA inclusa).

Anche l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione, è spesa ammissibile.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal FEAMPA è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni.

Per gli organismi intermedi, gli interessi debitori da loro sostenuti, prima del pagamento del saldo finale del programma, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

Sono altresì ammissibili:

- le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione

cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione;

- sono ammissibili le spese afferenti l'apertura di uno o più conti bancari, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenute unitamente alle spese ammesse nell'ambito del FEAMPA;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

7.6. Spese connesse all'operazione

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

Ai sensi della disciplina vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.

7.7. Spese per lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n.3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezzario; a tal proposito ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

7.8. Spese per beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa

documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni, fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati. La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

7.9.Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo e giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima

del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditorî percepiti sugli acconti;

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Nel caso in cui il beneficiario opti per il finanziamento a tasso forfettario si applica quanto al paragrafo 6.3. e comunque detto tasso non potrà essere superiore al 12% della spesa ammessa.

7.10. Acquisto di beni materiali nuovi

Il costo sostenuto per l'acquisto di beni materiali nuovi è ritenuto ammissibile. Nella scelta del fornitore del bene da acquisire, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti, macchinari, attrezzature etc., il beneficiario, nel caso in cui non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., deve seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione, della trasparenza e della parità di trattamento (ad es. consultazione di tre o cinque operatori, in base all'importo dell'affidamento e scelta del più conveniente). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e devono essere sempre comprovati da fatture o da altri documenti contabili.

7.11. Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali, quali ricerche di mercato, studi, attività divulgative per misure strutturali, sono ammissibili solo se funzionali al progetto finanziato.

7.12. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che

lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto da PMI, il suddetto periodo può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di Gestione o degli OO.II.;

- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo, in merito al quale ultimo occorre produrre tra preventivi ovvero una relazione tecnica di congruità del tecnico incaricato;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il materiale usato.

7.13. Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

Nel caso di strumenti finanziari, le suddette percentuali si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante.

La precedente lettera b) non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione o dagli OO.II.;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione positiva dell'AdG o dagli OO.II.;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'AdG o dagli OO.II.;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
- e) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno

7.14. Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile nei limiti del valore del bene indicato nella successiva lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
 - c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG o dagli OO.II.;
 - e) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
 - f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio
- L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal FEAMPA.

7.15. Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
 - 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
 - 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
- 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
 - 3) se il riscatto non è effettuato dal locatario, entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
- d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

7.16. Affitto

Le spese di affitto sono ammissibili a condizione che siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano legate all'operazione;
- b) siano riconosciute esclusivamente per il periodo di realizzazione dell'operazione;
- c) siano utilizzate direttamente per la realizzazione dell'operazione;
- d) siano giustificate dalle copie delle fatture o documenti di valore probatorio equivalente, accompagnate dalla copia del contratto di affitto.

Nel caso di utilizzo parziale o promiscuo, i canoni devono essere imputati con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e debitamente giustificato.

7.17. Altre tipologie di spesa

L'Autorità di Gestione (AdG) del PN FEAMPA in conformità all'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, ha ritenuto approvare, per alcune tipologie di spesa, delle linee guida ed in particolare:

- Linee guida per l'ammissibilità delle spese di viaggio
- Linee guida sulle spese ammissibili di Assistenza Tecnica degli Stati Membri Reg.(UE) 2021/1060 art.36
- Linee guida sui costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul PN FEAMPA 21-27

Le linee guida sopra citati sono da ritenere applicabili sia dall'AdG, che agli OO.II. o tal quali o con adattamenti con il proprio ordinamento, nel rispetto delle norme di ammissibilità della spesa.

7.18. Spese connesse ad operazioni dichiarate già avviate alla presentazione della domanda di finanziamento

Le disposizioni di seguito riportate riguardano unicamente operazioni dichiarate già avviate alla data di presentazione della domanda di finanziamento ma non concluse secondo quanto riportato al paragrafo 2. Per tali spese, comunque sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa ai sensi dell'art.63, comma 2 del CPR, è possibile inserirle nella rendicontazione delle spese presentate dal Beneficiario, qualora previste dall'operazione approvata; esse dovranno, inoltre, essere state assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile, effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti nonché pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo di riportano di seguito alcuni documenti da produrre in fase di presentazione dell'istanza:

- a) computo metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
- b) copia delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
- c) numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato;
- d) l'eventuale certificazione di un tecnico contabile abilitato relativa al carattere dell'IVA (detraibile ovvero non detraibile) di cui si chiede il riconoscimento.

Ai fini del controllo delle operazioni già avviate, l'AdG/OO.II stabilisce le modalità più idonee a garantire il collegamento tra il CUP che deve essere acquisito e comunicato al beneficiario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute e relative all'intervento, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Pertanto, le sopracitate ADG/OOII impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

7.19. Documenti giustificativi di spesa

I giustificativi di spesa sono i documenti che dimostrano il sostenimento di determinate spese, che pertanto devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità.

La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa.

Nel caso di rendicontazione a costi reali, le spese sostenute devono essere rendicontate e giustificate attraverso la presentazione di idonea documentazione. Di seguito, si riportano i giustificativi di spesa orientativi per tipologia di spese.

PERSONALE - IMPIEGO DI PERSONALE INTERNO

- Ordine di servizio/atto amministrativo di assegnazione del personale al progetto;
- Buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali;
- Prospetto dettagliato del costo orario medio del lavoro ordinario, che attesti anche l'ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali;
- Timesheet firmato dal Responsabile di progetto per singolo addetto e per singolo mese;
- Prospetto riepilogativo firmato dal Responsabile di progetto con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario e riferimento pagamento;
- Output utili a giustificare la spesa.

PERSONALE -IMPIEGO DI PERSONALE ESTERNO

- Documentazione relativa alla procedura di selezione del collaboratore;
- Curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- Lettera d'incarico/contratto sottoscritto dalle parti;
- Idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore;
- Attestazione di conformità delle attività svolte da parte del responsabile/referente di progetto debitamente firmata;
- Notule, buste paga/fatture;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei compensi netti;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto e degli oneri previdenziali e assicurativi, qualora dovuti.

SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

- Autorizzazione preventiva da parte del Responsabile di progetto allo svolgimento della missione;
- Fatture/Richieste rimborso relative al servizio di vitto e alloggio;
- Ricevute e scontrini in originale (salvo casi di partita iva) intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto, alloggio e spese di trasporto se non fatturate;

- Titoli di viaggio;
- Mezzo proprio, se ammissibile a rimborso: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari, etc.);
- Documentazione attestante l'eventuale partecipazione a eventi (ad esempio: quote di iscrizione ecc.);

In caso di affidamento del servizio di prenotazione viaggio e alloggio ad una società esterna il documento giustificativo, ovvero la fattura emessa a rimborso del servizio, deve essere corredata dalla documentazione su richiamata a supporto dell'ammissibilità della rendicontazione della spesa.

MATERIALI E ATTREZZATURE

- Documentazione relativa alle ragioni, procedure e modalità di selezione del fornitore;
- Eventuale copia dell'ordinativo e del documento di consegna o titolo di proprietà;
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto;
- Dichiarazione liberatoria per ciascuna fattura (copia bonifico, copia estratto conto con l'evidenza del pagamento);
- Prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato con esplicitazione dei mesi di effettivo utilizzo.

SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- Atti relativi alla procedura di individuazione del fornitore per acquisizione di beni e servizi;
- Atti relativi alla procedura di gara;
- Atto di affidamento/Contratto/Convenzione/Accordi;
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e al servizio svolto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento debitamente quietanzata;
- Atti relativi all'attestazione dell'avvenuto servizio/fornitura.

BENI DI TERZI (LEASING E NOLEGGIO)

- Documentazione relativa alle procedure e modalità di selezione del fornitore;
- Copia del contratto di noleggio o leasing;
- Copia delle fatture con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e quietanze relative ai pagamenti.

LAVORI

- Atti relativi alla procedura di selezione (Avviso pubblico/richiesta preventivi/gara);
- Atto di affidamento (Contratto);
- Comunicazione del conto corrente dedicato);
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e al servizio svolto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento a mezzo di dichiarazione liberatoria ;
- Relazione delle attività da parte del soggetto attuatore;
- Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni;

- Documentazione antimafia in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento in relazione all'importo oggetto dell'affidamento.

ELEMENTI DA INSERIRE IN DETERMINATI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

La fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del PN FEAMPA;
- Indicazione del PN FEAMPA 2021/2027 cofinanziato dalle risorse UE e dell'Obiettivo Specifico;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero e data della fattura/documento giustificativo;
- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc) conformi con quelli previsti nel contratto;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

I documenti quali fatture, ricevute fiscali, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura "Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....CIG (ove applicabile)

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- ✓ Il documento giustificativo di spesa _____ n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....CIG (ove applicabile);
- ✓ Il documento giustificativo di spesa viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.

7.20. Opzioni di Costi Semplificati e relativa rendicontazione

Ai sensi dell'art. 53 del reg. (UE) n. 2021/1060, oltre al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari e pagati per l'attuazione delle operazioni/progetti finanziati (a costo reale), le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme, denominate opzioni di costo semplificate (d'ora in poi OCS):

- costi unitari
- somme forfettarie;

- finanziamento a tasso forfettario.

Nel caso delle OCS, i costi ammissibili di un'operazione sono calcolati conformemente a un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale.

In tale ipotesi, quindi, non è necessario, ai fini del rimborso, risalire ai singoli documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta e pagata dal beneficiario, pertanto, i controlli funzionali ai rimborsi non hanno ad oggetto le fatture e gli importi effettivamente pagati.

Con riferimento specifico alle OCS di cui ai par. 6.2 e 6.3 delle presenti linee guida, l'Adg/OO.II. provvederanno a stabilire nelle proprie disposizioni procedurali quali costi rientrano nella categoria dei "costi indiretti", attenendosi, ai fini della determinazione del tasso forfettario da applicare alle metodologie stabilite dall'art. 54 del reg. (UE) n. 2021/1060.

Con riferimento specifico ai "costi unitari", invece, l'Adg ha elaborato il documento "Opzioni semplificate in materia di costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060" che contiene le tabelle standard di costi unitari (d'ora in poi CU) da utilizzare per l'attivazione delle diverse azioni del FEAMPA 2021-2027. Tale documento sarà aggiornato dall'AdG al fine di inserire ulteriori tipologie di CU attualmente non previsti.

Nel caso di ricorso ai CU, ai fini della determinazione della congruità delle spese, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione potrà essere calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati in base alle tabelle dei costi standard predisposte dall'AdG sopra richiamate.

In particolare, l'AdG/OO.II stabiliscono nei rispettivi Avvisi pubblici se applicare i costi standard. In caso affermativo, mettono a disposizione dei richiedenti le tabelle di costi da utilizzare. I richiedenti, in sede di presentazione della domanda di sostegno allegano una relazione progettuale che riporti le tipologie di spese e i quantitativi richiesti e, con riferimento specifico a beni, attrezzature o impianti, ne descriva le caratteristiche tecniche, riportando per ciascuna voce il relativo CU.

L'AdG e gli OO.II, al fine di stabilire la congruità dei costi, procederanno a verificare l'ammissibilità delle spese riportate nella relazione, eventualmente ammettendole secondo gli importi previsti e stabiliti per ogni singolo CU, e a concedere poi il corrispondente contributo.

Qualora, all'atto di ammissione del contributo ci si sia avvalsi dell'opzione relativa ai CU, nella successiva fase di rendicontazione e richiesta di pagamento, l'AdG/OO.II. procederanno al controllo delle attività e delle acquisizioni effettivamente realizzate da parte del beneficiario mediante una modalità di rendicontazione in forma semplificata. In particolare, il beneficiario dovrà produrre una relazione finale di progetto, in base allo schema previsto da ciascun Avviso, esplicativa della attività o delle opere realizzate, dei beni e dei servizi acquisiti, oltre ad ogni ulteriore informazione e documentazione, stabilita negli Avvisi, necessarie alla loro puntuale identificazione. Acquisita tale documentazione e accertata l'effettiva realizzazione dell'intervento secondo le modalità e le tempistiche approvate in sede di concessione del contributo, non sarà richiesta ulteriore documentazione riguardante le spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui parte dei costi previsti per la realizzazione del progetto non trovi corrispondenza nei CU approvati, gli Avvisi pubblici prevedono per tali spese l'applicazione delle altre modalità di determinazione della congruità dei costi previste dalle presenti linee guida.

All'interno degli Avvisi pubblici l'AdG/OOII dovranno, pertanto, fornire esplicite indicazioni operative relative all'applicazione dei CU e delle relative tabelle di riferimento.

Resta inteso che, al fine di garantire una corretta ed omogenea applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l'AdG/OO.II. potranno riservarsi la facoltà di applicare o meno i

CU , e in caso affermativo di utilizzarli in sede di determinazione della congruità della spesa, ricorrendo alla rendicontazione in forma semplificata, più sopra descritta, ovvero, utilizzare i CU solo per la fase di determinazione della congruità, applicando la modalità di rendicontazione a costi reali. Si precisa, in conclusione, che tutte le OCS di cui all'art. 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060, previa disciplina nell'ambito delle disposizioni procedurali adottate dall'AdG/OO.II, sono applicabili anche alla tipologia di intervento "Spese di gestione e animazione CLLD" nell'ambito della priorità 3 del PN FEAMPA 2021-2027.

7.21. Spese non ammissibili

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività; a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o

altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg. (UE) 2021/1139.

8. Strumenti finanziari

Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del Fondo, sono ammissibili unicamente alle condizioni e nei limiti di cui al CPR, articoli da 58 a 62, 68, 81 e 92.

In particolare, le Autorità di Gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato ed è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell'Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.

Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.

Nel caso di sostegno combinato di cui agli ultimi due capoversi precedenti, è necessario mantenere

una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

La somma di tutte le forme di sostegno combinato non può superare l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Si evidenzia altresì che le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

- a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
- c) ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5;
- d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

Ai fini della precedente lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini della precedente lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del CPR l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del CPR l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Le spese dichiarate ammissibili di uno strumento finanziario non possono superare la somma dell'importo totale del sostegno a carico del FEAMPA pagato per gli strumenti finanziari e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

9. Premi

Secondo quanto definito dall'articolo 2, n. 48), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 i premi, come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un avviso pubblico, costituiscono spese ammissibili.

La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

10. Stabilità delle operazioni

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR, in base al quale lo Stato membro dovrà restituire il contributo del Fondo a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dall'Autorità di Gestione nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Il rimborso da parte dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione da pesca il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto quale ad esempio imbarcazioni a servizio di impianti acquicoli o al servizio di attività di pesca (V e VI categoria) ovvero per attività di charter nautico o trasporto passeggeri, la stessa non

potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'AdG/O.I che ha erogato il sostegno.

Nel caso il cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc), l'AdG o l'OO.II. dovranno procedere tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda;** in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
 - copia del certificato di morte;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - per successione anticipata:
 - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
 - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
 - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).
- b) **rinunciare ai benefici relativi alla domanda**, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

11. Operazioni soggette a esecuzione scaglionata

Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata si applicano le disposizioni previste dagli articoli 118 e 118bis del CPR.

Nello specifico, l'Autorità di Gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

- a) l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
- b) il costo totale dell'operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5.000.000,00 euro;
- c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- d) la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FEAMPA;
- e) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Inoltre, qualora un'operazione con un costo totale superiore a 1.000.000,00 euro sia stata selezionata per ricevere sostegno e avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti specifici dei fondi, è considerata ammissibile al sostegno, purché siano soddisfatte

le condizioni seguenti:

- a) l'operazione presenta due fasi che sono distinguibili sotto l'aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;
- b) l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento previsto dal FEAMPA;
- c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- d) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

12. Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

Nel caso di operazioni soggette all'applicazione del D.Lgs del 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. ii., tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'operazione, compresi i subappaltatori, devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive ed eventuali modifiche.

13. Aiuti di Stato

Agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, ad esclusione dei pagamenti erogati a norma del Reg. (UE) 2021/1139 e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti specifici relativi al FEAMPA. Nel caso di aiuti «*de minimis*», le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche.

14. Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, eccetto per le operazioni ricadenti in opzioni semplificate in materia di costi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del

contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione bancaria effettuata dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In caso di Ente Pubblico la copia dell'estratto conto può essere sostituita con mandato di pagamento e quietanza del tesoriere.
- d) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del predatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa); copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del predatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare

una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite “F24” effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

h) Per i pagamenti in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente. .

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, alla conclusione della fornitura dei beni e servizi, riportanti gli elementi salienti (numero, data) della fattura di riferimento, la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola, il progetto oggetto del sostegno FEAMPA e il relativo CUP.

I pagamenti effettuati nell’ambito della realizzazione dei pagamenti devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere definite negli avvisi e nei bandi nel rispetto della normativa vigente e saranno utilizzabili dai beneficiari esclusivamente per le operazioni riferite agli stessi bandi/avvisi.

15. Intensità dell’aiuto pubblico

Ai sensi dell’articolo 41 del Reg. FEAMPA, l’aliquota massima di intensità di aiuto è pari al 50% della spesa totale ammissibile dell’operazione, in deroga a tale aliquota nell’Allegati III sono stabilite aliquote massime specifiche di intensità di aiuto come dettagliate nella tabella che segue:

Intensità dell’aiuto applicabili all’intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
1	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17, 18 e 19	40
2	Le operazioni seguenti intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: - operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;	100
	- operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all’asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;	75
	operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013	75
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell’articolo 19	75
6	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell’articolo 22	85

7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'articolo 39	100
10	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 23 e 25 e nell'ambito della priorità 4	100
11	Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013	100
12	Operazioni connesse alle spese di gestione dei gruppi di azione locale	100
13	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 30 e che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; o iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale e pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
16	Strumenti finanziari, a eccezione degli strumenti finanziari connessi alle operazioni di cui alla riga 1	100
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Qualora un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 della tabella precedente si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Qualora un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 della tabella precedente e, al tempo stesso, della riga 1, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1 della tabella precedente.

16. Conservazioni dei documenti

L'art. 82 "Disponibilità dei documenti" del CPR detta la disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi, fissando che *"Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'Autorità di Gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario."*

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

I documenti dovranno essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i

documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy “I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l’identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati”.

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati dovranno soddisfare gli standard di sicurezza accettati, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell’attività di audit.

SCHEDA ATTUATIVA OSC

PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni.

1 – TIPOLOGIA OSC

TASSI FORFETTARI ☐ COSTI UNITARI ☒ SOMME FORFETTARIE ☐

Note: La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi dell'art 53 paragrafo 3, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060, stabilito attraverso un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti.

2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI

Tipologie di operazioni interessate dall'opzione di costo semplificata

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79

CODICE	DESCRIZIONE
21	Studi e ricerche
22	Condivisione della conoscenza
26	Recupero e/o smaltimento dei rifiuti marini
37	Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche)
39	Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche)
46	Raccolta dati
50	Raccolta e diffusione dei dati
56	Progetti pilota

3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI

I beneficiari interessati sono:

- le imprese di pesca;
- le imprese di acquacoltura.

4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OSC

Costo unitario orario di noleggio di una imbarcazione da pesca ovvero a servizio di impianti di acquacoltura

5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OSC coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?

Non Applicabile

6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI

BASATI SUL PROCESSO ☒ BASATI SUL RISULTATO ☐ BASATI SUL COSTO ☐

Note:

Costo unitario orario di noleggio di una imbarcazione in funzione dei costi di produzione e dell'utile di impresa sulla base dei seguenti parametri:

- A. costo di produzione rapportato al consumo di carburante;
- B. costi di produzione per il personale imbarcato;
- C. altre voci di costo (spese generali);

D. utile di impresa.

Le verifiche di gestione, effettuate ai sensi dell'articolo 74.2 del Reg. 1060/2021, mirano a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario e riguarderanno le realizzazioni/risultati ottenuti.

7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA

OFF THE SHELF ☐ COSTI ANALOGHI ☐ TAILOR MADE ☒ DRAFT BUDGET ☐

La metodologia di calcolo utilizzata individua, un costo unitario in euro per kW di potenza, dell'apparato motore di cui è dotata l'imbarcazione noleggiata, sulla base dell'attrezzo di pesca principale, del numero di imbarcati e delle relative retribuzioni, di altri costi di produzione e dell'utile d'impresa.

8. –MOTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEL OSC SCELTO

L'utilizzo delle OSC nell'ambito dell'operazione in questione, rappresenta un presupposto fondamentale per garantire l'efficienza nei processi di amministrativi di gestione e controllo delle operazioni finanziate.

- Vantaggi per l'Autorità di Gestione:
 - riduzione dei costi di gestione e degli oneri amministrativi, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
 - accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea;
 - facilitazione per il conseguimento dei target.
- Vantaggi per i beneficiari:
 - facilitazione all'accesso ai fondi Europei da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale;
 - semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente riduzione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata;
 - abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione;
 - riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato;
 - riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranches di contributo.

9 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OSC

- A. Calcolo del costo del carburante: *Analisi e statistiche energetiche e minerarie* del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza.

Il calcolo del consumo orario di carburante (in litri e per kW di potenza) e della potenza di esercizio durante l'attività di pesca riprende la *Metodologia riportata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg.(UE) 2020/560 e 2022/1278" al PO FEAMP 14-20*. In data 05/07/2023 il Comitato di Sorveglianza del FEAMP 2014-2020 ha approvato la proposta di modifica del Programma Operativo e dell'Allegato XIII "*Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett.h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg.(UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278*". La proposta di modifica con relativa nota metodologica è stata approvata dai Servizi della Commissione con Decisione di esecuzione della Commissione n.C(2023) 6089 final del 05/09/2023.

Inoltre, sono stati utilizzati i parametri riportati in letteratura relativamente al consumo di carburante per per chilowatt di potenza nei motori diesel presenti nel testo: L. Ferraro "Macchine Marine" 2° volume – Editore ULRICO HOEPLI MILANO.

- B. Calcolo del costo del personale imbarcato: valori delle retribuzioni del personale imbarcato derivanti "dalle tabelle di riferimento presenti nei CCNL vigenti "sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale" per il settore della pesca marittima.

Calcolo INAIL: Circolare INAIL n. 45 del 16 dicembre 2022.

Circolare n. 21 INPS relativa alla Determinazione per l'anno 2024 del limite minimo di retribuzione giornaliera.

- C. Calcolo di altre voci di costo (spese generali) e calcolo dell'utile di impresa: Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", ALLEGATO I.7 - Articolo 31

Note:

Vedasi [Analisi e statistiche energetiche e minerarie del Ministero della Transizione Ecologica \(MiTE\) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza](https://dgsaie.mise.gov.it/) (<https://dgsaie.mise.gov.it/>); [Circolare INAIL n. 45 del 16 dicembre 2022](#); [Circolare n. 21 INPS relativa alla Determinazione per l'anno 2024 del limite minimo di retribuzione giornaliera](#); [Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici"](#), ALLEGATO I.7 - Articolo 31.

10 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA

Trattasi di costi che utilizzano una metodologia di calcolo costruita appositamente.

- A. Il calcolo del costo orario di carburante si basa su:

- costo del carburante basato su informazioni oggettive;

consumo orario di carburante (in litri e per kW di potenza) e potenza di esercizio durante l'attività di pesca riprendono entrambi dalla metodologia approvata dai Servizi della Commissione ed utilizzata nell'ambito del PO FEAMP 14-20 approvato con Decisione della Commissione C(2023) 6089 final del 5 settembre 2023 (Allegato XIII al PO FEAMP 14-20, e si basano altresì sui dati presenti in letteratura, per cui ad una temperatura di esercizio di 20°C, si ha che mediamente un litro di gasolio pesa 860 gr e pertanto il consumo orario alla massima potenza, in litri per un motore diesel (ChL) è pari a:

$$ChL=0,239 \text{ L/kW/h}$$

Il costo orario di consumo di carburante in litri per un motore diesel è funzione del prezzo medio del costo del gasolio degli ultimi due anni di riferimento (**PmG**), consumo orario alla massima potenza, in litri per un motore diesel (**ChL**) e potenza di esercizio durante l'attività di pesca (**Prm**) e quindi pari a:

$$C = PmG * ChL * Prm$$

In base al valore assunto da **Prm** a seconda del sistema di pesca principale presente in licenza, il costo orario per **kW**, in euro, di consumo di carburante può assumere valori diversi in funzione del sistema di pesca (T = attrezzi trainati, M = attrezzi mobili, S = attrezzi fissi).

Il costo orario di un motore di potenza kW (**CkW**) è pari a:

$$CkWh = C * nkW$$

Ove **nkW** è il numero di **kW** riportati in licenza di pesca (ovvero attestazione provvisoria ovvero licenza di navigazione) e **C** può assumere uno dei tre valori **C_T**, **C_M** e **C_S** (in funzione del sistema di pesca con T = attrezzi trainati, M = attrezzi mobili, S = attrezzi fissi).

In caso di noleggio di imbarcazione a servizio di imprese acquicole si assume che il costo orario per chilowatt da considerare è equiparato a quello per gli attrezzi mobili.

- B. Il calcolo del costo del personale imbarcato utilizza i valori per le retribuzioni del personale imbarcato che derivano dalle tabelle di riferimento presenti nei CCNL vigenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e riferite alla Pesca Costiera Locale, la Pesca Costiera Ravvicinata e la Pesca Mediterranea o d'altura. Nello specifico per il lavoratore dipendente è stato preso in considerazione l'importo mensile della retribuzione ai fini previdenziali, costituito dalle voci del Minimo Monetario Garantito (MMG), composto dall'importo fisso mensile, rateo mensile della 13° e 14°, importo ferie mensile, cui si aggiunge il Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. e l'importo INAIL.

Per la metodologia proposta è stato considerato il valore medio delle retribuzioni per le tre tipologie di pesca per ciascuna qualifica di personale imbarcato (Comandante/Motorista/Capo pesca, Marinaio polivalente, Giovinotto, Mozzo). Ai fini del calcolo del monte ore annuale la metodologia adotta quanto previsto ai sensi dell'art. 55, paragrafo 2 lett. a) del Reg. (UE) 1060/2021 che stabilisce il monte ore annuo convenzionale pari a 1720 ore. La quota oraria della retribuzione si ottiene "dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno". Per la determinazione di un parametro unico da considerare nella formula di calcolo è stato considerato il valore medio delle diverse qualifiche.

il TFR non è stato inserito tra le componenti della retribuzione ammissibili, per le seguenti motivazioni:

- laddove resti in azienda e non venga trasferito alla previdenza complementare, il TFR può essere utilizzato dall'azienda come "tesoretto" utile per l'autofinanziamento della propria attività, beneficiando inoltre degli interessi per le giacenze di conto corrente;
- laddove versato in un fondo pensione:
 - il TFR comporta un beneficio fiscale per il datore di lavoro, poiché rappresenta un costo deducibile dal reddito di impresa. Le aziende che accantonano il TFR in un fondo pensione beneficiano di una maggiore deduzione dal reddito di impresa nell'ordine del 6% (se sono aziende con meno di 50 dipendenti) o del 4% (se sono aziende con più di 49 dipendenti). Questa percentuale si applica all'ammontare del TFR annualmente conferito.
 - il TFR comporta vantaggi contributivi in quanto le aziende sono esentate dal versamento dello 0,20% del monte retributivo a titolo di versamento al Fondo di Garanzia INPS e dello 0,28% a titolo dei cosiddetti oneri impropri da versare all'INPS. È il caso, per esempio, degli oneri versati in occasioni di malattia, maternità e versamento di assegni per il nucleo familiare.

Inoltre, dall'analisi dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale emerge che la liquidazione mensile del TFR è una procedura non unitariamente e uniformemente applicata per tutti i lavoratori. Quanto descritto rende altresì impossibile stabilire se la voce di spesa del TFR rientra nei parametri dell'ammissibilità della spesa di cui al Reg. (UE) 2021/1060 e delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 21-27, all'atto dell'erogazione della prestazione effettuata dal pescatore imbarcato sul peschereccio oggetto di noleggio.

Ai sensi della Circolare INAIL n. 45 del 16 dicembre 2022, per la piccola pesca marittima, la Pesca in acque interne e l'Acquacoltura a partire dal 01 gennaio 2023 si applica il premio ordinario determinato assumendo quale aliquota del 56,02% della retribuzione convenzionale calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese.

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca, disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, sono stati applicati i minimi di retribuzione della tabella B allegata al D.L. n. 402/1981, come aggiornati e definiti nella Circolare INPS n. 21 del 2024.

Pesca costiera e mediterranea	Capo barca e Motorista	Capo pesca	Marinaio
	€ 36,09	33,30	31,60

- C. Il calcolo delle altre voci di costo (spese generali) si basa su quanto adottato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (ALLEGATO I.7 - Articolo 31) in cui per la determinazione di eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della Natura, della durata e di particolari esigenze dell'intervento, per spese generali). In particolare, per la quantificazione di dette spese ci si attiene al valore medio delle percentuali proposte dal D.Lgs n. 36/2023 pari quindi al 15%. Per dette spese comprese nei costi complessivi di noleggio, si considerano le indicazioni del Codice degli Appalti (spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro; oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa; spese per trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura; spese per eventuale attrezzatura idonea all'operazione; oneri generali e particolari se previsti).

Il calcolo dell'utile d'impresa si basa su quanto adottato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (ALLEGATO I.7 - Articolo 31) in cui per la determinazione di eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato aggiungendo una percentuale del 10% per utile dell'esecutore.

Il costo unitario di noleggio di una imbarcazione (euro/ora) è dato dalla somma delle voci di costo sopra descritte (A, B, C), mentre il valore del costo unitario giornaliero per il noleggio di un'imbarcazione sarà pari al valore del costo unitario orario moltiplicato per il numero medio di ore lavorative convenzionali pari a 5,73.

Note:

11 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)

La pista di controllo prevede:

- Verifica della metodologia usata per determinare la tipologia di costo;
- Verifica della corretta applicazione del metodo e del calcolo effettuato;
- Copia della licenza di pesca rilasciata dall'Ufficio Marittimo ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione. Per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette "remo veliche" su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione (per le imprese di pesca e di acquacoltura);
- Copia Ruolino di equipaggio con evidenza della matricola dell'imbarcazione e degli imbarchi ricadenti nel periodo oggetto della prestazione.
- Attestazione riportante il personale presente sulle unità adibite agli impianti di acquacoltura (equipaggio imbarcato ovvero altro personale addetto alla manutenzione degli impianti e/o lavorazione dei prodotti come comunicato all'Ufficio Marittimo competente) (per le imprese di acquacoltura).

Note:

Vedasi allegato: Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060" - Cap. 3 - DEFINIZIONE DI COSTI UNITARI PER IL NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI, pagg. 9-15

12 – METODO DI ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO

Le Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 si riserva la possibilità di adattare ed aggiornare periodicamente, i costi unitari proposti, così da tenere in considerazione eventuali mutamenti di ordine economico. La metodologia che si utilizzerà per provvedere agli eventuali sopracitati adattamenti periodici sarà condivisa con i rappresentanti del Comitato di Sorveglianza.

Note:

Versione	Data compilazione	Note
1.0	XX/11/2024	

ALLEGATI

ALLEGATO I - Allegato XIII al PO FEAMP 14-20 - "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett.h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. lett. f), **68 par. 3** e 69 par. 3 del Reg.(UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278".

ALLEGATO II - Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060 - Cap. 3 - DEFINIZIONE DI COSTI UNITARI PER IL NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI, pagg. 9-15.

ALLEGATO I

Allegato XIII al PO FEAMP 14-20 - *“Metodologie per il calcolo dell’aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett.h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett a) e c), 55, 56 par. lett. f), **68 par. 3** e 69 par. 3 del Reg.(UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278”*. Disponibile alla pagina:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752>

ALLEGATO II



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC)

ART. 53 Reg. (UE) 2021/1060

DICEMBRE 2024

1. INTRODUZIONE

L'utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificato rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione della spesa alla Commissione Europea.

In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Nazionali (PN) cofinanziati con i Fondi europei ad optare per l'adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione (AdG) per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'AdG sia per i beneficiari delle risorse.

La base normativa di riferimento è rappresentata Reg. (UE) 2021/1060 (CPR), laddove ai sensi dell'articolo 53 viene espressamente previsto che le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi.

Costi unitari

Nel caso di utilizzo di costi unitari, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione è calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati. Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività ed i relativi costi unitari. In linea generale, i costi unitari si applicano laddove le quantità siano facilmente identificabili.

I costi unitari possono essere basati sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi reali di attuazione di un'operazione. Possono anche essere basati sugli esiti (realizzazione o risultato/deliverable), oppure definiti sia in base al processo sia in base ai risultati. Inoltre, all'interno di un'operazione è possibile definire diversi costi unitari per diverse attività.

Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato, che è versato al beneficiario se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate conformemente al progetto approvato.

Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando i costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un seminario locale di piccola entità, etc.

Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso dei finanziamenti a tasso forfettario categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo sono calcolate mediante applicazione di una percentuale, stabilita ex ante per una o più categorie diverse di costi ammissibili.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie" di cui alla Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) del 27/05/2021, in un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono tre tipi di categorie di costi:

- tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili;
- tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
- tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: non si applica il tasso e i costi non sono calcolati con il tasso forfettario.

Come indicazione generale si forniscono le seguenti definizioni:

- i costi diretti sono costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;
- i costi indiretti, invece, sono solitamente costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi potrebbero comprendere spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).

Ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060, se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; su dati storici verificati dei singoli beneficiari; sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Modalità di determinazione dei costi semplificati

Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, del CPR, gli importi delle sovvenzioni erogate sottoforma di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
 - su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti¹;
 - su dati storici verificati;
 - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Modalità di rendicontazione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi

Le modalità di ammissione e rendicontazione delle spese effettuate utilizzando le Opzioni Semplificate in materia di Costi sono disciplinate nel documento "Linee guida per l'ammissibilità della spesa" del PN FEAMPA 21-27.

¹ Nell'ambito del Servizio di Assistenza tecnica riferita al lotto 1 e relativa "Assistenza Tecnica specialistica e giuridica all'AdG per le attività connesse alla chiusura del P.O. FEAMP2014-20 ed alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027" si è insediato un gruppo di lavoro formato da n.4 esperti senior con competenze adeguate a svolgere l'attività di individuazione e predisposizioni di OCS su spese di particolare interesse per l'attuazione delle azioni FEAMPA.

3. DEFINIZIONE DI COSTI UNITARI PER IL NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. a), dell'articolo 53 del CPR, sulla base di dati statistici, di altre informazioni oggettive e di valutazioni di esperti.

Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata sono quelle di seguito riportate.

Tabella 3.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	
CODICE	DESCRIZIONE
21	Studi e ricerche
22	Condivisione della conoscenza
26	Recupero e/o smaltimento dei rifiuti marini
37	Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche)
39	Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche)
46	Raccolta dati
50	Raccolta e diffusione dei dati
56	Progetti pilota

La metodologia descritta nella presente analisi si basa sulla costruzione di un costo unitario orario di noleggio di un peschereccio, considerando i costi di produzione e l'utile di impresa. I parametri valutati sono:

- Costo rapportato al consumo di carburante
- Costi per il personale imbarcato
- Spese generali
- Utile di impresa

La metodologia di calcolo utilizzata individua, pertanto, un costo unitario per kW di potenza in euro, dell'apparato motore di cui è dotato il peschereccio noleggiato, sulla base dell'attrezzo di pesca principale, del numero di imbarcati e relative retribuzioni, di altri costi di produzione e dell'utile d'impresa.

3.1 Calcolo del costo orario di carburante

La parametrizzazione del costo orario di consumo del carburante tiene conto dei seguenti tre parametri:

- il costo del carburante
- il consumo orario in litri per un motore diesel
- la potenza di esercizio durante l'attività di pesca

3.1.1 Calcolo del costo del carburante

L'individuazione del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di pesca si basa sui dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle **Analisi e statistiche energetiche e minerarie** del **Ministero della**

Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza³.

Il periodo di riferimento preso in considerazione per il calcolo del prezzo medio (**PmG**) del carburante è stato l'ultimo biennio disponibile dal 11.10.2021 al 15.10.2023, ed è così definito:

indicato con

i = i -esima settimana del periodo di riferimento

P_i = prezzo del gasolio nell' i -esima settimana

N = numero complessivo delle settimane considerate

PmG = prezzo medio del costo del gasolio degli ultimi due anni

si ha che:

$$PmG = \frac{(\sum_i P_i)}{N}$$

Dai dati scaricati dalla banca dati del MiTE, Il prezzo medio del gasolio (**PmGas**) calcolato nel periodo di riferimento triennale dal 11 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023 (n. 105 settimane) risulta che:

PmG è pari a **0,933** euro/litri di gasolio.

3.1.2 Calcolo del consumo di carburante per kW di potenza e litri

Il consumo di gasolio in chilogrammi per chilowatt di potenza nei motori diesel varia in relazione alla tipologia (veloci, semi veloci e lenti) e alle caratteristiche (2 o 4 tempi) del motore⁴. Sulla base di queste considerazioni è possibile stimare l'intervallo di consumo orario in grammi per chilowatt di potenza (**Chg**) dato da:

$$160 \leq Chg \leq 250 \text{ g/kW/h}$$

con un valore medio pari a

$$Chg = 205 \text{ g/kW/h}$$

assumendo un peso specifico del gasolio

$$820 \leq Ps \leq 900 \text{ kg/m}^3$$

ad una temperatura di esercizio di 20°C, si ha che mediamente un litro di gasolio pesa 860 gr e pertanto il consumo orario alla massima potenza, in litri per un motore diesel (**ChL**) è pari a:

$$ChL = 0,239 \text{ L/kW/h}$$

3.1.3 Stima della potenza di esercizio durante l'attività di pesca

Le analisi che seguono sono basate sul reale svolgimento dell'attività di pesca e da valutazioni empiriche basate su interviste fatte agli operatori del settore, anche sulla base delle evidenze dei consumi di carburante delle imbarcazioni durante una battuta di pesca confrontate con la potenza massima del motore riportata sui documenti di bordo ed in

³ (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

⁴ L. Ferraro "Macchine Marine" 2° volume – Editore ULRICO HOEPLI MILANO.

consumo medio di carburante, calcolato dall'Ente di Classifica e riportato sul libretto di carburante del peschereccio.

Per la valutazione della percentuale media di utilizzo della potenza dell'apparato motore si utilizza la classificazione degli attrezzi di cui al Reg.(UE) 1799/2006. I sistemi di pesca sono inseriti in classi di attrezzi:

- T = attrezzi trainati
- M = attrezzi mobili
- S = attrezzi fissi

La valutazione della potenza del motore utilizzata durante l'attività di pesca è di tipo descrittivo e si basa su evidenze a seguito di interlocuzione con gli operatori del settore. Una stima di tipo numerico non può essere condotta in quanto la potenza motrice media utilizzata dipende, per uno stesso sistema di pesca e per una stessa classe di lunghezza, da un gran numero di fattori quali ad esempio la distanza dal porto di partenza all'area di pesca, dal numero di bordate effettuate (per i sistemi trainati), dalla profondità di pesca, dalla quantità di attrezzatura utilizzata durante un'attività di pesca, dal peso delle attrezzature a bordo, dalla forma del peschereccio, dal materiale di costruzione dell'imbarcazione, dall'età del peschereccio e del motore, etc.

Attrezzi trainati

Generalmente l'attività di pesca si sviluppa in tre fasi: nella prima, in cui il peschereccio deve raggiungere ovvero rientrare dall'area di pesca, la velocità è sostenuta ed utilizza la quasi totalità della potenza motrice all'incirca l'80-90% della potenza totale; la seconda fase è quella della cala ovvero recupero della rete in cui l'imbarcazione procede lentamente ed utilizzerà una potenza motrice intorno al 30% di quella massima (tale fase ha una durata temporale ridotta); la terza fase, quella di durata variabile da 30 minuti a 4 o 5 ore, è quella del traino della rete in cui, sebbene l'imbarcazione procede ad una velocità ridotta, la potenza richiesta per il traino dell'attrezzo è notevole e stimata intorno al 60% della potenza totale, per la pesca al gambero rosso si raggiunge anche una potenza stimabile nel 70% di quella massima. Sulla base di tali evidenze è congruo supporre che per tale classe la potenza media richiesta durante una bordata di pesca è circa il 80% della potenza massima installata a bordo.

Attrezzi mobili

Per gli attrezzi mobili, in genere le fasi consistono nel tragitto verso le aree di pesca ad una velocità sostenuta utilizzando la potenza motrice all'80% del suo massimo, segue la fase di ricerca del pesce ad una velocità di 6-7 nodi utilizzando una potenza motrice intorno al 40% ed infine l'attività di cattura del pesce ove è richiesta una elevata potenza intorno al 90% ma di breve durata. Complessivamente una stima dell'utilizzo medio della potenza motrice è del 50% della potenza massima.

Attrezzi fissi

Relativamente agli attrezzi fissi la velocità del peschereccio è sostenuta per raggiungere le aree di pesca e per rientrare in porto utilizzando una potenza motrice del 70% di quella massima, mentre nelle fasi di cala e ritiro degli attrezzi in genere si utilizza una potenza motrice pari al 30%. Complessivamente si può ritenere che la potenza motrice media utilizzata è pari al 40% di quella massima.

Indicato con ***Prm*** la potenza reale media utilizzata si ha che:

Prm_T=0,80 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe T

Prm_M=0,50 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe M

Prm_S=0,40 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe S

3.1.4 Calcolo del costo orario del carburante per kW

Il costo orario di consumo di carburante in litri per un motore diesel è pari a:

$$C = PmG * ChL * Prm$$

Quindi in base al valore assunto da Prm a seconda del sistema di pesca principale presente in licenza, il costo orario per kW, in euro, di consumo di carburante potrà assumere i seguenti tre valori:

$$C_T = [(0,933 \text{ euro/L}) * (0,239 \text{ L/kW/h}) * 0,80] = 0,178 \text{ euro/kW/h} \text{ (sistema di pesca T)}$$

$$C_M = [(0,933 \text{ euro/L}) * (0,239 \text{ L/kW/h}) * 0,50] = 0,111 \text{ euro/kW/h} \text{ (sistema di pesca M)}$$

$$C_S = [(0,933 \text{ euro/L}) * (0,239 \text{ L/kW/h}) * 0,40] = 0,089 \text{ euro/kW/h} \text{ (sistema di pesca S)}$$

Sulla base di quanto descritto si ha che il costo orario di un motore di potenza kW (CkW) è pari a:

$$CkW = C * nkw$$

Ove nkw è il numero di kW riportati in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria ovvero Licenza di navigazione e C può assumere uno dei tre valori C_T , C_M e C_S

Nel caso si voglia noleggiare un'imbarcazione a servizio di imprese acquicole si assume che il costo orario per chilowatt da considerare per il noleggio dell'imbarcazione sia equiparato a quello per gli attrezzi mobili e quindi al costo orario per chilowatt uguale a C_M

3.2 Calcolo del costo del personale imbarcato

I valori per le retribuzioni del personale imbarcato derivano dalle tabelle di riferimento presenti nei CCNL vigenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e riferite alla Pesca Costiera Locale, la Pesca Costiera Ravvicinata e la Pesca Mediterranea o d'altura. Nello specifico per il lavoratore dipendente è stato preso in considerazione l'importo mensile della retribuzione ai fini previdenziali, costituito dalle voci del Minimo Monetario Garantito (MMG), composto dall'importo fisso mensile, rateo mensile della 13° e 14°, importo ferie mensile, cui si aggiunge il Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. e l'importo INAIL.

Le tabelle di retribuzione riportate nel CCNL sono distinte in: Pesca Costiera Locale, Pesca Costiera Ravvicinata e Pesca Mediterranea o d'altura.

Per la metodologia proposta è stato considerato il valore medio delle retribuzioni per le tre tipologie di pesca per ciascuna qualifica di personale imbarcato:

- Comandante/Motorista/Capo pesca
- Marinaio polivalente
- Giovinotto
- Mozzo

e pertanto indicato con

CPI il costo medio del personale imbarcato per ciascuna qualifica

CPp il costo personale imbarcato per ciascuna qualifica riferito alla piccola pesca costiera

CPr il costo personale imbarcato per ciascuna qualifica riferito alla pesca costiera ravvicinata

CPm il costo del personale imbarcato per ciascuna qualifica riferito alla pesca mediterranea

si ha, per ogni tipologia di qualifica:

$$CPI = \frac{CPp + CPr + CPm}{3}$$

Ai sensi dell'art. 55, paragrafo 2 lett. a) del Reg. (UE) 1060/2021 il monte ore annuo convenzionale è pari a 1720 ore. La quota oraria della retribuzione si ottiene *"dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno"*.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei valori desunti dall'applicazione del suindicato criterio metodologico.

Tabella 3.2 - Retribuzioni per qualifica da CCNL nel settore della pesca

Qualifica	Ore per anno	CPI annuale (€)	CPI per ora (€)
Com.te/motorista/Capo Pesca	1720	22.931,64	13,33
Marinaio polivalente	1720	21.298,8	12,38
Marinaio	1720	20.725,08	12,05
Giovinotto	1720	19.180,56	11,15
Mozzo	1720	18.871,68	10,97
VALORE MEDIO	1720	20.601,552	11,98

Per la determinazione di un parametro unico da considerare nella formula di calcolo è stato considerato il valore medio del costo annuale e quello orario (**CPIO**) delle diverse qualifiche riportate in tabella 3.2. Ai fini della presente metodologia si utilizzerà il valore del costo di personale per ogni ora.

L'incidenza del costo orario totale di tutto il personale imbarcato (**CPh**) è dato dal prodotto del numero di imbarcati (**ni**) per il valore orario del costo unitario per ogni unità lavorativa addizionato del contributo INAIL:

$$CPh = (ni * (11.98 + 0.33)) = ni * 12,31 \text{ euro/ora}$$

Per il calcolo del contributo INAIL, ai sensi della Circolare INAIL n. 45 del 16 dicembre 2022, per la piccola pesca marittima, la Pesca in acque interne e l'Acquacoltura a partire dal 01 gennaio 2023 si applica il premio ordinario determinato assumendo quale aliquota del 56,02% della retribuzione convenzionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Ai sensi della Circolare n. 21 INPS relativa alla Determinazione per l'anno 2024 del limite minimo di retribuzione giornaliera, per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, (*Par. 3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)*), si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, pari per l'anno 2024 a € 31,60, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni

convenzionali. L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alla tabella B allegato al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. a), di seguito riportata.

Tabella B - Anno 2024

Pesca costiera e mediterranea	Capo barca e Motorista	Capo pesca	Marinaio
	€ 36,09	33,30	31,60

Il contributo INAIL è calcolato quale 56,02‰ della retribuzione convenzionale INPS, tale che:

Capo barca/Motorista = 56,02‰ di € 36,09 = € **2,02** al giorno

Capo pesca = 56,02‰ di € 33,30 = € **1,86** al giorno

Marinaio = 56,02‰ di € 31,60 = € **1,77** al giorno

Per la determinazione di un parametro unico da considerare nella formula di calcolo è stato considerato il valore medio del premio assicurativo giornaliero P_{ass} delle diverse qualifiche, pari a:

$$P_{ass} = (2,02 + 1,86 + 1,77) / 3 = \mathbf{1,88 \text{ €/giorno}}$$

Considerando una media di 143,33 ore lavorative a mese, calcolata sulla base del monte ore annuo convenzionale ai sensi dell'art. 55, paragrafo 2 lett. a) del Reg. (UE) 1060/2021, e tenuto conto che le retribuzioni convenzionali INPS sono calcolate su una media di 25 giornate lavorative al mese, per ottenere una media di ore lavorative giornaliere si suddividono le 143,33 ore per le 25 giornate mese; pertanto, si hanno mediamente **5,73** ore giornaliere.

L'aliquota oraria INAIL Ph_{ass} è dunque pari a:

$$Ph_{ass} = 1,88 \text{ €/giorno} / 5,73 = \mathbf{0,33 \text{ €/h}}$$

3.3 Calcolo di altre voci di costo (Spese generali)

Sulla base di quanto adottato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", ALLEGATO I.7 - Articolo 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, per la determinazione di eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della Natura, della durata e di particolari esigenze dell'intervento, per spese generali.

Per le spese generali comprese nei costi complessivi di noleggio, ai considerano le indicazioni del Codice degli Appalti:

- le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura;
- le spese per eventuale attrezzatura idonea all'operazione;
- gli oneri generali e particolari se previsti

Per la quantificazione di dette spese ci si attiene al valore medio delle percentuali proposte dal D.Lgs n. 36/2023 pari quindi al 15%; pertanto l'incidenza del costo delle spese generali (**SGH**) è pari a:

$$SGh = [(CkWh + CPh) * 0,15] \text{ euro/ora}$$

3.4 Calcolo dell'utile d'impresa

Sulla base di quanto adottato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, ALLEGATO I.7 - Articolo 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, per la determinazione di eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato aggiungendo una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

Il calcolo per determinare l'utile d'impresa (Uh) è quindi pari a:

$$Uh = [(CkWh + CPh + SGh) * 0,10] \text{ euro/ora}$$

3.5 Calcolo del costo unitario di noleggio di un'imbarcazione

Sulla base di quanto ipotizzato nei paragrafi precedenti il costo unitario orario in euro (CNh) per il noleggio di un'imbarcazione da pesca è dato da:

$$CNh = (CkWh + CPh + SGh + Uh) \text{ euro/ora}$$

Di seguito si riportano le relazioni che consentono di calcolare il costo del noleggio di un peschereccio per le tre categorie di sistemi di pesca Trainati, Mobili e Fissi

Trainati

$$CNh = (0,178 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,178 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] + \{(0,178 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,178 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] * 0,10\}$$

$$CNh = 0,178 * nkW + 12,31 * ni + [(0,178 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15] + \{[0,178 * nkW + 12,31 * ni + ((0,178 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15)] * 0,10\}$$

Mobili

$$CNh = (0,111 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,111 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] + \{(0,111 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,111 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] * 0,10\}$$

$$CNh = 0,111 * nkW + 12,31 * ni + [(0,111 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15] + \{[0,111 * nkW + 12,31 * ni + ((0,111 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15)] * 0,10\}$$

Fissi

$$CNh = (0,089 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,089 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] + \{(0,089 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,089 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] * 0,10\}$$

$$CNh = 0,089 * nkW + 12,31 * ni + [(0,089 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15] + \{[0,089 * nkW + 12,31 * ni + ((0,089 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15)] * 0,10\}$$

Il valore del costo unitario giornaliero per il noleggio di un'imbarcazione sarà pari al valore del costo unitario orario moltiplicato per il numero medio di ore lavorative convenzionali come calcolate al paragrafo 3.2 pari a 5,73.

Per l'applicazione della metodologia di calcolo descritta si riporta di seguito la tabella con alcuni esempi applicativi per la quantificazione del costo del noleggio di un peschereccio. Nel caso di pescherecci operanti in acque interne, essi, convenzionalmente, si equiparano a pescherecci che utilizzano attrezzi fissi. I costi scaturenti dalla metodologia sono al netto di IVA.

Tabella 3.3 Simulazioni costo noleggio orario

SIM	Tipologia attrezzi	Numero imbarcati	kW	Costo noleggio ora	Costo noleggio giorno
1	Fissi	2	60	32,53	260,28
2	Fissi	2	35	29,72	237,77
3	Mobili	4	150	72,62	581,00
4	Mobili	7	250	125,57	1.002,69
5	Trainati	2	350	104,59	836,72
6	Trainati	3	550	162,51	1.300,00

SCHEDA ATTUATIVA OSC

PN FEAMPA 2021-2027 – Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo

1 – TIPOLOGIA OCS

TASSI FORFETTARI ☐ COSTI UNITARI ☒ SOMME FORFETTARIE ☐

Note: La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni

2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79

CODICE	DESCRIZIONE
21	Studi e ricerche
22	Condivisione della conoscenza
37	Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche)
39	Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche)
46	Raccolta dati
50	Raccolta e diffusione dei dati
56	Progetti pilota
63	Valutazione

3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI

I beneficiari interessati sono:

Imprese, Università, EPR - Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione (gli organismi di ricerca privati sono ricondotti al dominio delle imprese)

4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OCS

Rendicontazione del personale dei progetti di R&S a costi standard

5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OCS coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?

NON APPLICABILE

6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI

BASATI SUL PROCESSO ☒ BASATI SUL RISULTATO ☐ BASATI SUL COSTO ☐

Note:

Trattasi di costi riconosciuti sulla base di ore lavorate impiegate a progetto. Tali verifiche potranno essere effettuate ai sensi dell'articolo 74.2 del Reg. 1060/2021 (verifiche di gestione basate sulla valutazione dei rischi).

7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA

OFF THE SHELF ☐ COSTI ANALOGHI ☒ TAILOR MADE ☐ DRAFT BUDGET ☐

Note:

Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La metodologia individuata è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023. Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabelle Standard di Costi Unitari - di cui al DI 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi.

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, si fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020. Con riferimento agli Assegni di Ricerca, come anche adottato nella precedente programmazione per il finanziamento di operazioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Veneto, si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Considerato che i Programmi Operativi sono attuazione dei fondi Europei e pertanto parte integrante delle Politiche dell'Unione, tali tabelle di costi standard sono applicabili come costi analoghi ai sensi dell'art. 53 par.3 lett. c) del Reg. 1060/2021.

8 – MOTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEL OSC SCELTO

L'utilizzo delle OCS rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione delle spese alla Commissione Europea.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'Autorità di Gestione sia per i beneficiari delle risorse.

- Vantaggi per l'Autorità di Gestione:
 - riduzione dei costi di gestione, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
 - accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea;
 - facilitazione per il conseguimento dei target.
- Vantaggi per i beneficiari:
 - facilitazione all'accesso ai Fondi SIE da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale e concentrazione delle risorse umane nel conseguimento degli obiettivi strategici del progetto finanziato anziché nella raccolta e verifica dei documenti amministrativo-contabili;
 - semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente eliminazione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata;
 - abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione;
 - riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato

- riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranches di contributo.

In tale contesto, valutate le varie possibilità, l'utilizzo delle Tabelle dei costi standard per le spese di personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale, come definite nel Decreto Interministeriale n. 116 del 24/01/2018, costituisce la migliore soluzione per il conseguimento dei descritti vantaggi.

Note:

9 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OCS

Analisi della documentazione approvata con:

- Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale".
- Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024, recante Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica.
- Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042 avente ad oggetto "Decreto di aggiornamento UCS borse di dottorati per DM 1061/2021, ai sensi del DM del 23 febbraio 2022 prot. 247 e della circolare INPS 25/2022 di modifica delle aliquote contributive per i dottorati di ricerca", che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.
- Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 avente ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Note:

Vedasi [Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018](#); [Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#); [Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042](#); [Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

10 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata, sono quelle indicate nella sezione 2 della presente scheda.

Personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale

Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La metodologia individuata è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023. Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.

I costi orari standard unitari da applicare, riportati nella tabella che segue, sono articolati per tre tipologie di soggetti ("Imprese", "Università", "Enti pubblici di ricerca - EPR¹"), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso"). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "EPR", il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".

Tabella 1 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.I. n. 116 del 24/01/2018

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR

¹ Per "EPR" si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.

ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di seguito definite:

- per i soggetti “IMPRESE”:
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti “UNIVERSITA’”:
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti “EPR”:
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabelle Standard di Costi Unitari - di cui al DL 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi. Si riportano, di seguito, i valori aggiornati di riferimento:

Tabella 2 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo

FASCIA DI COSTO -LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

Dottorati di Ricerca

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, la metodologia individuata fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” – Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green” del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020.

Sulla base di quanto adottato dal citato D.M., il Costo Standard, comprensivo del 40% di altri costi di cui all'art. 14.2 reg. 1304/2013, è determinato sulla base dei valori di seguito riportati.

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO SENZA € 2.337,57
PERIODO ESTERO

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO CON € 3.506,35
PERIODO ESTERO

Assegni di ricerca

Infine, relativamente agli Assegni di Ricerca, la metodologia individuata fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 avente ad oggetto “Importo minimo assegni di ricerca” – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al relativo aggiornamento dell'importo, calcolato all'interno del Documento Metodologico OSC PN FEAMPA 2021-2027 di seguito riportato.

Il su citato Decreto Ministeriale stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto

degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80. Applicando a tale importo le dovute aliquote INPS (Circolare INPS n. 24 del 29/01/2024), si ottiene il costo aziendale lordo (ovvero comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione erogante pari ai 2/3) che ammonterebbe a:

- Euro 30.125,10 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 35,03% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA, con un rapporto di tipo "DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO".
- Euro 28.329,29 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 24,00% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie e i titolari di reddito autonomo, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata.
- Euro 28.666,30 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 26,07% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

Pertanto, i valori mensili di UCS per gli Assegni di Ricerca, arrotondati per difetto, ammontano a:

IMPORTO MENSILE UCS ASSEGNI DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 35,03%	€ 2.510
IMPORTO MENSILE UCS ASSEGNI DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 24,00%	€ 2.360
IMPORTO MENSILE UCS ASSEGNI DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 26,07%	€ 2.388

Trattandosi di costi analoghi, è stata svolta un'analisi di similarità, supportata anche dalla ricognizione effettuata nell'ambito del PNRR e sui vari PR FESR del periodo 2014-2020 e 2021-2027, che adottano la medesima tabella di costi standard. I suddetti costi sono utilizzati per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati nell'ambito del PN RIC 21-27 nonché, eventualmente, per operazioni analoghe attuate nell'ambito degli interventi di rispettiva competenza del MIMIT e del MUR, a valere su risorse del PNRR o dei programmi regionali 21-27 o della programmazione complementare 21-27, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Di seguito si evidenziano le regioni e le DGR di recepimento in questione:

- Avviso n. 3264 del 28-12-2021 "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR (<https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/avviso-n-3264-del-28-12-2021>)
- Regione Abruzzo recepimento con DGR 381 del 07/06/2018 (<https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-381-del-07062018>)
- Regione Marche adottato con la sesta modifica delle "Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 2014/2020" DGR 1326 del 03/11/2021 (https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2014-2020/FESR-14-20/Programma-Operativo-POR-FESR#21130_Linee-guida-bandi-e-beneficiari)
- Regione Friuli Venezia-Giulia che aggiorna la metodologia di calcolo e le tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale dipendente delle imprese e del personale di ricerca delle Università e degli Enti di ricerca direttamente impiegato nei progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione sulla base del Decreto Interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca n. 116 del 24 gennaio 2018, il quale viene contestualmente adottato con DGR 1915 del 10/12/2021.

Note:

Vedasi Documentazione Allegato I [Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018](#); [Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#), [Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042](#); [Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

11 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)

La pista di controllo prevede il controllo sulla metodologia di calcolo utilizzata per determinare la tipologia di costo, il controllo sulla corretta applicazione del metodo e del calcolo effettuato ed il controllo sui seguenti documenti da inviarsi ai fini dell'ammissibilità della spesa:

- Copia del LUL – Libro Unico del Lavoro per la documentazione dello stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro utilizzato per la realizzazione del progetto, ove previsto;
- Timesheet (registro/foglio presenze) redatto su base mensile del dipendente/collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, (qualora il beneficiario sia un'Università o un'EPRI sono ammessi anche i timesheet integrati di norma utilizzati per la rendicontazione dei progetti a finanziamento diretto dell'Unione Europea, purché comprensivi delle informazioni richieste). Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal partecipante con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dall'interessato e dal responsabile di progetto.
- Relazione finale delle attività della risorsa coinvolta nel progetto.

- Ordine interno di servizio di assegnazione del personale dipendente alle attività del progetto (qualora il beneficiario sia un'Università o un EPR è in alternativa ammessa altra documentazione in cui si descrive il team di progetto, il personale di ricerca coinvolto e il rispettivo ruolo specifico di ciascuno);
- In caso di Ente Pubblico di Ricerca (EPR), documentazione contrattuale che riporti il monte ore annuo previsto per il dipendente rendicontato;
- Per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro ovvero, per il personale dipendente degli EPR, e in base alla regolamentazione interna dell'Ente di appartenenza.
- Per i dottorati e gli assegni di ricerca copia dell'atto di assegnazione degli stessi, da cui si evince la durata e attestazione di avvenuto svolgimento delle attività da parte del responsabile della ricerca.

Note:

Vedasi Allegato II: Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.

12 – METODO DI ADATTAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO

L'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027 si riserva la possibilità di adattare e aggiornare, periodicamente, le tabelle standard dei costi unitari, così da tenere in considerazione eventuali mutamenti di ordine economico. La metodologia che si utilizzerà per provvedere agli eventuali sopracitati adattamenti e aggiornamenti periodici sarà preventivamente condivisa con i rappresentanti del Comitato di Sorveglianza.

Note:

Trattandosi di costo analogo si è mutuata la metodologia di adattamento prevista dal Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" e dal successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024, recante Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica.

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, per la metodologia di adattamento si farà riferimento ai successivi aggiornamenti e modifiche del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.

Relativamente agli Assegni di Ricerca, per la metodologia di adattamento si farà riferimento agli aggiornamenti del Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 avente ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, importo già aggiornato all'interno del Documento Metodologico OSC PN FEAMPA 2021-2027, come di seguito riportato.

Il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80.

Versione	Data compilazione	Note
1.0	21/11/2024	

ALLEGATI

ALLEGATO I –

[Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018;](#)

[Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#)

[Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042;](#)

[Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

[Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi - Documento di indirizzo della RRN marzo 2024](#)

ALLEGATO II –

Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.

ALLEGATO I – Normativa e documentazione di riferimento

disponibile ai seguenti link:

[Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018;](#)

[Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#)

[Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042;](#)

[Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

[Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi - Documento di indirizzo della RRN marzo 2024](#)

ALLEGATO II



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC)

ART. 53 Reg. (UE) 2021/1060

DICEMBRE 2024

1. INTRODUZIONE

L'utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificato rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione della spesa alla Commissione Europea.

In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Nazionali (PN) cofinanziati con i Fondi europei ad optare per l'adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione (AdG) per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'AdG sia per i beneficiari delle risorse.

La base normativa di riferimento è rappresentata Reg. (UE) 2021/1060 (CPR), laddove ai sensi dell'articolo 53 viene espressamente previsto che le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi.

Costi unitari

Nel caso di utilizzo di costi unitari, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione è calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati. Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività ed i relativi costi unitari. In linea generale, i costi unitari si applicano laddove le quantità siano facilmente identificabili.

I costi unitari possono essere basati sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi reali di attuazione di un'operazione. Possono anche essere basati sugli esiti (realizzazione o risultato/deliverable), oppure definiti sia in base al processo sia in base ai risultati. Inoltre, all'interno di un'operazione è possibile definire diversi costi unitari per diverse attività.

Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato, che è versato al beneficiario se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate conformemente al progetto approvato.

Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando i costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un seminario locale di piccola entità, etc.

Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso dei finanziamenti a tasso forfettario categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo sono calcolate mediante applicazione di una percentuale, stabilita ex ante per una o più categorie diverse di costi ammissibili.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie" di cui alla Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) del 27/05/2021, in un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono tre tipi di categorie di costi:

- tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili;
- tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
- tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: non si applica il tasso e i costi non sono calcolati con il tasso forfettario.

Come indicazione generale si forniscono le seguenti definizioni:

- i costi diretti sono costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;
- i costi indiretti, invece, sono solitamente costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi potrebbero comprendere spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).

Ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060, se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; su dati storici verificati dei singoli beneficiari; sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Modalità di determinazione dei costi semplificati

Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, del CPR, gli importi delle sovvenzioni erogate sottoforma di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
 - su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti¹;
 - su dati storici verificati;
 - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Modalità di rendicontazione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi

Le modalità di ammissione e rendicontazione delle spese effettuate utilizzando le Opzioni Semplificate in materia di Costi sono disciplinate nel documento "Linee guida per l'ammissibilità della spesa" del PN FEAMPA 21-27.

¹ Nell'ambito del Servizio di Assistenza tecnica riferita al lotto 1 e relativa "Assistenza Tecnica specialistica e giuridica all'AdG per le attività connesse alla chiusura del P.O. FEAMP2014-20 ed alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027" si è insediato un gruppo di lavoro formato da n.4 esperti senior con competenze adeguate a svolgere l'attività di individuazione e predisposizioni di OCS su spese di particolare interesse per l'attuazione delle azioni FEAMPA.

2. RENDICONTAZIONE DEL PERSONALE DEI PROGETTI DI R&S A COSTI STANDARD

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata sono quelle di seguito riportate.

Tabella 2.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	
CODICE	DESCRIZIONE
21	Studi e ricerche
22	Condivisione della conoscenza
37	Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche)
39	Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche)
46	Raccolta dati
50	Raccolta e diffusione dei dati
56	Progetti pilota
63	Valutazione

Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata nello studio per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La metodologia, che si allega alla presente nota metodologica, è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023.

Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.

I costi orari standard unitari da applicare, riportati nella tabella che segue, sono articolati per tre tipologie di soggetti ("Imprese", "Università", "Enti pubblici di ricerca - EPR²"), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso"). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "EPR", il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".

Tabella 2.2 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.l. n. 116 del 24/01/2018

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

- per i soggetti "IMPRESE":
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti "UNIVERSITA'":
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti "EPR":
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabelle Standard di Costi Unitari - di cui al DI 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi. Si riportano, di seguito, i valori aggiornati di riferimento:

Tabella 2.3 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.l. n. 116 del 04/01/2024

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

² Per "EPR" si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.

2.1 Dottorati di Ricerca e Assegni di ricerca

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, si fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020. Sulla base di quanto adottato dal citato D.M., il Costo Standard, comprensivo del 40% di altri costi di cui all'art. 14.2 reg. 1304/2013, è determinato sulla base dei valori di seguito riportati.

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO SENZA PERIODO ESTERO	€ 2.337,57
--	-------------------

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO CON PERIODO ESTERO	€ 3.506,35
--	-------------------

Per quanto riguarda, invece, gli Assegni di Ricerca, come anche adottato nella precedente programmazione per il finanziamento di operazioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Veneto, si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale Decreto stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80. Applicando a tale importo le dovute aliquote INPS (Circolare INPS n. 24 del 29/01/2024), si ottiene il costo aziendale lordo (ovvero comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione erogante pari ai 2/3) che ammonterebbe a:

- Euro 30.125,10 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 35,03% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA, con un rapporto di tipo "DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO".
- Euro 28.329,29 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 24,00% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie e i titolari di reddito autonomo, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata.
- Euro 28.666,30 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 26,07% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

I valori mensili di UCS per gli Assegni di Ricerca, arrotondati per difetto, ammontano a:

IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 35,03%	€ 2.510
---	----------------

IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 24,00%	€ 2.360
---	----------------

IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 26,07%	€ 2.388
---	----------------
